



Ordine del Giorno del

11/09/2006

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

1

Deliberazione n°

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

NOTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI TARANTO, N° 5749/GAB. DEL 31/08/2006, AVENTE PER OGGETTO: "REVOCA AMMINISTRATORI E NOMINA NUOVI COMPONENTI IL C.d.A. AMAT s.p.a. - COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E SEGG. DELLA LEGGE N° 241/1990". PRESA D'ATTO E DETERMINAZIONI CONSEQUENZIALI

ALLEGATI:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Avv. Claudio Barberio
Dott. Dario Barberio

AMAT s.p.a. 13547

PROT in arch. n.

Del 12 SET. 2006

P	- Presidente	☐
DS	- Direttore Generale	☐
DA	- Direttore Amministrativo	☐
DT	- Direttore Tecnico	☐
US	- Segreteria Generale	☐
UAS	- Aff. Gen./P.R./Sinistri	☐
UA	- Acquisti/Contratti	☐
UC	- Contabilità/Bilancio	☐
UE	- Esercizio Movimento	☐
UI	- Informatica	☐
UP	- Personale/Retribuzioni	☐
UT	- Tecnico	☐
USP	- Studi/Progetti	☐
UF-PT	- Prodotti Traffico	☐
UF-RG	- Ragioneria/Economato	☐
STQ	- Staff Qualità	☐

Dott. Saverio Creazzo
Presidente Amat SpA
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto

Taranto, 12 settembre 2006

OGGETTO: Nota n. 13506 del 12.09.06 con richiesta di parere in ordine alla nota prodotta dal Commissario Straordinario del Comune di Taranto (prot. 5749 del 31.08.06) con riferimento a quanto contestato al Presidente ed a ciascuno dei consiglieri.

Riscontro la Sua richiesta di parere in oggetto, formulata nell'ambito della convenzione in essere con la società.

Dico subito che l'assemblea (e non il Commissario Straordinario dell'Ente Comunale avente lo status di unico socio) gode, in via esclusiva, del potere di revocare i componenti dell'organo amministrativo (art. 2383 terzo comma c.c.).

A conferma di tale assunto, è utile richiamare l'autorevole giurisprudenza del Supremo Collegio secondo cui: *"La società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché il Comune ne possieda, in tutto o in parte, le azioni: il rapporto tra società ed ente locale è di assoluta autonomia, al Comune non essendo consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società per azioni mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina comunale presenti negli organi della società. Ne consegue che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di annullamento di provvedimenti comunali di non approvazione del bilancio e conseguente revoca degli amministratori di società per azioni di cui il Comune sia unico socio, costituendo gli atti impugnati espressione non di potestà amministrativa ma dei poteri conferiti al Comune dagli art. 2383, 2458 e 2459 c.c. nella specie trasfusi nello statuto della società per azioni, e quindi manifestazione di una volontà essenzialmente privatistica, cosicché la posizione soggettiva degli amministratori revocati - che non svolgono né esercitano un pubblico servizio - è configurabile in termini di diritto soggettivo, dovendo inoltre escludersi la riconducibilità di detta controversia nel novero di quelle attribuite*

alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall'art. 33 d.lg. 80/1998 (novellato dall'art. 7 l. 205/00). Cassazione civile, sez. un., 15 aprile 2005, n. 7799

Alla luce di quanto precede, i riferimenti (al T.U.E.L approvato con D. Lgs. 267/2000 ad ai principi sanciti dalla L. n.241/1990) operati dalla nota del 31 agosto 2006 (prot. n. 5749) del Commissario Straordinario attribuiscono alla questione una dimensione pubblicistica manifestamente estranea alla sua sfera effettiva.

Ben altro sarebbe il caso, affatto differente da quello in esame, in cui il potere di nomina e revoca degli amministratori rivenisse all'Ente comunale direttamente ed autonomamente dalla legge, ossia a prescindere dal suo status di azionista nella società. In tale eventualità, infatti, il potere di nomina e di revoca, senza bisogno di attingere ad una corrispondente norma statutaria (contemplata, invece, all'interno dello statuto Amat), avrebbe la sua fonte legittimante nella diretta previsione di legge. Solo in tale non ricorrente ipotesi, pertanto, il Comune di Taranto avrebbe agito non già nella sua qualità di socio, ma nella sua veste di pubblica amministrazione, esercitando un potere di natura pubblicistica, con conseguente soggezione dei provvedimenti adottati alla disciplina propria degli atti amministrativi. Diversamente si atteggia la situazione societaria dell'Amat atteso che, con riferimento ad essa, il potere di nomina, in astratto disciplinato dalla legge, presuppone il previo esercizio dell'autonomia privata in sede di determinazione nell'atto costitutivo o dello statuto societario. Nella fattispecie concernente l'Amat infatti *"la genesi pattizia e convenzionale del potere nella specie esercitato impone [...] di negare qualsiasi suo carattere pubblicistico ed impedisce, al contempo, di ravvisare nella relativa determinazione gli estremi della cura dell'interesse generale"* (Cons. St., sez. V, 13 giugno 2003, n. 3346)

Le suesposte considerazioni postulano che la comunicazione di avvio del procedimento effettuata dalla nota commissariale ai sensi e nelle forme dell'art. 7 e segg. della L. 241/90 poggia a torto su presupposti pubblicistici, non sussistenti nello specifico caso.

La constatazione in tal senso impone di ricondurre il problema nel suo alveo strettamente privatistico, con il conseguenziale ridimensionamento delle contestazioni della nota commissariale ad espressioni anticipatorie dei motivi che l'assemblea, se previamente ed appositamente convocata sul punto, potrebbe eventualmente utilizzare a supporto del suo statutario potere di revoca.

Tutto ciò svincola i destinatari da ogni soggezione rispetto alla adottata disciplina propria degli atti amministrativi e, quindi, alla valenza del termine concesso loro in base alla erronea prospettazione pubblicistica del rapporto. Tanto perché, nel nostro caso, occorre ripetere che l'organo amministrativo ed i suoi componenti sono chiamati a rispondere privatisticamente del loro operato nei soli confronti dell'assemblea (impregiudicato il controllo dei sindaci e/o revisori). Quello assembleare, nella dimensione privatistico-societaria di cui si è detto, è l'unico momento istituzionale in cui, dibattendosi sulla revoca, dovranno fornirsi le ineludibili motivazioni a supporto della stessa e, per converso, potranno essere articolate le eventuali difese degli interessati che, in caso di revoca, conservano integre tutte le loro ragioni, ivi comprese quelle mai precedentemente esplicitate. Ragioni di difesa che se esternate, ultroneamente o intempestivamente, in solerte risposta all'invito rivolto ai sensi della L. 241/90, darebbero inutile spago ad un procedimento erroneamente avviato, in chiave pubblicistica, da un soggetto diverso dall'assemblea e, come tale, privo di legittimazione al riguardo.

Ciò significa che la verifica del merito delle contestazioni, da parte di ogni singolo interessato, potrà avere effettivo fondamento esclusivamente in occasione dell'apposita assemblea (se e quando sarà convocata) in cui il socio unico dovrà dettagliare e motivare le contestazioni (anche del tutto nuove rispetto a quelle sollevate con l'erroneo avvio del procedimento pubblicistico) da porre a base dell'eventuale atto deliberativo di revoca. Ovviamente la difesa,

necessariamente individuale dei singoli amministratori, sarà soggetta a differenziazioni in ragione della posizione rivestita da ciascuno di essi, anche in rapporto alla decorrenza dell'incarico ed alle peculiarità del suo svolgimento.

In tale ottica, a puro sfondo esemplificativo e senza scendere nella sfera individuale esulante dalla richiesta di parere, va detto che una perdita di bilancio, di per sé, non è fonte di responsabilità degli amministratori in assenza di qualsivoglia incidenza causale della loro condotta.

In ordine alla estrinsecazione del potere di revoca, ai presupposti che lo legittimano ed agli eventuali effetti pregiudizievoli in assenza di giusta causa, sempre senza invadere il campo della sfera di interesse individuale, ritengo di poter aggiungere:

- *La giusta causa della revoca dell'amministratore di società, che ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c. esclude il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno prodotto dall'anticipato scioglimento del rapporto, può derivare anche da fatti non integranti inadempimento, ma richiede pur sempre un "quid pluris" rispetto al mero dissenso (alla radice di ogni recesso "ad nutum"), ossia esige situazioni sopravvenute (provocate o meno dall'amministratore stesso) che minino il pactum fiduciae, elidendo l'affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e le capacità dell'organo di gestione, (Cassazione civile, sez. I, 05 agosto 2005, n. 16526) Conforme: Cassazione civile, sez. lav., 7 agosto 2004, n. 15322)*

- *Le motivazioni, integranti la giusta causa di revoca dell'amministratore, devono essere esplicitate, quantomeno nei loro connotati essenziali, in sede assembleare. Tribunale Milano, 14 febbraio 2004*

- *La revoca di un amministratore è atto liberamente adottabile dall'assemblea "in qualunque momento" ed insindacabile, se non sul piano risarcitorio, quando manchi una giusta causa. Essa pertanto non integra in quanto tale eccesso di potere, non configurando un disegno prevaricatore, volto a conculcare i diritti delle minoranze. Tribunale Milano, 11 dicembre 2003*

- *Sussiste la c.d. "giusta causa oggettiva" di revoca, in presenza di circostanze che, al di fuori di un inadempimento dell'amministratore agli obblighi di legge, non consentono la prosecuzione del rapporto, neanche in via temporanea, operando in modo tale da ostacolare la funzione economico giuridica del rapporto ed impedendo in definitiva alla società di realizzare i propri interessi. Tribunale Napoli, 21 maggio 2001*

- *L'art. 2383 c.c. prevede che gli amministratori siano revocabili dall'assemblea in ogni tempo, senza necessità della giusta causa, che non costituisce un elemento costitutivo della validità, né dell'efficacia della revoca trattandosi di un potere di recesso "ex lege". Tribunale Roma, 7 marzo 2001*

- *La giusta causa che giustifica lo scioglimento anticipato del rapporto può derivare anche da fatti non integranti inadempimento, ma esige situazioni sopravvenute (provocate o meno dall'amministratore) che ledano il "pactum fiduciae". Tribunale Milano, 15 novembre 1999*

- *La facoltà per l'assemblea di revocare, anche senza giusta causa, gli amministratori ha carattere inderogabile e vale sia nei rapporti a tempo determinato che in quelli a tempo indeterminato. Tribunale Milano, 15 novembre 1999*

- *La giusta causa di revoca dell'amministratore può derivare anche da fatti che, pur non integrando inadempimento dei suoi obblighi di gestione, minino il "pactum fiduciae" tra essi e la società. Cassazione civile, sez. I, 21 novembre 1998, n. 11801*

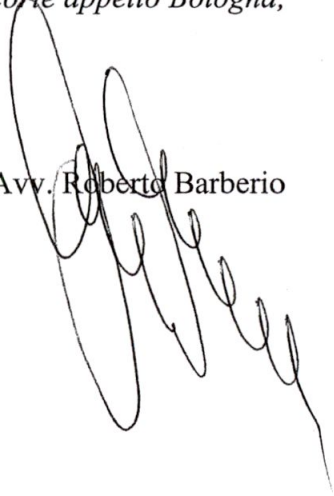
- La revoca dell'amministratore, al pari della nomina, è atto di pertinenza dell'assemblea e, come tale, riferibile alla società, che esprime la propria volontà di rescindere il mandato ad amministrare per il tramite dell'assemblea stessa. Ne deriva che la responsabilità risarcitoria per revoca dell'amministratore senza giusta causa grava esclusivamente sul soggetto revocante, ossia sulla società, in sintonia con le regole generali poste dall'art. 1723 c.c. Invece, una eventuale responsabilità personale dei soci, che concorrono mediante il voto alla formazione della volontà societaria ma non sono autori della revoca, può discendere non dalla disciplina del rapporto di mandato (del quale essi non sono parti), ma dai comuni canoni dell'illecito aquiliano, ove essi compiano con dolo o colpa autonomi atti lesivi dei diritti dell'amministratore. Cassazione civile, sez. I, 21 novembre 1998, n. 11801

- Compete all'amministratore revocato senza giusta causa il risarcimento del danno, che - in mancanza di prova contraria da parte della società - va quantificato nella medesima misura degli emolumenti che quegli avrebbe percepito, ove non fosse intervenuta la revoca. Tribunale Torino, 21 maggio 1996

- Per la ricorrenza di una giusta causa di revoca dell'amministratore rimosso "ante tempus" dal mandato conferitogli, non è sufficiente la semplice esistenza di contrasti rientranti nella normale dialettica del consiglio di amministrazione, occorrendo la prova di specifici comportamenti assunti dall'amministratore revocando in contrasto con la legge o l'atto costitutivo. Corte appello Bologna, 4 marzo 1995.

Con i miei migliori saluti

Avv. Roberto Barberio



OSSERVAZIONI ALLA NOTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI TARANTO - PROT. 5749/Gab. DEL 31/08/2006 - REVOCA AMMINISTRATORI.

1ª questione: CESSIONE AZIONARIA

Si contesta agli attuali amministratori (nominati in data 11/11/2005: Creazzo; Riberti - in data 14/02/2006 Bianco; Citrea; Ranucci; Troncone) di non aver adempiuto a quanto stabilito dal Consiglio Comunale e dalla Giunta in ordine alla cessione della quota maggioritaria del capitale sociale. Nel merito si osserva:

1. il 23 Dicembre 2004 il precedente Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 68 (all. 1) stabilì di avviare le procedure necessarie per la cessione a soggetti diversi dagli enti locali della maggioranza del capitale sociale. Quanto sopra fu rappresentato al Comune di Taranto con nota prot. 25855 del 28/12/2004 (all. 2);
2. il 30/12/2004 la Giunta Comunale con atto n° 865 (all. 3) prese atto di quanto rappresentato dall'AMAT con la deliberazione del C.d.A. n° 68/2004 e stabilì di incaricare l'azienda medesima ad effettuare tutte le procedure necessarie per la cessione del 51% del capitale sociale;
3. in data 10/01/2005 con nota prot. 508 (all. 4) si rappresentò al Rag. Della Torre, consulente aziendale, quanto stabilito dall'AMAT prima e dalla Giunta Comunale poi, in ordine alla cessione azionaria, invitandolo ad effettuare una valutazione del patrimonio netto e del valore di avviamento della società;
4. in data 09/09/2005 con nota prot. 18290 (all. 5) si rappresentava al Sindaco di Taranto che l'AMAT era ancora in attesa di formali comunicazioni dell'ente in ordine alle competenze del Consiglio Comunale relative alla cessione del capitale azionario (es. statuto della nuova società; bozza di atto costitutivo, bando di gara, disciplinare, ecc...). Nel contempo si comunicava che era già pronto uno schema tipo di bando pubblico per la cessione di quota parte del capitale;
5. in data 04/10/2005 con nota prot. 14 (all. 6) il Direttore Generale del Comune di Taranto sollecitava l'azienda all'esecuzione delle procedure finalizzate alla vendita del pacchetto di maggioranza del capitale sociale (cfr. delibera G.C. 865/2004);
6. con nota prot. 20113 del 12/10/2005 (all. 7) riscontrando la nota del Direttore Generale del Comune (n° 14/2005), si confermava la piena disponibilità dell'Azienda ad eseguire le procedure delegate e, nel contempo, si trasmetteva bozza del bando di gara da adottarsi, nonché, relazione di stima del prezzo di cessione delle azioni AMAT redatta dal consulente incaricato. Si coglieva l'occasione per rappresentare al civico ente che, nel frattempo, si erano registrate sentenze della Corte Europea (cfr. c-26/03 del 2005) con le quali si ribadiva l'impossibilità di cessione di azioni di aziende il

cui capitale è detenuto interamente da enti pubblici e che siano, nel contempo, affidatarie dirette (in house) di servizi pubblici;

7. con deliberazione di Giunta Comunale n° 513 del 14/10/2005 (all. 8) si procedeva alla revoca della deliberazione di G.C. n° 865/2004 (cfr. punto 2) nella parte in cui si incaricava l'AMAT di procedere all'esecuzione delle procedure consequenziali alla cessione della maggioranza delle azioni. Tali attribuzioni venivano, con il medesimo atto, trasferite al Dirigente De Benedetto, per l'esecuzione delle quali doveva avvalersi della collaborazione della "Deloitte & Touche". Il Dirigente medesimo era incaricato di eseguire tutti gli atti consequenziali a detto provvedimento giuntale;
8. in data 18/10/2005 con nota prot 435/int (all. 9) il Sindaco comunicava i contenuti della deliberazione di Giunta n° 513/2005, invitando a fornire ogni più ampia collaborazione al Dirigente comunale incaricato, in nome e per conto del Comune di Taranto socio unico dell'AMAT, alla cessione azionaria del pacchetto di maggioranza. Nel contempo, al fine di non creare turbativa al procedimento di vendita azionaria, si invitava l'organo amministrativo dell'AMAT a limitare la propria attività all'ordinaria amministrazione, senza procedere a decisioni, atti ed iniziative che potessero modificare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società;
9. in pari data con nota prot. 20527 (all. 10) si comunicava al Sindaco di aver preso atto di quanto comunicato con la missiva anzidetta e si assicurava la doverosa osservanza delle determinazioni legittimamente assunte dagli organi statutari e di legge, senza interferenze di soggetti non abilitati;
10. con nota n° 64 del 24/01/2006 (all. 11) la Direzione Comunale "Programmazione e Controllo" trasmetteva copia della deliberazione del Consiglio Comunale n° 144 del 16-17 Dicembre 2005 con oggetto "Statuto AMAT s.p.a.- Approvazione Modifiche". Con tale deliberazione, nel dare atto che la Giunta Comunale aveva incaricato il Dirigente De Benedetto (cfr. delibera G.C. 513/2005) a procedere alla cessione della maggioranza del pacchetto azionario AMAT, si considerava necessario provvedere all'adeguamento dello Statuto della società al fine di salvaguardare i diritti del socio pubblico (atto, questo, rientrante tra quelli sollecitati dall'AMAT il 9 settembre 2005 - cfr. punto 4). A maggioranza il Consiglio Comunale deliberava la proposta di modifica degli artt. 18, 19, 21, 29, 45 dello Statuto AMAT, dando "mandato al Sindaco, o suo delegato, di proporre la modifica statutaria in sede di Assemblea Straordinaria della Società"

Da allora né il Sindaco, o suo delegato, né il Dirigente De Benedetto hanno più detto una parola sulla cessione azionaria, ovvero richiesto la convocazione dell'Assemblea Straordinaria per le modifiche statutarie deliberate dal Consiglio Comunale. Anche la nota con cui è stata trasmessa la deliberazione del C.C. 144/2005 non fa assolutamente cenno (né avrebbe potuto) ad adempimento alcuno a carico del Consiglio di Amministrazione AMAT.

Emerge chiaramente, dai documenti richiamati, che il Comune ha avvocato a se la questione connessa alla cessione azionaria del pacchetto di maggioranza AMAT, prendendo, comunque, per buoni gli atti prodotti dalla società medesima (bozza bando di gara e relazione di stima). Comunque, l'intera questione si è praticamente sviluppata quando era in carica il precedente Consiglio di Amministrazione.

2ª questione: PIANO INDUSTRIALE

Si contesta agli amministratori di aver disatteso la richiesta del Commissario Straordinario (a suo dire formulata nel corso di un incontro) di ottenere un piano industriale finalizzato alla riqualificazione della società. Si osserva che:

- A)** in data 10/11/2005 tra Sindaco di Taranto e Presidente AMAT fu sottoscritto un atto d'intesa (all. 12) attraverso il quale il Comune poteva intraprendere una serie di interventi tesi al riequilibrio del bilancio dell'ente;
- B)** in data 05/12/2005 con nota prot. 22891 (all. 13) fu trasmesso al Comune di Taranto il "Piano d'Impresa 2005/2009" adeguato ai contenuti dell'atto d'intesa sottoscritto in data 10/11/2005 tra il Sindaco di Taranto ed il Presidente AMAT;
- C)** in data 06/12/2005 con nota prot. 22981 (all. 14) fu trasmessa al Comune di Taranto l'integrazione al predetto piano d'impresa, concordata con la Dirigenza dell'ente;
- D)** in data 16/17 Dicembre 2005 con deliberazione n° 145 (all. 15) il Consiglio Comunale di Taranto prendeva atto ed approvava l'atto d'intesa del 10/11/2005 nonché il Piano d'impresa 2005/2009. Attraverso questi due documenti il Comune poteva avviare, per la parte relativa alla società AMAT, una serie d'interventi di riequilibrio del proprio bilancio.

Tanto l'atto d'intesa, quanto soprattutto il Piano d'Impresa 2005/2009 (formalmente recepito dal Consiglio Comunale) costituiscono l'unico e possibile piano industriale dell'azienda, conosciuto ed in possesso della Gestione Commissariale del Comune fin dal mese di Aprile 2006.

3ª questione: PERDITA BILANCIO 2005

Il Commissario pone l'accento sulla perdita di esercizio pari ad € 1.911.430,00 registrata nel bilancio 2005. Nel merito si rileva che:

- I,** tale perdita, come ampiamente rappresentato nella relazione gestionale che accompagna il bilancio 2005 (all. 16), è dipesa principalmente da pronunciamenti della Cassazione che ha riconosciuto in favore della Regione Puglia un rimborso di € 1.012.708,00 da parte dell'AMAT a fronte di somme indebitamente trattenute nell'anno 1997.

- II, Il Collegio Sindacale nella propria relazione di accompagnamento al bilancio de quo (all. 17), oltre a chiarire che tale risultato è comunque influenzato negativamente da aspetti non governabili dall'azienda, ha chiaramente indicato che tale esborso potrà essere di misura inferiore a quanto previsto per effetto di accordi transattivi con la Regione stessa. Il verificarsi di tale opzione comporterà, quindi, l'iscrizione nel 2006 di una sopravvenienza attiva;
- III, Con deliberazione n° 39 del 14/07/2006 (all. 18) il Consiglio di Amministrazione ha adottato le linee guida relative alla gestione operativa 2006/2007, attraverso le quali si potrà giungere al pronto riequilibrio di bilancio per il corrente esercizio;
- IV, Con nota prot. 11115 del 14/07/2006 (all. 19) sono state notificate alla gestione commissariale del Comune di Taranto le predette linee guida per la gestione operativa, rappresentando che le medesime saranno aggiornate in coincidenza con i report economici del 30/09/2006 e del 30/12/2006.

E' palese, quindi, che la perdita registrata non è assolutamente imputabile alla gestione di questo Consiglio, sia in termini temporali (2 Consiglieri nominati a novembre 2005 e 4 a Febbraio 2006) sia in termini sostanziali: il sopravvenire di sentenza connessa ad eventi di circa dieci anni orsono, quando l'Azienda era "speciale".

ALL. 1



N° 68 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 68 del 23/12/2004

OGGETTO

LEGGE REGIONALE n° 18/2002 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI – ART. 13 – CESSIONE DI QUOTA PARTE DELLE AZIONI A SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI PUBBLICI. AVVIO DELLE PROCEDURE RELATIVE.

L'anno duemilaquattro, il giorno 23 (ventitre) del mese di Dicembre, alle ore 9.45, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1)	Enzo	MANCO	Presidente	
2)	Domenico	ABRESCIA	Vice Presidente	
3)	Carlo	BOSCHETTI	Componente	
4)	Antonio	CITREA	Componente	
5)	Francesco	IPPOLITO	Componente	
6)	Alberto	MESSINESE	Componente	(ass.)
7)	Antonio	RANUCCI	Componente	
8)	Massimiliano	RUSSO	Componente	(ass.)
9)	Ugo	TRONCONE	Componente	

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- Che con atto unilaterale, ai sensi di legge, il Consiglio Comunale di Taranto con deliberazione n° 9 del 12/01/2001 trasformava l'Azienda Speciale per la Mobilità nell'area di Taranto (AMAT) in Società per Azioni – A.M.A.T. s.p.a. – approvando il relativo Statuto;
- Che con la succitata deliberazione di Consiglio Comunale il capitale sociale della società veniva fissato in Euro 8.400.000,00 pari al fondo di dotazione;
- Che il suddetto capitale sociale veniva attribuito interamente al Comune di Taranto, il quale risulta pertanto socio unico dell'AMAT s.p.a.;
- Che l'art. 115 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 prevede che l'ente pubblico può restare socio unico per un periodo limitato di tempo (anni due);
- Che l'art. 13 della legge regionale n° 18 del 31/10/2002, "Testo Unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale", prevede che la partecipazione di un singolo ente locale a società di T.P.R.L. può essere solo minoritaria;
- Che il medesimo articolo 13 della L.R. n° 18/2002, come da ultimo modificato dall'art. 60 della L.R. n° 14/2004, prevede che entro il 31 Dicembre 2004 devono essere avviate le procedure per la cessione di almeno il 51% del pacchetto azionario;
- Che in tema di trasporto pubblico locale, a norma delle intervenute modifiche legislative, la competenza delle Regioni è piena e prevalente;
- Che sussiste la competenza della Società a promuovere l'allineamento alle disposizioni legislative statali e regionali in materia;
- Che spetta al Comune di Taranto, nella sua qualità di azionista unico della Società, stabilire l'entità della quota parte del pacchetto azionario da cedere a soggetti diversi dagli enti locali, sempre nel rispetto della quota minima prevista dalle disposizioni della legge regionale sopra richiamata;
- Che la cessione a soggetti terzi della maggioranza del capitale Sociale può avvenire attraverso una cessione pura e semplice della maggioranza delle azioni possedute dal socio unico, ovvero attraverso un aumento del capitale sociale da offrire in sottoscrizione a soggetti terzi;
- Che la cessione delle azioni, indipendentemente dalla modalità prescelta, deve avvenire esclusivamente mediante procedure ad evidenza pubblica, giusto quanto disposto dall'art. 13 – comma 3 – della L.R. n° 18/2002;
- Che il prezzo di vendita e/o di sottoscrizione delle azioni deve tener conto del valore del patrimonio netto e del valore di avviamento della Società.

CONSIDERATO:

- Che appare opportuno manifestare al Comune di Taranto la disponibilità della Società ad effettuare, in nome e per conto del Comune stesso, tutte le complesse procedure, prodromiche, connesse e consequenziali, per la realizzazione della cessione della maggioranza del pacchetto azionario;
- Che, a detto fine, occorre rappresentare al Comune la inderogabile urgenza di ottemperare al disposto dell'art. 13 della L.R. 18/10/2002, n° 18.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Valutata la necessità di dover deliberare in merito;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la delibera del Consiglio Comunale di Taranto n° 9 del 12/01/2001;

VISTI lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. n° 18/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di avviare le procedure relative alla cessione a soggetti diversi dagli enti locali della maggioranza del capitale sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge regionale 31/10/2002, n° 18 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Di stabilire che detta cessione potrà avvenire anche attraverso un aumento del capitale sociale da offrire in sottoscrizione esclusivamente a soggetti diversi dagli enti locali.
3. Di stabilire che la cessione del capitale sociale, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n° 18/2002, deve avvenire esclusivamente attraverso procedure ad evidenza pubblica con il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.
4. Di stabilire che il prezzo di cessione delle azioni dovrà tenere conto del valore del patrimonio netto e del valore di avviamento della Società.
5. Di rappresentare al Comune di Taranto la indifferibile urgenza dell'adozione dei provvedimenti necessari, di propria competenza, per ottemperare al disposto legislativo ed in particolare a quanto prescritto dall'art. 13 della L.R. n° 18/2002.
6. Di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a rappresentare al Comune di Taranto la disponibilità a gestire come Società, in nome e per conto del Comune medesimo, tutta la complessa procedura necessaria per una puntuale e corretta attuazione del disposto normativo.

7. Di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a compiere tutte le operazioni, nessuna esclusa, necessarie per dare piena attuazione al presente deliberato, conferendogli a tal fine la più ampia delega, in modo che non possa essergli eccepito alcun difetto di potere e/o mandato, dando sin d'ora per ratificato il di lui operato.

L.C.S.

firmato: **IL SEGRETARIO**
Dr. Cosimo Rochira

firmato: **IL PRESIDENTE**
Enzo Manco

Prot. n° 25855 /P

Taranto li 28/12/2004

Preg.ma Dott.ssa Rossana DI BELLO.
Sindaco di Taranto

Preg.mo On. Michele TUCCI
Vice Sindaco di Taranto
Delegato alle società partecipate

Oggetto: **ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA CESSIONE DI QUOTA PARTE DEL
CAPITALE SOCIALE.**

In esecuzione all'art. 13 della legge regionale n° 18/2002 "Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale", e successive modificazioni ed integrazioni, questa Società deve procedere alla cessione di quota parte del capitale azionario a soggetti diversi dagli enti pubblici locali.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione di questa Società ha adottato nella seduta del 23/12/2004 la deliberazione n° 68, di cui si allega copia.

Con tale atto si è delineato il percorso operativo da seguire, ivi compreso quanto di competenza del Comune di Taranto, azionista unico.

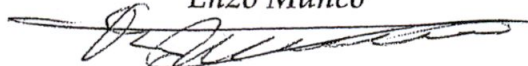
Con l'avvio delle procedure necessarie si ottempererà al disposto dell'art. 13 della legge regionale suddetta che fissa al 31/12/2004 il termine per la cessione di quota parte del pacchetto azionario.

Tanto per quanto di competenza delle SS.LL.

Cordiali saluti

MR

IL PRESIDENTE
Enzo Manco





COMUNE DI TARANTO

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

Legge Regionale n° 18/2002 e successive modificazioni ed integrazioni -
art. 13- Cessione maggioritaria delle azioni a soggetti privati. - Avvio delle
procedure esecutive.-

L'anno duemila QUATTRO il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE
in TARANTO e nel Palazzo di Città, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la
Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

			Presenze	Assenze
DI BELLO	Rossana	Sindaco	=	A
TUCCI	Michele	AssessorePresidente	P	
DI CUIA	Antonio	Assessore	=	A
NEVOLI	Anselmo	Assessore	P	
FUNICIELLO	Clara	Assessore	P	
CONDEMI	Filippo	Assessore	=	A
SCARFATO	Emma	Assessore	P	
BASILE	Emanuele	Assessore	P	
DE NICHILLO	Paolo	Assessore	=	A
BIANCHI	Maddalena	Assessore	=	A
CATANIA	Nicola	Assessore	P	
TORRACO	Savino	Assessore	=	A
INGROSSO	Umberto	Assessore	P	
INFESTA	Nicola	Assessore	P	
DI FONZO	Michele	Assessore	=	A

Partecipa alla seduta il Segretario Generale ^V Dott. Gaetano CALO'

Il Presidente ViceSindaco Dr. Michele TUCCI constatata che l'udienza è valida per
il numero degli intervenuti, invita i componenti alla trattazione della pratica in oggetto
il Sig. Dr. Luigi LUBELLI, Dirigente della Direzione RISORSE FINANZIARIE
ha proposto in data 28/12/2004 l'adozione del seguente atto deliberativo:

IL DIRIGENTE

Premesso che il C.d.A. dell'AMAT S.p.a. con provvedimento n. 68 del 23/12/2004 ha proposto di procedere alla cessione a soggetti privati esercenti l'attività di trasporto di persone della maggioranza delle azioni di cui alla Legge Regionale n. 18/2002, art. 13 e n. 14/2004, art. 60, adottando i provvedimenti necessari;

- Che la normativa regionale prevede che entro il 31/12/2004, devono essere avviate le procedure per la cessione di almeno il 51% del pacchetto azionario;
- Di stabilire che la cessione a soggetti privati esercenti l'attività di trasporto di persone deve avvenire attraverso una cessione pura e semplice della maggioranza delle azioni possedute dal socio unico;
- Che la cessione delle azioni deve avvenire necessariamente tramite procedure ad evidenza pubblica, giusto quanto stabilito dall'art. 13 della L.R. 18/2002, comma 3;
- Che il prezzo di vendita e sottoscrizione delle azioni deve tener conto del valore patrimoniale netto e del valore di avviamento della Società;
- Che con deliberazione di C.C. n. 9 del 12/1/2001 è stato stabilito in 8milioni e 400mila euro il capitale sociale della Società, per cui il prezzo di cessione di almeno il 51% del pacchetto azionario è pari a 4milioni e 284mila euro da stabilire definitivamente all'atto del bando di vendita con un aumento che tenga conto del patrimonio netto, del valore di avviamento della Società, del tasso di inflazione determinatosi dal 12/1/2001 e in ogni caso complessivamente almeno al 15%;

PROPONE

Alla Giunta Comunale di adottare il seguente procedimento:

1. di incaricare l'AMAT S.p.a. di effettuare tutte le procedure connesse e consequenziali
2. per la cessione della maggioranza del pacchetto azionario nei limiti e alle condizioni tutte stabilite nella premessa del presente provvedimento;

IL DIRIGENTE

F.to (Dott. Luigi Lubelli)

LA GIUNTA COMUNALE

Letta la proposta del Dott. Luigi Lubelli, Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la deliberazione del C.d.A. dell'AMAT S.P.A. N. 68 DEL 23/12/2004;

Visto il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con il D.lgs n. 267 del 18/8/2000;

Visto il parere sulla regolarità tecnica e contabile espresso in data 28/12/2004 dal Responsabile della Direzione Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con il D.lgs n. 267 del 18/8/2000; **Dr. Luigi LUBELLI;**

Ritenuto di provvedere in merito;

A voti **unanimi resi ed accertati a norma di legge**

DELIBERA

1. Di prendere atto di quanto detto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. Di incaricare l'AMAT. S.p.a. di effettuare tutte le procedure connesse e consequenziali per la cessione della maggioranza del pacchetto azionario nei limiti e alle condizioni tutte stabilite nelle premesse del presente provvedimento;
3. di dare atto che sono stati espressi i pareri previsti dal D.lgs. n. 267/2000.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere, in considerazione che i termini fissati dalla Legge Regionale, sono ormai prossimi alla scadenza

A voti **unanimi resi ed accertati a norma di legge**

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.lgs n. 267/2000.

Si è redatto il presente verbale che previa lettura e ~~conferma~~ viene sottoscritto.

V.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. G. Calò

IL PRESIDENTE

F.to Dr. M. Tucci

in corso di pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata ~~pubblicata~~ all'Albo del Comune

31 DIC. 2004

15 GEN. 2005

Taranto, li

31 DIC. 2004



IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
(Art. 134 comma 4 T.U. di cui
al Digs. n. 267/2000).

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Taranto, addì

31 DIC. 2004



IL FUNZIONARIO INCARICATO
IL CAPO SERVIZIO
(Anna Maria Rizzoli)

[Handwritten signature]

Prot. n° 508 /P

Taranto lì 10/01/2005

Preg.mo Rag. Roberto DELLA TORRE
Via Plinio, 89
74100 - TARANTO

e.p.c. Preg.mo Dr. Pietro CARALLO
Dirigente Amministrativo

Oggetto: **INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI CUI ALLA NOTA
PRESIDENZIALE N° 02 DEL 08/02/2003.**

Con riferimento ai recenti interventi legislativi, nazionali e regionali, che hanno confermato l'obbligo di procedere, entro il nuovo termine del 31/12/2004, alla cessione di quota parte delle azioni di società di pubblici servizi partecipate da enti locali, il Consiglio di Amministrazione di questa Società ha deliberato l'avvio delle procedure necessarie per detto adempimento, notificando al Comune di Taranto, azionista unico, la proposta relativa agli adempimenti di competenza del civico ente.

La Giunta Comunale di Taranto con deliberazione n° 865 del 30/12/2004, di cui si allega copia, recependo la proposta del C.d.A. di questa Società, ha disposto di incaricare l'AMAT per l'effettuazione delle procedure connesse e consequenziali alla cessione della maggioranza del pacchetto azionario.

Detta cessione dovrà essere caratterizzata dai seguenti elementi:

- Cessione del 51% dell'attuale pacchetto azionario dell'AMAT s.p.a. a soggetti privati esercenti l'attività di trasporto di persone;
- La cessione deve avvenire tramite procedura ad evidenza pubblica;
- Il prezzo di vendita e sottoscrizione delle azioni deve tenere conto del valore patrimoniale netto e del valore di avviamento della Società;
- Il valore del 51% dell'attuale pacchetto azionario (€ 4.284.000,00) andrà incrementato oltre che degli elementi di cui al punto precedente anche del tasso di inflazione determinatosi dal 12/01/2001, in ogni caso tale incremento dovrà essere di almeno il 15%.

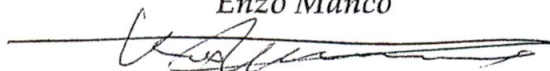
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, ad integrazione dell'originale incarico in oggetto indicato, la S.V. è invitata ad operare una valutazione del patrimonio netto e del valore di avviamento della Società per la determinazione del valore delle azioni da collocare sul mercato, tenendo conto del tasso di inflazione reale registrato a partire dal 12/01/2001.

Per l'attività suddetta potrà avvalersi della consulenza del Prof. Costantino Tassarolo, nonché della Dirigenza Amministrativa e delle competenti unità aziendali deputate alla contabilità e bilancio della Società.

Cordiali saluti.

MR

IL PRESIDENTE
Enzo Manco



TARANTO 8 febbraio 2003

PROT. N. 2/03

Gent.mo
Dott. Roberto Della Torre
Via Plinio, 89
74100 Taranto

OGGETTO: rettifica ed integrazione incarico professionale di cui alla nota
Presidenziale n° 15/03 del 07/01/2003.

In relazione all'incarico professionale di cui all'oggetto ed a seguito di quanto
anticipatoVi personalmente si rappresenta quanto segue:

- Da approfondimenti effettuati in sede Regionale (Assessorato ai Trasporti) ed in sede nazionale (Confservizi) è emerso chiaramente la prevalenza delle disposizioni contenute nella legge regionale n° 18 del 31/10/2002 rispetto ad ogni altra norma ;
- Occorre pertanto adeguarsi a quanto previsto da detta legge;
- Secondo la previsione dell'art.16 della citata legge regionale non è più necessario procedere alla scissione parziale di apposito ramo di Azienda così come invece previsto dall'art. 113 del TUEL, per contro detto art. 16 punto 4/b3 privilegia nell'attribuzione del punteggio in sede di gara le Aziende proprietarie di impianti fissi utili all'esercizio del servizio in gara.

Considerato quanto sopra questa società ritiene di dover modificare il precedente orientamento per rispondere meglio ai requisiti previsti dalla legge regionale ed avere conseguentemente maggiore competitività in sede di gara per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico e pertanto considera superata la ipotesi della scissione del ramo di Azienda.

In base alla nuova normativa e specificatamente da quanto previsto dall'art. 13 punto 2 della legge regionale 18/2002 l'ente pubblico dovrà cedere entro il 31/12/2003 la maggioranza del pacchetto azionario; solo in caso di partecipazione di più enti pubblici la sommatoria delle azioni di proprietà degli stessi potrà raggiungere il 51% del capitale sociale.

La S.V. è incaricato di approfondire tutta la materia ed individuare la procedura più idonea per giungere alla cessione della quota azionaria entro il suddetto termine del 31/12/2003.

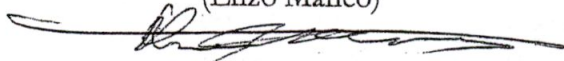
Detto compito sarà svolto in collaborazione con il Prof. Costantino Tassarolo.

La S.V. è altresì incaricato di determinare il valore delle azioni da porre a base per la cessione ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 18/2002.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)



Prot. n° 18290/US

Taranto li 09 Settembre 2005

Preg.ma Dott.ssa Rossana DI BELLO
Sindaco di Taranto

P.h. 9/9/05
[Signature]

Oggetto: **CESSIONE DI QUOTA PARTE DEL CAPITALE SOCIALE.**

Dalla lettura dei quotidiani locali (cfr. Gazzetta del Mezzogiorno del 07/09/2005) apprendo che la S.V. avrebbe indirettamente formulato allo scrivente *"l'invito perentorio a pubblicare entro due mesi il bando di gara per la vendita del 49% delle quote dell'AMAT"*.

Tutto ciò, a detta dell'articolista, sarebbe avvenuto nel corso di una riunione, svoltasi in data 05/09/2005, presieduta dalla S.V. e partecipata dai Capi Gruppo della maggioranza del Consiglio Comunale, nonché dai Segretari Provinciali della Casa delle Libertà.

E' doveroso rammentare che:

- con nota prot. 25855 del 28/12/2005 (che si allega in copia) veniva notificata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione AMAT n° 68 del 23/12/2004 (che si allega in copia) con la quale, in sintesi, si stabiliva:
 1. Di avviare le procedure relative alla cessione a soggetti diversi dagli enti locali della maggioranza del capitale sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge regionale 31/10/2002, n° 18 e successive modificazioni ed integrazioni.
 2. Di stabilire che detta cessione potrà avvenire anche attraverso un aumento del capitale sociale da offrire in sottoscrizione esclusivamente a soggetti diversi dagli enti locali.
 3. Di stabilire che la cessione del capitale sociale, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n° 18/2002, deve avvenire esclusivamente attraverso procedure ad evidenza pubblica con il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.
 4. Di stabilire che il prezzo di cessione delle azioni dovrà tenere conto del valore del patrimonio netto e del valore di avviamento della Società.
 5. Di rappresentare al Comune di Taranto la indifferibile urgenza dell'adozione dei provvedimenti necessari, di propria competenza, per ottemperare al disposto legislativo ed in particolare a quanto prescritto dall'art. 13 della L.R. n° 18/2002.

Com'è agilmente rilevabile dalla deliberazione in questione, nonché dai successivi adempimenti attuati con la nota 25855/2004, l'AMAT è in attesa di ricevere formali comunicazioni da parte di codesta Amministrazione in ordine alle esecuzioni di competenza del Consiglio Comunale.

Ad ogni buon conto, nelle more delle indicazioni del Consiglio Comunale, l'AMAT ha predisposto uno schema tipo di bando pubblico per la cessione di quota parte del capitale sociale. Tale bando andrà, comunque, adattato e adeguato alle indicazioni dell'Azionista Unico.

Tanto è doveroso rappresentare alla S.V. in ordine agli adempimenti finora attuati e su quelli che dovranno essere realizzati, non mancando di ripetere che lo scrivente, unitamente all'intera struttura tecnico-amministrativa dell'AMAT s.p.a., è a Vs. completa disposizione per coadiuvare il civico ente nella valutazione di fattibilità e nella successiva predisposizione di quanto necessario per la realizzazione dell'obiettivo in oggetto.

Restando in attesa, porgo cordiali saluti.

MR

IL PRESIDENTE

Enzo Manco



COMUNE DI TARANTO

COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RISANAMENTO FINANZIARIO

AMAT s.p.a.

Prot. n. 14 del 4/10/05

Prot. In arrivo n. 19582

Del 4 OTT. 2005

P - PRESIDENTE ☒
 VP - VICE PRESIDENTE ☒
 D - DIRETTORE ☒
 DA - DIRIG. AMMINISTR. ☒
 DT - DIRIGENTE TECNICO ☒
 UC - CONTABILITA'/BILANCIO ☐
 UA - CONTRATTI APPALTI ☐
 IU - INFORMATICA ☐
 UE - ESERCIZIO/MOVIMENTO ☐
 UP - PERSONALE ☐
 UAG - AFF. GEN. P.R./SINISTRI ☐
 US - SEGRETERIA ☒
 UT - TECNICA ☐
 UF-PT- UFF. PROD. TRAFFICO ☐
 UF-RG- UFF. RAGIONERIA ☐

e, p.c.

AL SIGNOR VINCENZO MANCO
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA A.M.A.T. SpA

AL SIGNOR DIRIGENTE
DIREZIONE RAPPORTI CON ENTI ED
ISTITUZIONI

LORO SEDI

Oggetto: A.M.A.T. SpA – Cessione maggioritaria delle azioni.

Si invita a provvedere, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Delibera C.C. n. 93 del 23.09.2005 e dalla Delibera G.C. n. 69 del 13.07.2005, alla esecuzione delle procedure relative:

- alla richiesta al Presidente del Tribunale di Taranto per la nomina del perito ai fini della valutazione dei beni ex Stat strumentali all'esercizio dell'attività da Voi svolta;
- alle procedure finalizzate alla vendita del pacchetto di maggioranza, pari al 51% del capitale sociale, da sottoporre all'azionista Comune di Taranto.

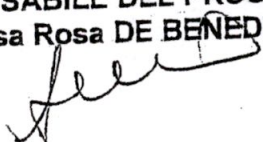
Va rilevato come codesto Consiglio di amministrazione è già in notevole ritardo sulla esecuzione delle procedure affidate con Deliberazione G.C. n. 865 del 30.12.2004.

9079

Vi restituiamo altresì il piano di impresa da Voi predisposto ed inviato all'Ente in data 21.09.2005, affinché apportiate le modifiche e le integrazioni compatibili con la su citata delibera n. 69, e con le osservazioni formulate nel corso dell'incontro del 3.10.2005, con l'invito, una volta modificato, a sottoporre lo stesso al vaglio dell'Amministrazione comunale entro 7 giorni dalla ricezione della presente.

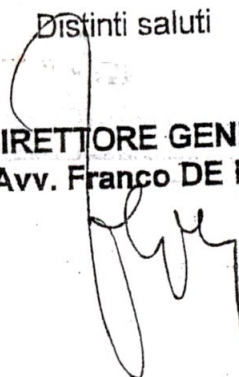
Tanto con l'avviso che, in mancanza dei suddetti adempimenti, l'Amministrazione comunale procederà ad adottare i provvedimenti consequenziali.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Rosa DE BENEDETTO



Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Franco DE FEIS



Prot.20113/P

Taranto 12/10/2005

Preg.ma Dott.ssa Rossana Di Bello
Sindaco di Taranto

e p.c. Avv. Franco De Feis
Direttore Generale Comune di Taranto

e p.c. Dott.ssa Rosa De Benedetto
Dirigente Responsabile del Procedimento

Oggetto: RISCONTRO NOTA COMMISSIONE PER IL PROGRAMMA DI RISANAMENTO FINANZIARIO (prot. n° 14 del 04/10/2005)

Nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT s.p.a e destinatario della missiva, riscontro la Vs. nota del 4.10.05 prot. n.14 con la quale, sono stato invitato a provvedere a taluni adempimenti su cui, qui di seguito, mi soffermo brevemente con spirito costruttivo.

Il primo invito rivoltomi riguarda *"la richiesta al Presidente del Tribunale di Taranto per la nomina del perito ai fini della valutazione dei beni ex Stat..."* Se dipendesse dall'Amat, non esisterebbe alcun ostacolo per offrire la necessaria collaborazione. Ma la soluzione del problema deve tener conto che l'AMAT s.p.a. non è proprietaria dei predetti beni e che, pertanto, una sua richiesta al riguardo non sarebbe assecondabile da alcun giudice.

Il secondo invito riguarda le *"procedure finalizzate alla vendita del pacchetto di maggioranza, pari al 51% del capitale sociale"*. Anche a tal proposito non sussistono ragioni per negare ogni doverosa collaborazione affinché l'azionista sia posto in grado di perseguire tale obiettivo con il massimo frutto e, soprattutto, con la piena consapevolezza delle norme alle quali va fatto riferimento in vista delle scelte da adottare.

A seguito della sentenza della Corte Europea n° c-26/03 del 2005, sono sorti dei dubbi sulla possibilità di cessione delle azioni, stante la circostanza che l'affidamento diretto all'AMAT è avvenuto "in House", secondo quanto previsto dalla legge 326/2003.

Se dovesse essere impedita la vendita, le conseguenze di un comportamento difforme rispetto alla normativa potrebbe causare la revoca dell'affidamento diretto, la qualcosa

avrebbe l'effetto, da un lato, di privare l'AMAT di una risorsa fondamentale per la sua sopravvivenza e, dall'altro, di rendere molto poco appetibile l'acquisto di quote di capitale concernenti una società svuotata del suo motore.

Sulla scorta di ciò, l'Ente azionista valuterà la soluzione del caso per la vendita delle sue azioni.

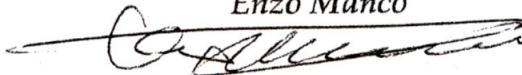
Premesso quanto sopra, non v'è difficoltà a rimettervi, in allegato, la bozza del bando di gara e la perizia predisposti dal consulente incaricato dall'AMAT che, in mancanza di indicazioni di codesto civico Ente, non ha tenuto conto di eventuali patti parasociali che potranno essere contemplati successivamente a Vs. discrezione. Quanto alla perizia di stima, ovviamente, resta impregiudicata la piena facoltà dell'amministrazione comunale di valutarne la congruità.

In tale ottica, quanto al piano d'impresa, è auspicabile, anche qui, che vengano individuate insieme le soluzioni più idonee a garantire contestualmente gli interessi del Comune e della Società che, nel contempo, garantiscano il rispetto dell'invalidabile esigenza di cui ho detto sopra.

L'occasione sarà data dall'incontro di cui mi è stata preannunciata la fissazione a breve.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Enzo Manco



COMUNE DI TARANTO**BANDO DI GARA PER LA CESSIONE
DI AZIONI DELL'AMAT SPA**

Il Comune di Taranto,

PREMESSO

- Che con atto unilaterale, ai sensi dell'art.115 del D.Lgs 18.08.2000 n.267, il Consiglio Comunale di Taranto con deliberazione n.9 del 12/01/2001 trasformava l'Azienda Speciale per la Mobilità nell'area di Taranto (AMAT) in Società per azioni – A.M.A.T. S.p.a. - ;
- Che con la succitata deliberazione di Consiglio Comunale il capitale sociale della società veniva fissato in Euro 8.400.000,00 pari al fondo di dotazione;
- Che il suddetto capitale sociale veniva attribuito interamente al Comune di Taranto, il quale risulta pertanto socio unico dell'AMAT s.p.a.;
- Che l'art. 13 della Legge Regionale n.18 del 31/10/2002 “ Testo Unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”, prevede che la partecipazione di un singolo ente locale a società di T.P.R.L. può essere solo minoritaria;
- Che in tema di trasporto pubblico locale, a norma delle intervenute modifiche legislative, la competenza delle Regioni è piena e prevalente;
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto n. 102 del 22.12.2003 il Comune ha proceduto all'affidamento diretto all'AMAT SpA il servizio di trasporto pubblico locale della città, a norma dell'art. 14, comma 5, lett. c) della legge n. 326/2003;
- Che spetta al Comune di Taranto, nella sua qualità di azionista unico della Società, stabilire l'entità della quota parte del pacchetto azionario da cedere a soggetti diversi dagli enti locali, sempre nel rispetto della quota minima prevista dalle disposizioni della legge regionale sopra richiamata;

VISTI

- La Legge Regionale n.18 /2002 e successive modificazioni ed integrazioni – art. 13 – Cessione maggioritaria delle azioni a soggetti diversi dagli Enti pubblici -;
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

- Il provvedimento n. 68 del 23/12/2004 con il quale il C.d.A. dell'AMAT S.p.A., considerata l'imminenza del termine ultimo del 31.12.2004 previsto dalla legge regionale per l'avvio delle procedure di cessione di una quota del pacchetto azionario, termine poi differito al 31.12.2005 ai sensi della L.R. n° 1/2005, ha deciso di avviare la procedura prevista dall'art. 13 della L. R. 18/2002 attraverso la predisposizione degli atti da trasmettere, poi, all'ente locale per quanto di sua competenza;
- La Delibera del Consiglio Comunale di Taranto n. 69 del 13.07.2005;
- La Delibera del Consiglio Comunale di Taranto n.93 del 23.09.2005;
- La deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Taranto n. 865 del 30/12/2004 con la quale veniva stabilito che:
 1. la cessione a soggetti privati esercenti l'attività di trasporto di persone deve avvenire attraverso una cessione pura e semplice della maggioranza delle azioni possedute dal socio unico;
 2. la cessione delle azioni deve avvenire necessariamente tramite procedure ad evidenza pubblica, giusto quanto stabilito dall' Art. 13 L.R. 18/2002 comma 3;
 3. il prezzo di vendita e sottoscrizione delle azioni deve tener conto del valore patrimoniale netto e del valore di avviamento della Società;
 4. il capitale sociale della società è stato stabilito in Euro 8milioni e 400mila, per cui il valore nominale del 51% del pacchetto azionario è pari a 4milioni e 284mila Euro;
 5. il prezzo di cessione deve essere stabilito definitivamente all'atto del bando di vendita e deve tener conto del patrimonio netto, del valore di avviamento della società, del tasso di inflazione determinatosi dal 12/01/2001;

RENDE NOTO

Che, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Taranto n. 865 del 30/12/2004, in attuazione della Legge Regionale della Puglia n. 18/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, intende cedere il 51% complessivo della partecipazione azionaria nella AMAT S.p.a. (società a capitale pubblico ex art. 115, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

A – ENTE CEDENTE.

Comune di Taranto, Piazza Castello – 74100 - Taranto

B - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

Aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

C - OGGETTO DELLA CESSIONE.

Partecipazione azionaria composta di n. 4.284.000 azioni della AMAT SpA di titolarità del Comune di Taranto, pari al 51 % del capitale sociale per un prezzo a base d'asta pari a Euro 1,36= per ogni azione e a Euro 5.826.240,00= complessivamente .

D - PROFILI SOCIETARI DELLA AMAT SpA.

- 1) La società AMAT SpA (C.F. e P.I. n. 00146330733) è stata fondata in data 01.07.1971, è iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Taranto al n. 00146330733/GR.
- 2) La società ha sede in Taranto, Via C. Battisti, n. 657. La durata è stabilita fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.
- 3) La società ha per oggetto (art. 4 dello Statuto):
 - a) la gestione di servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano di persone e di merci, in proprio e per conto terzi, con qualsiasi mezzo effettuato;
 - b) la gestione di servizi di metropolitana, di idrovie su tutto il territorio nazionale, di collegamento aeroportuale, di gestione di autostazioni ed aree intermodali, di trasporto scolastico, di trasporto di persone disabili, di trasporto funebre, di noleggio con o senza conducente, di car-sharing, di trasporti di interesse turistico, nonché di trasporti speciali "a chiamata", di taxi collettivo, con qualsiasi mezzo effettuati;
 - c) la realizzazione e/o la gestione, sia diretta che in concessione o altra forma di affidamento, di parcometri e parcheggi a pagamento, stradali, chiusi, multipiano;
 - d) la rimozione, custodia, riparazione e revisione di veicoli ed autoveicoli, anche per conto terzi, a norma del Codice della strada, nonché la gestione di impianti semaforici;
 - e) l'istituzione e/o la gestione di agenzie di viaggio;
 - f) la gestione dei servizi connessi, complementari e strumentali a quelli innanzi descritti, riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche.

La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per

il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e, quindi, qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, con tassativa esclusione delle sollecitazioni del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 197 del 5 luglio 1991, delle attività di cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991, e di quelle previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385.

- 4) Il capitale sociale è determinato in Euro 8.400.000,00 ed è suddiviso in n. 8.400.000 azioni dal valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna. Le azioni sono nominative ed indivisibili; ogni azione dà diritto ad un voto.
- 5) Per una più esaustiva valutazione dei profili societari e della composizione del capitale sociale si rinvia allo Statuto, all'Atto costitutivo ed allo schema di ripartizione azionaria del capitale sociale della società che costituiscono parte della documentazione a disposizione dei partecipanti.

E – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE .

1 - Sono ammessi a partecipare alla presente gara soggetti privati esercenti l'attività di trasporto di persone anche tra loro associati ai fini della presente procedura ("Cordata o Cordate"). In tal caso, i soggetti costituenti la Cordata unitamente alla domanda di partecipazione dovranno:

1. Conferire mandato collettivo speciale di rappresentanza al soggetto individuato quale "Capogruppo" il quale esprimerà l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti;
2. Presentare un impegno mediante dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuno di essi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 , a costituirsi, qualora già non lo siano ed in caso di aggiudicazione, in società di capitali o consorzio, che sottoscriverà l'acquisizione della azioni della Società.
3. Impegnarsi, mediante dichiarazione scritta, acchè facciano parte, per almeno cinque anni dall'ingresso nel capitale della Società, tutti ed esclusivamente i componenti del raggruppamento iniziale e che la maggioranza delle quote del raggruppamento sia detenuta dalla Capogruppo;
4. Impegnarsi, mediante dichiarazione scritta, ad adempiere solidalmente con gli altri componenti del raggruppamento, a tutti gli obblighi assunti dallo stesso.

2 - I soggetti privati di cui sopra, dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. Servizi svolti: trasporto di persone su gomma e/o su ferro da almeno cinque anni;

2. Che abbiano facoltà di contrarre con la P.A. e non si trovino, e non siano stati nell'ultimo quinquennio, in stato di fallimento di liquidazione, di amministrazione controllata, cessazione di attività o di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, ovvero a carico dei quali non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure non versino in stato di sospensione dell'attività commerciale;
3. Abbiano adempiuto gli obblighi riguardanti il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori conformemente alle norme dell'ordinamento italiano o di quelle dello Stato in cui sono stabiliti;
4. Abbiano adempiuto gli obblighi tributari conformemente alle norme dell'ordinamento italiano o di quelle dello Stato in cui sono stabiliti;

3 - In caso di Cordata con più partners industriali:

1. il requisito relativo al partner industriale di cui al punto E 2.1 si riferisce ai singoli partners partecipanti alla cordata;
2. i requisiti di cui ai punti E 2.2 - E 2.3 - E 2.4 dovranno essere posseduti da tutti i partecipanti alla Cordata;
3. in caso di Cordata è fatto divieto ai concorrenti, di partecipare in proprio, ovvero tramite società controllate e collegate, alla gara in più di una cordata, ovvero di partecipare in forma individuale, qualora partecipino ad una cordata offerente, pena la non ammissione;
4. in caso di cordata tutte le mandanti assumeranno obblighi solidali nei confronti della Pubblica Amministrazione, e per tutte le attività esperite dal raggruppamento ivi incluso l'obbligo di versamento del capitale.
5. Il possesso dei requisiti va dichiarato con le modalità dell'art. 46 e 47 del D.Lgs. 28.12.2000 n. 445;
6. presso la sede del Comune di Taranto Via _____, n. _____, i soggetti interessati potranno, previa sottoscrizione dell'*Impegno di riservatezza* secondo lo schema allegato al presente bando, ottenere copia della seguente documentazione:
 - Deliberazioni del Comune di Taranto relative all'operazione;
 - Atto costitutivo e Statuto della Società;
 - Bilanci al 31.12.2002 / 31.12.2003/ 31.12.2004 della società AMAT S.p.a.;
 - Contratti di servizio;
 - Piano di impresa approvato dal C.d.A. AMAT in data 2.9.2005;
 - Carta dei servizi.

Per la presente procedura il Comune di Taranto si avvale dell'assistenza della Commissione appositamente nominata.

F – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

1 – La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana come da scheda allegata (ALLEGATO A), dovrà essere debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante del singolo soggetto privato ovvero dal Legale rappresentante mandatario per i raggruppamenti costituiti ovvero da ciascun componente dei raggruppamenti costituendi.

2 – La domanda di partecipazione (ALLEGATO A) dovrà essere contenuta, assieme alla documentazione di cui al successivo punto F 3 in una BUSTA (BUSTA 1) sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura. Tale busta dovrà riportare l'indicazione: *“Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa”*.

3 - Unitamente alla domanda di partecipazione dovranno essere presentate, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 come da scheda allegata (ALLEGATO A):

- a) dichiarazione attestante l'iscrizione nel registro delle imprese o in analogo registro dello Stato di residenza (in caso di soggetto non residente in Italia) con l'indicazione degli elementi societari;
- b) dichiarazione di accettazione incondizionata di tutti i termini e le prescrizioni del presente bando;
- c) dichiarazione attestante l'inesistenza delle condizioni di esclusione di cui al successivo punto K a) del presente bando (art. 12 D.Lgs. n. 157/95 e succ. modificazioni ed integrazioni);
- d) dichiarazione attestante l'inesistenza di rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. con altre imprese partecipanti alla gara;
- e) dichiarazione attestante la regolarità della posizione contributiva, fiscale ed assistenziale;
- f) dichiarazione di espresso consenso al trattamento dei dati forniti all'Amministrazione ed ai propri consulenti ai sensi della Legge 31 dicembre 1996 n. 675;
- g) dichiarazione attestante l'inesistenza di incompatibilità statutaria con la partecipazione nella AMAT Spa;
- h) per i soli raggruppamenti le dichiarazioni di cui ai punti E 1.2–E 1.3–E 1.4.

Dovranno, inoltre, essere presentati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) idonea dichiarazione bancaria attestante la capacità economica e finanziaria del richiedente;

b) attestazione/quietanza dell'avvenuto pagamento della somma versata a titolo di contributo alle spese di procedura per il ritiro della documentazione di cui al successivo punto L;

c) per i soli raggruppamenti costituiti, la documentazione di cui al punto E 1.1 (mandato collettivo speciale a favore della capogruppo).

In caso di raggruppamenti la documentazione e le autocertificazioni sopra indicate dovranno essere fornite da tutti i soggetti raggruppati.

G – OFFERTA.

1 – L'offerta dovrà essere contenuta in due 2 BUSTE separate (BUSTA N. 2 e BUSTA N. 3), sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura:

- BUSTA n. 2 riportante l'indicazione *"Progetto Industriale"*
- BUSTA n. 3 riportante l'indicazione *"Offerta economica"*

2 – La BUSTA N. 2 dovrà contenere un progetto di carattere industriale – sottoscritto dal legale rappresentante del singolo soggetto privato ovvero dal mandatario per i raggruppamenti costituiti ovvero da tutti i componenti dei raggruppamenti costituendi - nel quale, sulla base del Piano di Impresa di cui al punto E 3.7, trovino definizione i seguenti elementi:

1. proposta di sviluppo delle attività di trasporto privato e di attività connesse e/o collegate, con indicazione delle aree di espansione;
2. proposta di ottimizzazione dell'organizzazione strutturale dell'azienda, tenendo presente l'obbligo della conservazione del numero degli addetti in servizio al momento del subentro, con i relativi profili professionali e retributivi individualmente posseduti;
3. proposta di sviluppo delle dotazioni infrastrutturali ed operative dell'azienda con indicazione dell'ottimizzazione delle risorse già disponibili;
4. proposta di ottimizzazione della gestione del trasporto pubblico locale con riferimento a quanto disciplinato, oltre che negli accordi di servizio e nell'ambito delle singole concessioni, nella Carta dei Servizi, con eventuali indicazioni dei tempi e degli importi di riduzione della contribuzione pubblica;
5. bozza di proposta di eventuali patti parasociali tra il Socio pubblico ed il socio privato che non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione e formerà oggetto di trattativa fra il partner privato e l'Ente pubblico ;
6. ogni altra proposta, contributo od apporto ritenuta utile e funzionale al raggiungimento degli obiettivi strategici che il proponente intenda formulare. Per ciascuna proposta di espansione o di ottimizzazione delle risorse aziendali dovrà essere riportata nell'apposito Business Plan proiettato su un arco temporale di almeno un triennio che dovrà includere informazioni riguardanti:

- i tempi di realizzazione
- i possibili canali di finanziamento
- gli investimenti previsti
- le politiche di remunerazione futura del capitale
- la possibile variazione del livello occupazionale

In allegato al Progetto Industriale il concorrente dovrà presentare un elenco (autocertificato ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445) dei servizi prestati negli ultimi tre anni con indicazione del fatturato, delle date e dei destinatari pubblici e privati dei servizi stessi.

Potranno inoltre essere presentate eventuali certificazioni di qualità rilasciate da organismi indipendenti.

3 - La BUSTA N. 3 dovrà contenere:

- a) la proposta di acquisto – sottoscritta dal legale rappresentante, dal mandatario in caso di raggruppamento costituito e da ciascun componente in caso di raggruppamento costituendo – della quota azionaria posta in vendita, pari a n.4.284.000 azioni, al prezzo di Euro 1,36= per azione, comunque non inferiore al prezzo a base d'asta – pena l'esclusione – che viene indicato in Euro 5.826.240,00=.
- b) fideiussione bancaria o assicurativa di ammontare almeno pari al 10 % del prezzo complessivo offerto a garanzia dell' acquisto delle quote azionarie.

L'offerta non è frazionabile, ovvero deve riferirsi all'intero pacchetto azionario in alienazione.

L'offerta dovrà essere vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza del presente bando.

H – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

La domanda di partecipazione, l'offerta e tutti gli allegati dovranno essere redatti in lingua italiana; eventuali documenti emessi da Autorità straniere dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua italiana.

Il Plico contenente le buste nn. 1, 2 e 3 dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi, con l'indicazione “ *Gara per la cessione di azioni della AMAT S.p.A.* ”.

Il Plico dovrà pervenire al Comune di Taranto, via _____, n. _____ - 74100 Taranto - a pena di esclusione, a mezzo del servizio postale di Stato, corriere o mediante consegna a mano, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno _____.

All'interno del Plico dovranno essere contenute, a pena di esclusione, n. 3 buste chiuse e sigillate controfirmate sui lembi, come specificato in precedenza.

I – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE.

A. L'espletamento della selezione per l'individuazione del partner privato di maggioranza della AMAT è affidato ad una Commissione di gara, nominata dal Comune di Taranto.

La Commissione di gara procederà con le seguenti modalità:

Fase preliminare (in seduta riservata)

- La Commissione di gara definirà, qualora ritenuto necessario, in via preliminare ed in seduta riservata, i sub-criteri di valutazione ed il punteggio massimo da attribuire ai singoli sub-elementi di valutazione in relazione al "merito tecnico della proposta" di cui al successivo punto J del presente bando; nel giorno e nell'ora stabiliti la Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà alla comunicazione del risultato della fase preliminare ed all'apertura delle buste:

Prima fase

- Il giorno _____ alle ore _____, presso la sede del comune di Taranto, di via _____, verranno aperte le buste n. 1 (Domanda di Partecipazione e Documentazione) e si procederà alla verifica dell'adeguatezza e della completezza della documentazione allegata; saranno esclusi i partecipanti la cui documentazione non risultasse conforme a quanto previsto dal presente bando;

Seconda fase

- Verranno, quindi, aperte le buste n. 2 (Progetto Industriale) dei soli offerenti che abbiano superato la prima fase della regolarità della documentazione. Il contenuto della busta relativa al Progetto Industriale verrà acquisito dalla Commissione di gara e valutato, in seduta riservata, secondo i parametri di cui al successivo punto J e secondo quanto stabilito nella fase preliminare circa l'eventuale definizione dei sub-criteri e l'attribuzione dei punteggi;

Terza fase

- Verrà quindi in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai partecipanti, reso noto l'esito della valutazione di cui al punto precedente e, sempre in seduta pubblica, verranno aperte le buste n. 3 contenenti l'Offerta Economica e la Commissione di gara procederà ad attribuire il punteggio sulla base dei parametri di cui al successivo punto J;

B. La Commissione di gara, al termine della valutazione delle offerte, redigerà una graduatoria di merito sulla base dei punteggi raggiunti. La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di un'unica offerta.

C. L'Amministrazione provvederà ad aggiudicare provvisoriamente la gara ed a comunicare al soggetto risultato miglior offerente, non oltre 15 giorni dalla seduta mediante lettera Racc. A.R., l'esito della gara e gli adempimenti necessari che l'aggiudicatario provvisorio dovrà effettuare (produzione della documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara). L'Amministrazione, entro i 10 giorni successivi al ricevimento di quanto sopra da parte dell'aggiudicatario provvisorio e sempre che tale documentazione risulti in regola, potrà aggiudicare definitivamente la gara.

D. L'Amministrazione comunicherà, mediante lettera Racc. A.R. da inviare all'aggiudicatario, sia l'aggiudicazione definitiva, sia le modalità e la data di perfezionamento dell'operazione di cessione del pacchetto azionario, data in cui dovrà risultare integralmente versato l'importo offerto in sede di gara, oltre all'intero importo delle spese di procedura di cui al punto M. Qualora l'aggiudicatario non avesse provveduto all'integrale versamento dell'importo offerto e delle spese di procedura entro il termine comunicato, l'Amministrazione provvederà ad escutere la fidejussione di cui al precedente punto G 3b) ed all'aggiudicazione al secondo classificato. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali.

E. Il Comune di Taranto, nell'interesse pubblico e a proprio autonomo e insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dall'iniziativa di dismissione o interrompendo la procedura o non perfezionando la cessione, senza che perciò gli interessati all'acquisto possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa di alcun genere, neppure a titolo risarcitorio.

J- VALUTAZIONE DELL'OFFERTA.

L'individuazione del partner di maggioranza avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale di Taranto, secondo i criteri, i parametri ed i punteggi massimi di seguito riportati:

Merito Tecnico della proposta Max 50 punti

Elementi di valutazione, con eventuale specificazione e punteggio da stabilire in sede di gara dalla Commissione di gara come da punto I a):

▪ sviluppo delle attività di trasporto privato

punti da 0 a 5

▪ sviluppo di attività connesse e/o collegate

punti da 0 a 5

▪ ottimizzazione della gestione del trasporto pubblico locale

punti da 0 a 5

▪ tempi e importi di riduzione della contribuzione pubblica nella gestione del TPL

punti da 0 a 5

▪ organizzazione strutturale, dotazioni infrastrutturali ed operative dell'azienda, ottimizzazione delle risorse disponibili

punti da 0 a 5

▪ tempi di realizzazione

punti da 0 a 4

▪ compatibilità con il sistema di infrastrutture

punti da 0 a 4

▪ livelli occupazionali

punti da 0 a 5

▪ piano degli investimenti

punti da 0 a 4

▪ mezzi di finanziamento

punti da 0 a 4

▪ politiche di remunerazione futura del capitale

punti da 0 a 4

Valore economico della proposta di acquisto max 50 punti

La valutazione economica della proposta di acquisto avverrà mediante l'attribuzione di 0 punti all'offerta pari al prezzo posto a base d'asta e l'attribuzione di 50 punti all'offerta più elevata.

L'assegnazione del punteggio alle altre offerte avverrà come di seguito indicato:

A = base d'asta

B = migliore offerta

C = offerta da valutare

D = punteggio massimo

E = punteggio attribuito

$$D : (B - A) = E : (C - A)$$

$$E = \frac{D \times (C - A)}{(B - A)}$$

K – CAUSE DI ESCLUSIONE.

- a) Non saranno ammesse a partecipare i soggetti che si trovino in condizioni di liquidazione, di fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in qualunque altra situazione equivalente, così come in una delle cause di esclusione previste dall'art. 12 della L. 157/95, così come modificato dal D.Lgs. 65/2000, o nei confronti delle quali sia stato comminato un provvedimento interdittivo ai sensi della L. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni (lotta contro la delinquenza mafiosa);
- b) Costituiscono inoltre causa di esclusione:
- il mancato rispetto delle prescrizioni del presente bando;
 - la presentazione di offerta economica inferiore al prezzo indicato a base d'asta;
 - la presentazione di una offerta per un numero di azioni diverse da quelle poste in vendita dal Comune di Taranto;
 - la presentazione di offerte che prevedano un pagamento, anche parziale, attraverso permuta o altre attribuzioni di beni in natura.

L – DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEI PARTECIPANTI.

- a) Ai soggetti interessati verrà messa a disposizione o consegnata direttamente presso l'ufficio contratti ed appalti del Comune di Taranto, via _____ – 74100 - Taranto, oppure inviata tramite posta prioritaria, dietro richiesta scritta anche via fax, la seguente documentazione, che costituisce la documentazione allegata al presente bando:

1. Atto Costitutivo, Statuto della Società ;
2. Bilancio degli esercizi 2002, 2003, 2004;
3. Piano d'Impresa contenente le linee strategiche di sviluppo ed il Business Plan;
4. Contratti di servizio;
5. Carta dei Servizi;
6. Information Memorandum;
7. Accordi di servizio e contratti per trasporti speciali;

La documentazione di cui sopra verrà messa a disposizione dei partecipanti entro n. 10 giorni dalla pubblicazione del bando. Tale documentazione sarà consegnata, o inviata,

previa esibizione della quietanza di avvenuto versamento di Euro _____, con espressa indicazione, nella causale di versamento, "contributo per le spese di procedura per la selezione del partner privato di maggioranza di AMAT Spa"; detto versamento dovrà essere effettuato presso _____.

- b) Ciascun soggetto interessato potrà, inoltre, richiedere per iscritto al Responsabile del Procedimento, ogni ulteriore chiarimento, comunque non oltre 15 giorni antecedenti al termine stabilito per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al punto H, al seguente indirizzo:
- c) Saranno accettate anche richieste di chiarimenti inviate via fax, purchè ne sia ottenuta conferma di ricezione. Le risposte alle richieste di chiarimento di cui sopra saranno comunicate, anche a mezzo fax, contemporaneamente a tutti coloro che avranno ritirato la documentazione, almeno 10 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione di cui al punto H.
- d) L'Amministrazione, una volta aggiudicata definitivamente la gara, avviserà – in termini e forme libere – gli altri partecipanti ed il Responsabile del Procedimento disporrà la restituzione della fideiussione di cui al punto G 3b).

M – SPESE PER LA PROCEDURA DI GARA.

Saranno a carico del soggetto risultato aggiudicatario le spese relative alla procedura di gara, quantificate in Euro _____.

Il soggetto risultato aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento delle stesse con le modalità stabilite nella comunicazione di cui al precedente punto I d).

Saranno altresì a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, imposte, tasse, relative all'aggiudicazione ed al contratto di compravendita

N – ULTERIORI OBBLIGHI E GARANZIE DI PARTECIPAZIONE

1. Con la presentazione della domanda di partecipazione si intendono accettate tutte le condizioni del bando di gara;
2. La presentazione del presente invito non costituisce sollecitazione all'investimento ai sensi del D Lgs. 24 Febbraio 1998, n.58;
3. Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni della L. 31 Dicembre 1996 n. 675; ai sensi dell'art.10 della medesima legge, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura di cessione delle azioni

della AMAT S.p.a., nonché a consentire lo svolgimento della medesima in tutte le sue fasi. Titolare del trattamento sarà il Comune di Taranto.

O – FORME DI PUBBLICITA'.

Il presente avviso, pubblicato integralmente in data _____ all'albo pretorio della Provincia e del Comune di Taranto, è pubblicato sulla GURI e per estratto sulla GUCE; a decorrere dalla medesima data il bando di gara è riportato sul sito *internet* del Comune di Taranto _____.

L'avviso del presente Bando di gara è inoltre pubblicato su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale _____, e su n. 1 quotidiano a diffusione regionale _____.

IL RESPONSABILE

(_____)

ALLEGATO "A"

GARA PUBBLICA PER LA CESSIONE DI AZIONI DELLA AMAT SPA

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA

(da compilare e sottoscrivere da parte dell'offerente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Comune di Taranto
Via _____, n: _____
74100 Taranto

Gara pubblica per la cessione di azioni della Amat SpA. – istanza di partecipazione alla gara e connessa dichiarazione.

Il Sottoscritto.....

nat_ a il
..... in qualità di(eventualmente) giusta
procura generale/speciale n. rep. del, autorizzato a rappresentare
legalmente la società/impresa con sede legale in
..... Via/Piazza
C.F..... P.I.....

PARTECIPA

alla gara indicata in oggetto come:

impresa/società singola

ovvero

capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio o di un GEIE

ovvero

mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio o di un GEIE

A tal fine valendosi delle disposizioni di cui agli art. 46 e segg. del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1) che l'IMPRESA o SOCIETA' o COOPERATIVA o CONSORZIO è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio (o registro prefettizio) di _____ per _____ la seguente attività _____, ed attesta i seguenti dati (per le imprese o società con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista o Registro dello Stato di appartenenza):

- data di costituzione
- data di iscrizione
- numero di iscrizione
- durata della ditta / data termine
- forma giuridica
- capitale sociale deliberato Euro., sottoscritto Euro, versato Euro.....
- numero dipendenti dichiarati nel 2004
- titolari, soci, direttori, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2) di aver preso completa visione della documentazione indicata nel bando di gara;

3) di accettare incondizionatamente tutti i termini e le prescrizioni del bando di gara;

4) di aver svolto trasporto di persone su (gomma /ferro) a far data da

5) di non trovarsi in condizione di liquidazione, di fallimento, di cessazione di attività, di concordato preventivo o in qualunque altra situazione equivalente; di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 12 della L. 157/95, così come modificato dal D.Lgs. 65/2000;

6) che nei suoi confronti non è stato comminato un provvedimento interdittivo ai sensi della L. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni (lotta contro la delinquenza mafiosa);

7) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con la seguenti imprese: (*denominazione, ragione sociale e sede*)

di trovarsi in situazione di collegamento con le seguenti imprese: (*denominazione, ragione sociale e sede*)

- _____
- _____

ovvero

di non trovarsi in situazione di controllo e/o collegamento con alcuna impresa;

8) di essere in regola con il versamento di contributi previdenziali e assistenziali e con gli obblighi inerenti il pagamento di imposte e tasse, e di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme di contribuzione sociale e irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

9) di essere in regola con il pagamento dei salari e degli stipendi dei lavoratori dipendenti e di applicare i contratti collettivi di categoria;

10) che non esiste incompatibilità statutaria con la partecipazione nella AMAT SpA;

11) (per i soli raggruppamenti costituiti o costituendi)

- di impegnarsi a costituire tra i soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di aggiudicazione della gara, un consorzio con attività esterna ai sensi dell'art. 2612 c.c. o una società di capitali che sottoscriverà le azioni della AMAT SpA;
- di impegnarsi a che facciano parte del Consorzio o della Società, per almeno cinque anni dall'ingresso nel capitale della Società, tutti ed esclusivamente i componenti del raggruppamento iniziale e che la maggioranza delle quote del Consorzio o della società sia detenuta dalla Capogruppo;
- di impegnarsi ad adempiere, solidalmente con gli altri componenti, a tutti gli obblighi assunti dal Consorzio o dalla società, ivi incluso l'obbligo di versamento del capitale.

12) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi dalla scadenza del bando;

13) di rilasciare espresso consenso al trattamento dei dati forniti all'Amministrazione ed ai propri consulenti ai sensi della Legge 31 dicembre 1996 n. 675;

14) che non aver presentato offerte in più di un RTI o consorzio, ovvero individualmente ed in raggruppamento o consorzio;

(I raggruppamenti costituiti dovranno presentare atto di costituzione dello stesso – in originale o in copia conforme all'originale – con mandato collettivo alla rappresentanza a favore della capogruppo)

TUTTO CIO' DICHIARATO

In caso di aggiudicazione, il sottoscritto si impegna:

- **ad accettare espressamente l'Atto Costitutivo e lo Statuto della AMAT Spa.**

Il sottoscritto dichiara, altresì, che l'offerta è contenuta nelle due buste separate contraddistinte dai numeri 2 e 3 nel rispetto di quanto previsto dal punto G. del bando di gara.

Data _____

Timbro dell'impresa/società/cooperativa/consorzio e
Firma del Titolare/Legale rappresentante

N.B.

PENA LA NON AMMISSIONE ALLA GARA, alla dichiarazione di cui sopra in carta libera non autenticata va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità temporale al momento di apertura della gara.

SCHEMA DI IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

Spett.Le

Comune di Taranto

Via _____, n. _____

74100 Taranto

PROCEDURA DI GARA PER LA CESSIONE DI AZIONI DELL'AMAT S.P.A. NELLA MISURA DEL 51% DEL CAPITALE SOCIALE E DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TARANTO

IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA.

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto ed al nostro interesse a prender visione del materiale necessario agli opportuni approfondimenti, prendiamo atto che tutto il materiale che ci sarà fornito, sia in forma scritta che oralmente, relativo all'operazione in oggetto ed alla AMAT S.p.a., ci è reso disponibile al solo scopo della predisposizione della domanda di partecipazione e, successivamente, dell'eventuale Offerta relativa a quanto in oggetto ed è da considerarsi informazione riservata.

Saranno considerate riservate tutte le informazioni, non pubbliche o pubblicamente disponibili, riferite alla AMAT S.p.a. e al Comune di Taranto, che ci saranno fornite e/o che sono state o verranno da noi in qualunque altro modo acquisite nell'ambito della procedura o a qualsiasi altro titolo.

Con la presente pertanto ci impegniamo a mantenere il più stretto riserbo sull'operazione in oggetto e sulle informazioni riservate, in particolare obbligandoci a:

- non utilizzare le informazioni riservate, con particolare riferimento alle informazioni di carattere contabile, commerciale e giuridico, per altri fini diversi dalla procedura di gara e predisposizione dell'offerta relativa a quanto in oggetto;
- non divulgare le informazioni riservate a terzi ad eccezione degli amministratori e dei dipendenti della nostra industria direttamente impegnati nell'operazione e dei nostri diretti consulenti legali, fiscali o finanziari, assumendoci in proprio ogni responsabilità e garantendo la conoscenza ed accettazione del contenuto del presente impegno alla riservatezza da parte di tali soggetti;
- non rilasciare, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione, alcun comunicato o annuncio riguardo all'esame o ai contenuti delle informazioni riservate e del progetto;
- restituire su Vostra richiesta tutte le informazioni riservate fornite (incluse tutte le fotocopie utilizzate per esigenze di ufficio da amministratori, dipendenti e consulenti), nonché distruggere tutte le note interne, analisi e documenti relativi a quanto in oggetto, sia su carta che su supporto informatico, nel caso in cui l'operazione non fosse conclusa a nostro favore;
- non contattare né direttamente né indirettamente (salvo specifica autorizzazione scritta da parte del Responsabile del Procedimento) amministratori, dipendenti e collaboratori della AMAT S.p.a. né del Comune di Taranto, fatta eccezione per il Responsabile del procedimento, fatti salvi i contatti che non violino il nostro impegno alla riservatezza e che siano compresi nella nostra ordinaria amministrazione.

Il divieto di diffondere, trasmettere, comunicare, annunciare e/o divulgare le informazioni riservate riguarda tutti coloro, nostri dipendenti, nostri consulenti e terzi, che siano da noi coinvolti, anche su

singoli aspetti, nella procedura, ferma restando la facoltà del Comune di Taranto di autorizzare la divulgazione in tutto o in parte delle informazioni riservate.

Nel caso in cui, per legge o regolamento, ovvero su legittima richiesta delle competenti Autorità, fosse necessario consegnare e/o rendere noto a terzi dette informazioni riservate, ci obblighiamo ad interpellare sollecitamente il Comune di Taranto al fine di giungere ad un accordo riguardo i tempi ed i contenuti di qualsiasi diffusione, trasmissione, comunicato, annuncio o divulgazione delle informazioni riservate. Nel caso in cui, per motivi legali, le informazioni riservate debbano essere rese pubbliche, un'immediata comunicazione di tale circostanza dovrà essere da noi effettuata al Comune di Taranto, perché ne possano essere valutate le possibilità e modalità di diffusione.

Gli impegni e gli obblighi relativi alla riservatezza di dette informazioni si riferiscono anche ad eventuali analisi, sintesi, studi e/o deduzioni che siano da noi predisposti o elaborati nell'ambito della procedura o in qualsivoglia circostanza.

Prendiamo atto ed accettiamo che nessuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, è fornita dal Comune di Taranto riguardo alla completezza ed alla correttezza delle informazioni riservate e che il Comune non assume nessuna responsabilità per l'uso che noi facciamo di tali informazioni, nonché per ogni decisione che in base ad esse venisse da noi assunta.

Il presente impegno alla riservatezza sarà regolato dalla legge italiana. Il foro competente per ogni eventuale controversia sarà il Tribunale di Taranto.

_____ li _____

timbro e firma

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ALL. 7B

**STUDIO DI CONSULENZA
RAG. ROBERTO DELLA TORRE**

Revisore contabile
Via Plinio, 89 - 74100 - TARANTO
Tel. 099.735.49.15 / Fax 099.736.07.16
e-mail dellatorre@sincon.it
P.I. 01044630737

RELAZIONE DI STIMA

**PREZZO CESSIONE 51% PACCHETTO AZIONARIO
AMAT S.P.A. - TARANTO -**

Taranto, 30 Settembre 2005

Relazione di stima per la determinazione del valore del 51% del pacchetto azionario della società AMAT S.p.a. da collocare sul mercato.

Con nota prot. N. 508/P del 10.01.2005, il Presidente della Società AMAT S.p.a. – con sede legale in Taranto alla via C. Battisti, 657, in esecuzione della delibera della Giunta Comunale di Taranto n. 865 del 30.12.2005 ed in estensione al rapporto professionale in essere incaricava il sottoscritto di:

Procedere alla determinazione del valore del 51% del pacchetto azionario da collocare sul mercato tenuto conto:

- a) Del patrimonio netto dell'azienda;
- b) Del valore di avviamento;
- c) Del tasso di inflazione reale registrato a partire dal 12.01.2001

L'incarico andava svolto in raccordo con la Dirigenza Amministrativa e con gli uffici aziendali deputati alla contabilità ed al bilancio della Società..

Preliminarmente è stata acquisita tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico:

- Delibera di trasformazione della Azienda Speciale AMAT in AMAT S.p.a. (delibera del Consiglio Comunale di Taranto n. 9 del 12.01.2001);

- Relazione di stima del perito Dott. A. Castellaneta incaricato dal Presidente del Tribunale di Taranto ex art. 2343 c.c. consegnata in data 03.10.2001;
- Relazione del Dott. Baldassarre Cimmarrusti redatta ai sensi dell'art. 2343 c.c. II comma, in data 21.03.2002;
- Verbale n. 10 del 02.04.2002 del Collegio Sindacale della AMAT S.p.a.;
- Delibera n. 27 del 27.03.2002 del C.d.A. della AMAT S.p.a.;
- Contratto di servizio stipulato tra il Comune di Taranto e la società AMAT S.p.a. in data 20.01.2004;
- Bilancio di esercizio della AMAT S.p.a. al 31.12.2001;
- Bilancio di esercizio della AMAT S.p.a. al 31.12.2002;
- Bilancio di esercizio della AMAT S.p.a. al 31.12.2003;
- Bilancio di esercizio della AMAT S.p.a. al 31.12.2004;
- Delibera n. 68 del 23.12.2004 della AMAT S.p.a.;
- Delibera n.865 del 30.12.2004 del Consiglio Comunale di Taranto;
- Delibera n.69 del 13.07.2005 del Consiglio Comunale di Taranto;
- Delibera n.93 del 23.09.2005 del Consiglio Comunale di Taranto;
- Piano industriale 2006/2008 approvato dal C.d.A. della AMAT S.p.a.in data 02.09.2005.

PATRIMONIO NETTO

Al fine di operare la valutazione sul patrimonio netto si è ritenuto di poter procedere attraverso la verifica dei documenti contabili e questo perché, così come evidenziato nell'elenco della documentazione acquisita, vi sono già, agli atti dell'azienda, due relazioni di stima relative al patrimonio aziendale:

- 1) Relazione di stima del 03.10.2001 redatta dal Dott. A. Castellaneta, in qualità di esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Taranto;
- 2) Relazione di stima del 21.03.2002 redatta dal Dott. B.Cimmarrusti, in qualità di esperto nominato del C.d.A. dell'AMAT S.p.a. ai sensi dell'art. 2343 c.c. II comma.

A seguito di dette relazioni, il C.d.A. dell'AMAT S.p.a. con Delibera del 27.03.2002, procedeva alla determinazione del patrimonio netto ex art. 2343 c.c. fissandolo in Euro 11.350.892,48 (Lit. 21.978.392.589).

Detta delibera riportava il parere favorevole del Collegio Sindacale come da verbale n. 10 del 02.04.2002.

Partendo da questo dato certo, si è dunque proceduto a verificare che, negli esercizi 2002-2003-2004, le risultanze contabili rispecchiassero in termini reali il valore dei beni materiali:

immobilizzazioni, scorte, crediti, liquidità; delle variazioni intervenute; della congruità degli ammortamenti.

Tale indagine ha potuto accertare la rispondenza dei dati contabili alla consistenza fisica dei beni materiali.

E' stato accertato, altresì, il rispetto della normativa in ordine al criterio di determinazione degli ammortamenti.

In considerazione di quanto sopra esposto si può attestare che il patrimonio netto al 31.12.2004 rilevato nel bilancio di esercizio ed ammontante ad Euro 9.477.741,00 risponde al valore patrimoniale dell'azienda.

VALORE PATRIMONIALE

E uro 9.477.741,00

=====

AVVIAMENTO

Le problematiche che si pongono al valutatore per la determinazione del valore di avviamento riguardano in particolare l'ipotesi di impresa funzionante, cioè funzionante in sede di gestione normale volta alla produzione del reddito.

E' noto che il capitale d'azienda, inteso nell'accezione più elementare, come complesso di beni a disposizione dell'imprenditore in un determinato momento, si presta ad una varietà di interpretazione e di valutazione, in rapporto alla molteplicità dei fini conoscitivi che vogliono raggiungersi.

E' evidente che la valutazione di una azienda funzionante come complesso unitario e produttivo, non può non farsi se non calcolando il suo presumibile reddito futuro.

Da un punto di vista teorico, è questo il procedimento economico contabile logico di valutazione di un'azienda considerata in sede di funzionamento normale, volto alla produzione del reddito, che debba essere ceduta.

Mentre sul piano teorico vi è vasta concordanza di tesi tra gli esperti del settore, la determinazione dei criteri per stabilire il valore di avviamento, costituisce da sempre elemento di acceso dibattito.

Nel caso che ci occupa, oltre alle note problematiche inerenti la determinazione dell'avviamento, si è dovuto considerare il regime in cui opera l'AMAT S.p.a.

Essa, infatti, agisce in regime speciale di concessione del trasporto pubblico locale.

Tale circostanza, se da un lato garantisce la certezza sulla continuità dell'azienda per un congruo periodo di anni (e specificatamente sino al 31.12.2012 come da contratto di servizio stipulato con il Comune di Taranto in data 20.01.2004), dall'altro pone dei vincoli rigidi alla autonomia aziendale che, essendo soggetta a normativa speciale di settore, non può esercitare la propria discrezionalità poiché, proprio in applicazione della normativa di settore testè richiamata, non ha la possibilità di determinare liberamente i prezzi al pubblico del servizio.

Oltre alle difficoltà esplicitate, in ordine alla valutazione dell'avviamento, occorre anche considerare che per effetto di esplicita norma del contratto di servizio, negli esercizi considerati, vi è stata l'impossibilità di realizzare utili poiché le economie sono state utilizzate per diminuire i corrispettivi previsti da parte del Comune di Taranto per la gestione di linee non economiche ma socialmente utili.

La presenza di tali problematiche, ha portato chi scrive, a chiedersi se, per l'azienda in questione, poteva essere comunque ipotizzato un valore di avviamento.

La risposta a detto quesito è stata positiva e questo in considerazione del fatto che, anche in presenza delle su indicate circostanze, è innegabile che, anche per l'AMAT S.p.a., la valutazione globale non potrà prescindere dal considerare l'azienda come un aggregato di beni materiali ed immateriali.

Considerato infatti che:

- I beni materiali sono necessari per creare una struttura capace di realizzare materialmente il ciclo produttivo e che essi sono costituiti da:

- 1) Immobilizzazioni

2) Scorte

3) Crediti

4) Liquidità

➤ I beni immateriali sono necessari per organizzare la struttura in modo che il ciclo produttivo si realizzi economicamente, sotto controllo finanziario garantendo lo sviluppo futuro e che essi sono costituiti da:

1) Efficiente organizzazione

2) Esperienza accumulata

3) Buon nome goduto

e considerato che la presenza di entrambe le tipologie di beni può essere rinvenuta nella azienda de quibus, possiamo legittimamente concludere, pur in presenza delle difficoltà rappresentate, che l'azienda ha un valore di avviamento che deve essere considerato.

L'avviamento è esattamente il valore che si attribuisce alla felice aggregazione di tali due elementi ed è innegabile che nella AMAT S.p.a. tale aggregazione vi sia.

Passando ora alla disamina del criterio adottato per effettuare la corretta valutazione dell'avviamento, diciamo subito che esso si basa sul presunto reddito conseguibile dall'azienda nel prossimo futuro.

L'azienda normale ricava un reddito normale che si limita a compensare:

a) Il capitale investito;

b) Il rischio corso

L'azienda avviata, invece, ricava un surplus di redditività rispetto a quella normale.

Partendo da questo principio, al fine di valutare il grado di efficienza dell'azienda, si è proceduti ad una indagine sulla redditività media delle aziende di trasporto pubblico locale operanti nella Regione Puglia.

Per redditività delle aziende di trasporto pubblico locale si è assunto il parametro previsto dalla Regione Puglia per il quale la redditività è rappresentata dal rapporto tra costi e ricavi del traffico.

Il dato ottimale previsto dalla normativa di settore è indicato, tra costi e proventi, al 35%.

Il rapporto al 31.12.2004 per l'AMAT S.p.a. è del 32.76% come da bilancio al 31.12.2004.

Per determinare la media Regionale sono stati acquisiti i dati relativi alla redditività delle seguenti aziende che operano nella Regione Puglia:

➤ CTP - TARANTO	<i>redditività</i>	27.56%
➤ SITA - SPA	<i>redditività</i>	33.40%
➤ STP - LECCE	<i>redditività</i>	28.50%
➤ STP - BRINDISI	<i>redditività</i>	21.89%
➤ AMATB - BARI	<i>redditività</i>	28.39%
➤ AMAT - TARANTO	<i>redditività</i>	32.76%

MEDIA REGIONALE =

$$\frac{172.50}{6} = 28.75\%$$

I dati sono stati rilevati dai Bilanci di esercizio al 31.12.2004 delle aziende indicate.

Da quanto sopra riportato si evidenzia che l'AMAT S.p.a. di Taranto ha un rapporto di redditività superiore alla media regionale di 4.01%.

Tale dato di crescita, inoltre, risulta costante, infatti dobbiamo sottolineare che già a partire dal biennio 2001/2002, come riportato nel rapporto della Corte dei Conti - Sezione per la Puglia relativo alla *"Indagine di controllo sulla gestione del trasporto pubblico locale in Puglia"* -, mentre la media regionale di redditività delle aziende operanti nel settore era del 25.47%, quella della AMAT S.p.a. era del 26.07% e dunque registrava un surplus di redditività pari allo 0.60%.

Nel 2004 questo surplus di redditività, come già detto, è passato al 4.01%, facendo registrare un rapporto di crescita costante.

Quanto sino ad ora detto dimostra una capacità dell'AMAT S.p.a. di incrementare la propria produttività e questo proprio per effetto di quella felice armonizzazione tra beni materiali ed immateriali a cui si è fatto riferimento in precedenza.

CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELL'AVVIAMENTO

Un criterio attendibile per la determinazione dell'avviamento è quello di calcolarlo attualizzando i surplus di reddito conseguibili dall'azienda negli anni futuri per il periodo in cui l'avviamento farà sentire i suoi effetti positivi.

Il criterio della durata ridotta del reddito di avviamento è ritenuto, generalmente, il più oggettivo.

Tale criterio, infatti, pur partendo da constatazioni estremamente concrete, ne elabora le risultanze con procedimenti di matematica finanziaria ottenendo valori attendibili.

Secondo tale criterio, il valore globale dell'azienda risulta da due quote:

- Il valore patrimoniale relativo ai beni materiali;
- Il valore di avviamento derivante dal fatto che i beni immateriali – se felicemente aggregati ai beni materiali – creano oltre al reddito normale un surplus di reddito.

Prendendo a base la percentuale di surplus di redditività rispetto a quella media Regionale (nel nostro caso il 4.01%) e moltiplicando la stessa per l'ammontare dei ricavi del traffico e complementari, che è pari a Euro 10.105.638,25, si ha un surplus di reddito riferito all'anno 2004:

Euro	10.105.638,25 * 4,01%	= Euro 405.236,13
------	-----------------------	-------------------

La somma di Euro 405.236,13 rappresenta il surplus di reddito annuo.

Occorre ora stabilire il futuro numero limitato di anni in cui l'avviamento farà sentire i suoi benefici.

Tenuto conto del tipo di azienda in esame, di quanto previsto dal codice civile in tema di ammortamento, della validità triennale (2006/2008) del piano industriale approvato dall'azienda in data 02.09.2005, si ritiene che il dato più congruo da assumersi sia quello di ANNI 3 (tre).

Il tasso di attualizzazione, tenuto conto dell'andamento del mercato finanziario, del tasso di rendimento dei titoli di Stato, del tasso di riferimento EURIBOR, può essere indicato nel 10%.

Moltiplicando il surplus di reddito medio annuo per i coefficienti di attualizzazione al 10%, e di cui alla acclusa tabella, si ha:

I Anno	Euro	$405.236,13 * 0.9091$	= Euro	368.400,17
II Anno	Euro	$405.236,13 * 0.8264$	= Euro	334.887,14
III Anno	Euro	$405.236,13 * 0.7513$	= Euro	304.453,91

totale	Euro	1.007.741,22
--------	------	--------------

La somma di Euro 1.007.741,22, rappresenta il valore attualizzato del surplus di reddito nel periodo considerato.

Detta somma, arrotondata a 1007.740,00, costituisce l'entità di incremento del valore a titolo di avviamento.

VALORE DI AVVIAMENTO	Euro	1007.740,00
		=====

TASSO DI INFLAZIONE DAL 12.01.2001

Tra i parametri indicati dalla delibera della giunta n. 805/04, vi è anche quello del tasso di inflazione determinatosi dal 12.01.2001, data di costituzione della AMAT S.p.a.

Ancorché non esplicitato, evidentemente, il tasso di inflazione va riferito al capitale nominale, stabilito in Euro 8.400.000,00.

In relazione a detto parametro, si osserva che lo stesso appare inusitato; infatti, nella prassi e secondo i principi contabili generali prevalenti, per la determinazione del valore di una azienda non si tiene conto del tasso di inflazione determinatosi dall'epoca della sua costituzione al momento della cessione della stessa società o di parte del capitale sociale.

Tuttavia, l'utilizzo di tale criterio, appare comunque legittimo poiché il proprietario delle azioni può determinare liberamente il prezzo al quale cedere le azioni stesse.

Il rilievo che potrebbe effettuarsi non è in ordine alla legittimità del parametro indicato, bensì in ordine ai riflessi che lo stesso potrebbe avere sulla congruità del prezzo e quindi sulla possibilità di trovare rispondenza sul mercato.

Dai dati ISTAT, si evince che, assunta come base cento si ha:

INDICE GENNAIO 2001 113.9

INDICE AGOSTO 2005 125.8
(ultimo dato disponibile)

il coefficiente di rivalutazione risulta essere 1,1045.
(i dati sono stati rilevati tramite internet, fonte ISTAT).

Sulla base del coefficiente di rivalutazione si ha:

Capitale Sociale Euro 8.400.000,00 *

*

Coefficiente di rivalutazione 1,1045

Capitale rivalutato Euro 9.277.800,00

L'incremento del valore per effetto della rivalutazione è pari a:

Euro 9.277.800,00 -

Euro 8.400.000,00 =

Euro 877.800,00 (incremento valore per rivalutazione)

INCREMENTO VALORE per

RIVALUTAZIONE Gennaio 2001/Agosto 2005

Euro 877.800,00

=====

VALORE DEL PREZZO DI CESSIONE DEL 51% DELLE AZIONI

VALORE PATRIMONIO NETTO	Euro	9.477.741,00
VALORE AVVIAMENTO	Euro	1.007.740,00
INCREMENTO VALORE per RIVALUTAZIONE	Euro	8.778.800,00
Totale	Euro	11.363.281,00
		=====

Il valore totale dell'azienda secondo i parametri indicati dal Comune di Taranto, socio unico cedente delle azioni, ammonta a:

Euro 11.363.281,00.

Per determinare il valore di cessione di ogni singola azione occorre dividere:

Valore azienda	<u>11.363.281,00</u>
Numero delle azioni	8.400.000,00

Valore singola azione Euro 1,36

Il prezzo di cessione del 51% del pacchetto azionario, pari a n. 4.284.000 azioni, risulta essere il seguente:

*Numero azioni da cedere * Valore singola azione*

4.284.000 * Euro 1,36 = Euro 5.826.240,00

CONCLUSIONI

Sulla base di tutto quanto sopra esposto il :

PREZZO DI CESSIONE DEL 51% DEL PACCHETTO AZIONARIO AMAT

S.P.A. PARI A N. 4.284.000 AZIONI

può essere indicato in:

Euro 5.862.240,00

=====

Taranto, 30 Settembre 2005

firmato

Rag. Roberto Della Torre

COMUNE DI TARANTO

ALL. 8

GIUNTA COMUNALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 18/2002 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - ART. 13 - **CESSIONE MAGGIORITARIA DELLE AZIONI A SOGGETTI PRIVATI. REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 865 DEL 30.12.2004**

SINDACO:

Dott.ssa DI BELLO R.

VICE SINDACO:

Dott. TUCCI M.

ASSESSORI:

D'AMBROSIO G.

PERIPERO FUNICIELLO C.

PASTORE V.

Pubb. SSR. SCARFATO E.

BASILE E.

ROSSANO A.

PAPALIA V.

INGROSSO U.

FORLEO A.

Sarile DELIBERO F.

GENTILE A.

DI CUIA M.

Immediata eseguibilità

IL SEGRETARIO

Proposta predisposta 13/10/2005

DAL DIRIGENTE Dott.ssa Rosa De Benedetto

VISTO L'ASS.RE AL RAMO in data 13/10/05

Pervenuta alla Direzione AA.GG. - Servizio Giunta

in data 14 OTT. 2005

VISTO L'ASS.RE AA.GG in data

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, in fase istruttoria, ai sensi dell'art. 49 1° comma del TU. di cui al D. Leg. 267/2000 i seguenti pareri:

• in ordine alla regolarità tecnica:

Parere Favorevole

Data

13/10/2005

Firma il Responsabile

IL DIRIGENTE

D.ssa Rosa De Benedetto

• in ordine alla regolarità contabile:

Parere

Data

14/10/05

Firma il Responsabile

• Il Direttore Generale:

Parere di conformità alla normativa vigente e di coerenza agli indirizzi e agli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo

Data

14/10/05

Firma

per l'attestazione della copertura finanziaria vedi retro.

Il Sig. Dott.ssa Rosa De Benedetto, Dirigente della Direzione Responsabile del Procedimento

ha proposto in data 13/10/2005 l'adozione del seguente atto deliberativo

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DELLA COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
DI RISANAMENTO FINANZIARIO**

Premesso

- Che, con Deliberazione di G.C. n. 865 del 30.12.2004, si stabiliva di incaricare l'AMAT S.p.A. di effettuare tutte le procedure connesse e conseguenziali per la cessione del 51% del pacchetto azionario della società medesima, secondo le modalità stabilite dalla legge;
- Che l'AMAT S.p.A., con nota prot. n. 20113/P del 12.10.2005, in riscontro alla richiesta di questa Commissione (prot.n. 14/4.10.2005), trasmetteva la bozza del "Bando di gara per la cessione di azioni" e la perizia di stima per la determinazione del valore del 51% del pacchetto azionario da collocare sul mercato;
- Che, con Deliberazione di C.C. n. 93 del 23.09.2005, il Consiglio comunale ha approvato la manovra di riequilibrio per l'anno 2005, così come previsto dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Che, con il medesimo atto, il Consiglio comunale ha fatto proprie le risultanze della relazione sulla "Ricognizione sullo stato di realizzazione dell'attività programmatica e verifica degli equilibri" elaborata dalla Direzione Risorse Finanziarie con la consulenza della Deloitte e Touche SpA;
- Che da tale relazione, di dettaglio rispetto alla manovra di riequilibrio per l'anno 2005, si rileva la necessità di procedere con la massima urgenza alla vendita del pacchetto azionario di maggioranza dell'AMAT SpA, stimato prudenzialmente in € 4,5 milioni;

Ritenuto

Che, per quanto sopra detto, occorre revocare la Delibera di G.C. n. 865 del 30.12.2004, nella parte in cui si affidava all'AMAT SpA le procedure conseguenziali per la cessione della maggioranza del pacchetto azionario della medesima società;

PROPONE

Alla Giunta comunale di adottare il seguente provvedimento:

- 1) di revocare la Deliberazione di G.C. n. 865 del 30.12.2004 nella parte in cui prevede di incaricare l'AMAT SpA per le procedure conseguenziali per la cessione della maggioranza del pacchetto azionario;
- 2) di incaricare il Dirigente ROSA DE BENEDETTO a procedere, in nome e per conto del Comune di Taranto, socio unico dell'AMAT SpA, alla vendita del pacchetto azionario di

maggioranza della stessa società secondo le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legge, avvalendosi della collaborazione della Deloitte e Touche SpA;

- 3) di incaricare lo stesso Dirigente a porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento.

LA GIUNTA COMUNALE

IL DIRIGENTE
D.ssa Rosa De Benedetto

Visto

Il T.U. della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto

Il parere favorevole sulla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Visto

Il parere favorevole sulla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Ritenuto di provvedere in merito;

a voti

DELIBERA

- 1) di revocare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, la Deliberazione di G.C. n. 865 del 30.12.2004 nella parte in cui prevede di incaricare l'AMAT SpA per le procedure consequenziali per la cessione della maggioranza del pacchetto azionario;
- 2) di incaricare il Dirigente ROSA DE BENEDETTIS a procedere, in nome e per conto del Comune di Taranto, socio unico dell'AMAT SpA, alla vendita del pacchetto azionario di maggioranza della stessa società secondo le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legge, avvalendosi della collaborazione della Deloitte e Touche SpA;
- 3) di incaricare lo stesso Dirigente a porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere.

a voti

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

UNITÀ DI SUPPORTO DEL Direttore Generale ☐

AVVOCATURA CIVICA ☐

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI ☐

MOBILITY MANAGER ☐

UNITÀ DI SUPPORTO DEL Segretario Generale ☐

UNITÀ DI PROGETTO SUAP ☐

DIREZIONE
GABINETTO SINDACO - U.R.P. ☐

DIREZIONE
PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT
POLITICHE GIOVANILI ☐

DIREZIONE
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI ☐

DIREZIONE
AMBIENTE E QUALITÀ DELLA VITA - SANITÀ ☐

DIREZIONE
RAPPORTI CON ENTI ED ISTITUZIONI ☐

DIREZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE ☐

DIREZIONE
POLIZIA MUNICIPALE ☐

DIREZIONE
GESTIONE DEL PATRIMONIO E LL.PP. ☐

DIREZIONE
AFFARI LEGALI ☐

DIREZIONE
GESTIONE DEL TERRITORIO ☐

DIREZIONE
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
ED INNOVAZIONE ☐

DIREZIONE
RISANAMENTO CITTÀ
VECCHIE PROGETTI SPECIALI ☐

DIREZIONE
RISORSE FINANZIARIE
E POLITICHE COMUNITARIE ☐

DIREZIONE
RISORSE DEL MARE ☐

DIREZIONE
RISORSE UMANE POLITICHE DEL LAVORO
E COOPERAZIONE ☐

DIREZIONE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI E
COORDINAMENTO SOCIETÀ PARTECIPATE ☐

DIREZIONE
SERVIZI DEMOGRAFICI ☐

DIREZIONE
RIFORME COSTITUZIONALI
ADEGUAMENTO STATUTO E REGOLAMENTI ☐

DIREZIONE
DECENTRAMENTO ☐

DIREZIONE
EDILIZIA CONDONO EDILIZIO RECUPERO
FUNZIONALE PATRIMONIO EDILIZIO
COMUNALE E/O PRIVATO ☐

DIREZIONE
SERVIZI SOCIALI ☐

DIREZIONE
GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE
DIREZIONI TECNICHE ☐

DIREZIONE
CULTURA - TURISMO - SPETTACOLO ☐

Imputazione della spesa

Esercizio 200.....

Bilancio

Comp.

Res.

N. Registro impegni - Cap.

Data impegno.....

Visto per l'assunzione dell'impegno.

IL DIRIGENTE
della Direzione Risorse Finanziarie

ALL. 9COMUNE^{di}
TARANTO

Sindaco

Taranto, 18 ottobre 2005.

Prot. n. h35/INTAl Sig. Vincenzo MANCO
Presidente del Consiglio di Amministrazione
AMAT SpAe, p.c. Dr. Benedetto Ceglie
Presidente del Collegio Sindacale
AMAT SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

Oggetto: AMAT SpA - vendita del pacchetto azionario di maggioranza.

Si informano gli organi societari della AMAT S.p.A. che con delibera n. 513 del 14 ottobre 2005 la Giunta Comunale ha deliberato la revoca della precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 865 del 30.12.2004 nella parte in cui prevede di incaricare l'AMAT S.p.A. per le procedure consequenziali per la cessione della maggioranza del pacchetto azionario della stessa.

Con la stessa delibera è stata incaricata la Dott. Rosa De Benedetto, dirigente del Comune responsabile del procedimento relativamente ai compiti demandati alla Commissione per l'attuazione del programma di risanamento finanziario di procedere, in nome e per conto del Comune di Taranto, socio unico di AMAT S.p.A., alla vendita del pacchetto azionario di maggioranza della stessa secondo le procedure di evidenza pubblica previste dalla legge.

Pertanto, si invita l'Organo amministrativo della AMAT S.p.A. a fornire alla sopraindicata Dott. Rosa Benedetto la necessaria collaborazione finalizzata alla migliore riuscita della procedura di privatizzazione. Peraltro, tenuto conto dell'imminente avvio del procedimento, che dovrà portare all'individuazione del nuovo socio di maggioranza della Società, si invita codesto Organo Amministrativo a limitare la propria attività ad "ordinaria amministrazione" senza procedere, quindi, a decisioni, atti ed iniziative che possano modificare in modo apprezzabile l'attuale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società. In particolare, dovrà essere sospeso qualsiasi impegno in materia di investimenti di valore apprezzabile, di modifica della forza lavoro, di assunzione di indebitamento non funzionale e qualsiasi altra decisione che comporti una modifica strutturale dell'Azienda.

Al fine di non arrecare danno all'Azienda, si invitano altresì gli Amministratori a riportare sistematicamente all'Azionista, e per conoscenza alla stessa Dott. Rosa De Benedetto, ogni situazione che esuli dall'ordinaria amministrazione e che nel contempo si caratterizzi per rilevanza ed urgenza di iniziative.

Distinti saluti

Il Sindaco

Prot. n° 20527/US.

Taranto li 18 Ottobre 2005

Alla Dott.ssa Rossana DI BELLO
Sindaco di Taranto

e p.c. Al Dr. Benedetto Ceglie
Presidente Collegio Sindacale AMAT s.p.a.

Oggetto: RISCOントRO NOTA 435/INT DEL 18/10/2005.

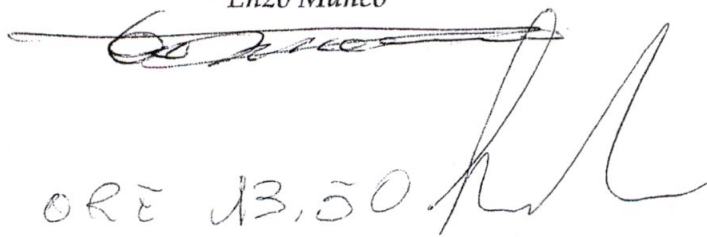
Nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT s.p.a. e destinatario della missiva, riscontro la Vs. nota odierna prot. n. 435/int.

Si prende atto della revoca della deliberazione di G.M n. 865 del 30.12.2004 e dell'incarico conferito alla dott.ssa Rosa De Benedetto in vista della vendita del pacchetto azionario di maggioranza dell'AMAT s.p.a.-.

Per ciò che concerne, invece, il prosieguo dell'attività di amministrazione, il C.d.A. ed il suo Presidente, quali organi della società, continueranno ad operare nel più rigoroso rispetto dello statuto e con la consueta diligenza sempre manifestata. Il tutto seguitando a prestare la doverosa osservanza alle determinazioni legittimamente assunte dagli stessi organi statutari e di legge, senza interferenze di soggetti non abilitati.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
Enzo Manco



PR 19.10.05 ORE 13.50

ALL. *M*

COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
Servizio Coordinamento Società Partecipate
Via C. Gioviazzi n.3 Tel.099 4535038 int.20
Fax 099 4581816

COMUNE DI TARANTO
ARCHIVIO GENERALE
Prot. N° *F301*
del *- 9 FEB. 2006*

Prot. int. n. *64* del *24 GEN. 2006*

Spett.le AMAT S.p.A.
Via C. Battisti n. 657

SEDE

OGGETTO: trasmissione deliberazione di Consiglio Comunale.

Si trasmette, in allegato, copia della deliberazione di Consiglio Comunale
n. 144 del 16/17 dicembre 2005, avente ad oggetto: "Statuto AMAT S.p.A. -
Approvazione modifiche".

Distinti saluti.

L'ordine di IL DIRIGENTE
(Dott. Raffaele DI CAMPO)
IL CAPO UFFICIO
(*Raffaele* GALETTA)

AMAT s.p.a.
Prot. in arrivo n. *2568*
Del *15 FEB. 2006*
P - Presidente
VP - Vice Presidente
D - Direttore Generale
DA - Direttore Amministrativo
DT - Direttore Tecnico
UC - Contabilità/Bilancio
UA - Contratti Appalti
UI - Informatica
UE - Esercizio Movimento
UP - Personale
UAG - A.E. Con. P.R./Sinistri
US - Segreteria
UT - Tecnico
UF-PT - Uff. Prod. Traffico
UF-RG - Uff. Ragioneria

[Handwritten marks and signatures]

16/2



CITTA' DI TARANTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE**OGGETTO****Statuto AMAT S.p.A. – Approvazione modifiche.**

*L'anno duemila cinque il giorno 16-17 del mese di **Dicembre** alle ore 18,00, in Taranto.*

*Il Consiglio Comunale, legalmente convocato a domicilio, in sessione **ordinaria** ed in seduta pubblica, si è riunito sotto la Vice Presidenza del Consigliere **Raffaele Leone** e con l'assistenza del Segretario Generale, Dott. **Vincenzo Specchia**.*

Eseguendo l'appello nominale, sono risultati presenti:

	Assenti
1 DI BELLO Rossana – Sindaco	1
2 LEONE Raffaele	
3 BIANCHI Maddalena	
4 RICCHIUTI Cosimo	
5 LONOCE Lucio	
6 BITETTI Pietro	
7 DE MARTINO Michele	
8 MESSINESE Arturo	
9 PASTORE Pietro	
10 DI BELLO Vittorio	
11 LESSA Giuseppe	
12 DI CAMPO Donato	
13 BRISCI Salvatore	
14 AGLIATA Valeriano	
15 NEVOLI Anselmo	
16 DI CUIA Antonio	
17 CATANIA Nicola	2
18 LOMARTIRE Ugo	
19 UNGARO Giovanni	
20 VITANZA Francesco	

	Assenti
21 BRUNO Grazia	
22 PETRELLI Fiorentino	
23 NACCARI Giuseppe	3
24 CASTELLANETA Pasqua G.	4
25 MORELLI Gennaro	
26 VICO Ludovico	
27 LIVIANO D'ARCANGELO Giovanni	5
28 LEMMA Anna Rita	6
29 CAPRIULO Dante	
30 CERVELLERA Alfredo	7
31 MOSCA Domenico	
32 D'ONGHIA Vincenzo	
33 TODARO Vincenzo	
34 CONDEMI Filippo	8
35 RENNA Cataldo	
36 FABRIZIO Giovanni	
37 BRUNETTI Raffaele	
38 DI GREGORIO Vincenzo	9
39 MALAGRINO' Clemente	10
40 POMES Vincenzo Fabrizio	11
41 VOCCOLI Francesco Paolo	

In totale N. 30 presenti su n. 40 Consiglieri assegnati al Comune, oltre al Sindaco.

*Il Presidente, ritenuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, trattandosi di **prima** convocazione, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti ad adottare deliberazione in merito all'oggetto.*

Entrano in aula il Presidente, Consigliere Nicola Catania, e i Consiglieri Pomes, Lemma e Cervellera ed esce il Consigliere Lonoce, per cui i presenti risultano n° 33;

Dato atto che risulta depositata la seguente proposta di deliberazione, durante la discussione della quale, come risulta dall'allegato processo verbale che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il Consigliere Nevoli, chiesta ed ottenuta la parola, propone un emendamento alla proposta di deliberazione oggettivata qui di seguito riportato:

Allo Statuto, allegato alla proposta di deliberazione per approvarne le modifiche agli articoli 18, 19, 21, 29 e 45 del vigente testo, l'art. 21 del testo modificato viene così sostituito:

"Art. 21 – Consiglio di amministrazione

1. *La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea prima di procedere alla nomina.*
2. *In caso di partecipazione azionaria minoritaria nella società, del Comune di Taranto, allo stesso viene riservata la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel caso di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.*
In caso di Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, al Comune di Taranto viene riservata la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di un Consigliere.
In caso di un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, al Comune di Taranto viene riservata la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di due Consiglieri.
3. *In caso di partecipazione minoritaria nella società, del Comune di Taranto, il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato, scelto fra una terna di nominativi indicati dal socio privato.*
I poteri ad esso attribuiti sono disposti dall'art. 18, comma 7, del presente Statuto, escluso quelli non delegabili per legge.
4. *La nomina degli amministratori è rimessa all'Assemblea.*
5. *Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili e revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo.*
6. *Qualora vengono a mancare uno o più amministratori nel corso dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del C.C.. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.*
7. *Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.*
8. *Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio è convocata d'urgenza dal Collegio sindacale che, nel frattempo, è autorizzato a compiere gli atti di ordinaria amministrazione."*

Allo Statuto, allegato alla proposta di deliberazione per approvarne le modifiche agli articoli 18, 19, 21, 29 e 45 del vigente testo, l'art. 29 del testo modificato viene così

sostituito:

“Art. 29 – Collegio sindacale

1. *Il Collegio Sindacale è composto da n° 3 membri effettivi. Devono essere inoltre nominati n° 2 sindaci supplenti.*
2. *In caso di partecipazione azionaria minoritaria, nella società, del Comune di Taranto, a questo viene riservata la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di n° 1 (uno) Sindaco supplente.*
3. *Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.*
4. *I restanti membri, se non iscritti in tale registro, sono scelti secondo i criteri indicati dall'art. 2397, 2° comma, del Codice Civile.”*

Il Presidente pone in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Nevoli ed ottiene il seguente esito: n° 21 voti favorevoli, n° 11 voti contrari (Vico, Lemma, Capriulo, Cervellera, Mosca, D'Onghia, Todaro, Fabrizio, Brunetti, Pomes e Voccoli) e n° 1 astenuto (Morelli), resi dai n° 33 Consiglieri presenti.

IL DIRIGENTE

Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazioni n. 69 del 13.7.2005 e n. 93 del 23.9.2005 ha approvato una serie di interventi finalizzati alla razionalizzazione della spesa ed al riequilibrio finanziario dell'Ente;

che, relativamente all'AMAT S.p.A., detti interventi prevedono anche la cessione a soggetti privati, mediante una procedura ad evidenza pubblica, della quota di maggioranza del capitale azionario posseduta dal Comune di Taranto quale socio unico;

che la Giunta Comunale, giusta deliberazione n. 513 del 14.10.2005, ha incaricato il Responsabile del Procedimento della Commissione per l'Attuazione del Programma di Risanamento Finanziario di procedere in nome e per conto del Comune di Taranto, alla vendita del pacchetto azionario di maggioranza dell'AMAT S.p.A., secondo le procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente;

Considerato che, nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi relativi alla procedura di cessione del pacchetto di maggioranza dell'AMAT S.p.A., è necessario procedere all'adeguamento dello statuto vigente della società al fine di salvaguardare i diritti del socio pubblico minoritario a seguito della diversa composizione del capitale sociale;

che, a tal proposito, l'art. 116, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce, tra l'altro, che lo statuto delle società a partecipazione non maggioritaria deve prevedere l'obbligo da parte dell'ente locale di nominare uno o più amministratori e sindaci;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'approvazione delle proposte di modifica statutaria limitatamente agli artt. 18, 19, 21, 29, 45 e secondo il testo allegato da sottoporre successivamente all'esame dell'Assemblea Straordinaria dell'AMAT S.p.A.;

Tutto quanto sopra premesso e considerato si propone al Consiglio Comunale

l'adozione del presente provvedimento:

1. di approvare la proposta di modifica allo statuto vigente della società AMAT S.p.A. limitatamente agli articoli nn. 18, 19, 21, 29, 45 e secondo il testo allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Sig. Sindaco, o suo delegato, di proporre la modifica statutaria in sede di Assemblea Straordinaria della società.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la proposta del Dirigente della Direzione Programmazione e Controllo;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Visto il T.U. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso in data 05.12.05 dal Responsabile della Direzione Programmazione e Controllo Dott. Raffaele Di Campo, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

Escono dall'aula i Consiglieri Brisci e Todaro, per cui i presenti risultano n° 31;

Il Consigliere Voccoli, ottenuta la parola, chiede la votazione per singoli articoli;

Il Presidente, quindi, pone in votazione la modifica dell'art. 18 che viene approvato col seguente esito: n° 21 voti favorevoli e n° 10 contrari (Vico, Lemma, Capriulo, Cervellera, Mosca, D'Onghia, Fabrizio, Brunetti, Pomes e Voccoli), resi dai n° 31 Consiglieri presenti e votanti;

Il Presidente pone in votazione la modifica dell'art. 19 che viene approvato col seguente esito: n° 21 voti favorevoli e n° 10 contrari (Vico, Lemma, Capriulo, Cervellera, Mosca, D'Onghia, Fabrizio, Brunetti, Pomes e Voccoli), resi dai n° 31 Consiglieri presenti e votanti;

Entra in aula il Consigliere Brisci ed esce il Consigliere Pomes, per cui i presenti risultano n° 31;

Il Presidente pone in votazione la modifica dell'art. 21 che viene approvato col seguente esito: n° 22 voti favorevoli e n° 9 contrari (Vico, Lemma, Capriulo, Cervellera, Mosca, D'Onghia, Fabrizio, Brunetti e Voccoli), resi dai n° 31 Consiglieri presenti e votanti;

Il Presidente pone in votazione la modifica dell'art. 29 che viene approvato col seguente esito: n° 22 voti favorevoli e n° 9 contrari (Vico, Lemma, Capriulo, Cervellera, Mosca, D'Onghia, Fabrizio, Brunetti e Voccoli), resi dai n° 31 Consiglieri presenti e votanti;

Il Presidente pone in votazione la modifica dell'art. 45 che viene approvato col seguente esito: n° 22 voti favorevoli e n° 9 contrari (Vico, Lemma, Capriulo,

Cervellera, Mosca, D'Onghia, Fabrizio, Brunetti e Voccoli), resi dai n° 31 Consiglieri presenti e votanti;

Entra in aula il Consigliere Pomes, per cui i presenti risultano n° 32;

Ultimata la votazione per singoli articoli, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione così come emendata e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n° 22 voti favorevoli e n° 10 contrari (Vico, Lemma, Capriulo, Cervellera, Mosca, D'Onghia, Fabrizio, Brunetti, Pomes e Voccoli), resi dai n° 32 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, la proposta di modifica allo statuto vigente della società AMAT S.p.A. limitatamente agli articoli nn. 18, 19, 21, 29, 45 e secondo il testo allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Sig. Sindaco, o suo delegato, di proporre la modifica statutaria in sede di Assemblea Straordinaria della società;
3. di dare atto che sono stati espressi i pareri previsti dall'art.49 del D.Lgs. n.267/2000.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n° 22 voti favorevoli e n° 10 contrari (Vico, Lemma, Capriulo, Cervellera, Mosca, D'Onghia, Fabrizio, Brunetti, Pomes e Voccoli), resi dai n° 32 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

DELEGATO A)



COMUNE di
TARANTO

Allegato alla delibera

n° 145 del 16-17/12/05

ALL. 12

Prot. in arrivo n°

21748

del 10 NOV. 2005

P	-PRESIDENTE	☒
VP	-VICE PRESIDENTE	☒
D	-DIRETTORE	☒
DA	-DIR. AMMINISTR.	☒
DT	-DIR. TECNICO	☒
HC	-CONSIGLIERE/CONSIGLIO	☒
IA	-CONTRATTAPPALE	☒
IN	-INFORMATICA	☒
IE	-ESERCIZIO MOVIMENTO	☒
UP	-PERSONALE	☒
UAG	-AFF. GEN. P.R./SING. STR.	☒
US	-SEGRETARIA	☒
UT	-TECNICA	☒
PT	-UFF. PRG. TRAFFICO	☒
UF	-RG-UFF. RAGIONERIA	☒

ATTO DI INTESA

FRA

IL COMUNE DI TARANTO E AMAT S.p.A.

Premesso

- che Il Comune di Taranto, socio unico dell'AMAT S.p.A., ha stabilito, con Deliberazioni del Consiglio comunale n. 69 del 13.7.2005 e n. 93 del 23.9.2005, una serie di operazioni tese al riequilibrio del bilancio dell'Ente, tra le quali le seguenti, relative all'AMAT S.p.A.:

- 1) modifica del contratto di servizio affidato all'AMAT S.p.A.;
- 2) acquisizione da parte della stessa dei beni ex Stat e strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- 3) vendita del pacchetto di maggioranza delle azioni della stessa Società;

- che l'AMAT S.p.A. ha presentato al Comune di Taranto il Piano d'impresa 2005/2009, così come stabilito dalla Deliberazione C.C. n. 102/2003, che prevede le seguenti azioni di competenza

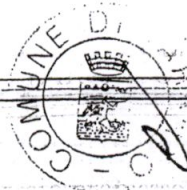
del Comune:

a) l'estensione delle corsie preferenziali per ulteriori 7 km. Circa, necessaria per superare le maggiori criticità presenti all'interno del sistema viario della città, che producono un forte rallentamento della marcia dei bus, con conseguente perdita di competitività del servizio pubblico rispetto all'uso del mezzo privato;

b) l'autorizzazione di un incremento tariffario operativo, al più, dal 1.1.2006, riferito sia al prezzo di vendita dei biglietti che a quello degli abbonamenti. L'autorizzazione comunale si rende necessaria ai sensi della L.R. 18/2002, in quanto le nuove tariffe si collocano oltre la soglia minima regionale;

c) l'affidamento all'azienda entro il 28.2.2006 della gestione delle sole aree parcheggio di Toscano e Cimino, che rientrano nella categoria dei parcheggi periferici, da sempre riservati alla gestione AMAT, e per i quali il Comune di Taranto ha già previsto la realizzazione degli interventi, deliberando, nell'aprile 2004, l'approvazione del progetto definitivo ed impegnando, per la loro concreta attuazione, adeguate risorse provenienti dai BOC, così come risulta confermato anche dal piano triennale delle opere pubbliche 2005/2007, predisposto dall'Amministrazione comunale. Per il successo dell'iniziativa sarà necessario che essa venga accompagnata da misure tese a regolamentare gli accessi in città;

- che si sono tenuti numerosi incontri per ricercare un'intesa tra le parti.



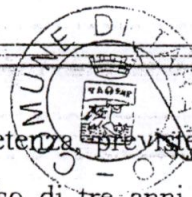
Tutto ciò premesso, si ritiene concordare il seguente

ATTO D'INTESA

Il Comune di Taranto e l'AMAT S.p.A. concordano sull'opportunità:

- 1) di richiedere al Presidente del Tribunale di Taranto la nomina di un perito indipendente (arbitratore) per la valutazione dei beni dell'area ex Stat, secondo quanto previsto dall'art. 1473 C.C., e che preliminarmente il Consiglio di amministrazione dell'AMAT S.p.A. deliberi formalmente la disponibilità incondizionata all'acquisto di tali beni, il cui valore sarà indicato a seguito della procedura di arbitraggio. Le modalità per l'acquisizione della provvista finanziaria necessaria a detto acquisto saranno concordate tra il comune di Taranto, nella sua qualità di socio unico, e l'Amat Spa, al fine di non compromettere l'equilibrio finanziario della società.
- 2) con decorrenza dall'1.1.2006, di modificare il Contratto di servizio affidato all'AMAT S.p.A. all'art. 14, punto 4 e punto 8, prevedendo l'abolizione dei contributi relativi alle integrazioni tariffarie sugli abbonamenti e alle linee improduttive, e stabilendo una disposizione temporanea che prevede nell'arco di tre anni una disponibilità da parte del Comune ad integrare l'effetto dell'abolizione dei citati contributi, al fine di limitare eventuali perdite dell'AMAT derivanti dall'abolizione sopra indicata. Il meccanismo prevede un riconoscimento decrescente nel corso dei tre esercizi 2006/2008, per un importo massimo pari inizialmente al fabbisogno 2005 (circa 3,5 milioni di Euro). Il contributo massimo da corrispondere nel 2006 risulta pari a 3,5 milioni di Euro, nel 2007 in misura pari a 2/3 dell'ammontare massimo (2,650 milioni di Euro) e nel 2008 in misura pari a 1/3 dell'ammontare massimo (1,335 milioni di Euro). Gli amministratori dell'AMAT si impegnano a fornire relazioni trimestrali sull'andamento dell'azienda;
- 3) che il Consiglio di amministrazione dell'AMAT S.p.A., contestualmente, deliberi l'annullamento della delibera del 25.08.05 con la quale fu dato mandato all'Avv. Roberto Barberio per impugnare la Deliberazione C.C. n. 69/2005, nonché la deliberazione G.C. n.270/2005;
- 4) che il Consiglio di amministrazione dell'AMAT S.p.A. si impegni a soprassedere temporaneamente all'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato al fine di verificare con il socio unico, Comune di Taranto, la reale necessità delle stesse e la tempistica utile per assicurare il buon funzionamento del servizio;


2



- 5) il Comune di Taranto si impegna ad ottemperare alle azioni di sua competenza previste dal piano d'impresa gradualmente, a partire dal 2006, e completare nel corso di tre anni, per quanto riguarda i punti a) e c) e, subito dopo la sottoscrizione del presente atto d'intesa, per quanto riguarda il punto b).
- 6) con il presente atto d'intesa si considerano superate le ragioni della richiesta di convocazione dell'Assemblea, vedi nota del Sindaco di Taranto prot. n. 37/SIN del 25 ottobre 2005.

Taranto, 10 NOV. 2005

Letto, confermato e sottoscritto.

Giovanni Pabell



Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal ..**2.0.D.I.C. 2005**..... al ..**3.GEN. 2006**..... al N° ..**2689**..... Reg. Pubbl.

Taranto, li**4.GEN. 2006**.....



ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

Rignobelli

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ..**3.0.D.I.C. 2005**..... ai sensi del 3° comma dell'art. n. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000.



CAPO SERVIZIO F.F.
(Luigi BUCCARELLA)

CERTIFICATO

che la presente copia, da me collazionata, formata da n. 5 (

cinque) fogli, è conforme all'originale depositato presso questo Servizio. Si rilascia per uso amministrativo.

Taranto, add. **16 FEB 2006**

Il CAPO SERVIZIO F.F.
(Luigi BUCCARELLA)



Prot. 22891/ P

Taranto, lì 5.12.2005

Preg.ma
Dott. ssa Rosa De Benedetto
Via Plinio, 16
TARANTO

E p. c. Dott. ssa Rossana Di Bello
Sindaco di Taranto
PALAZZO DI CITTA'
TARANTO

5/11/05
S.p.A.

Oggetto: trasmissione del "Piano d'impresa" 2005/2009 adeguato all'atto d'intesa sottoscritto tra Comune ed AMAT in data 10.11.2005.

In uno alla presente si trasmette la versione del "Piano d'impresa" 2005/2009 adeguata ai contenuti ed allo spirito dell'atto d'intesa sottoscritto tra Comune ed AMAT in data 10.11.2005. L'adeguamento è stato operato dal CSST di Napoli, incaricato fin dal 2004 della sua redazione

Distinti saluti.

Il Presidente
(Enzo Manco)



ALL. 14

AmAt

S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



Prot. 22981/ P

Taranto, lì 6.12.2005

Preg.ma
Dott. ssa Rosa De Benedetto
Via Plinio, 16
TARANTO

6 XII/05
spater

E p. c. Dott. ssa Rossana Di Bello
Sindaco di Taranto
PALAZZO DI CITTA'
TARANTO

Oggetto: integrazione "Piano d'impresa" 2005/2009 inviato con nota n. 22891/P del 5.12.2005.

In uno alla presente si trasmette la pag. 84 del "Piano d'impresa" 2005/2009, inviato in data 5.12.2005 con nota n. 22891/P, contenente la modificazione concordata.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Enzo Manco)

dovrà essere necessariamente aggiornata non appena sarà noto il prezzo di vendita di tali beni. In relazione alla entità di quest'ultimo si renderà necessaria l'attuazione di tutti gli interventi utili, garantendo l'equilibrio economico futuro del bilancio.

4.2.4.3 Valutazione degli effetti sul bilancio pluriennale 2006/2009 connessi alla attuazione del punto n. 2 dell'atto d'intesa AMAT – Comune del 10.11.2005.

Si è già detto che il punto 2 dell'atto di intesa del 10.11.2005 stabilisce la seguente, graduale riduzione degli interventi, previsti a carico del Comune dal contratto di servizio sottoscritto in data 20.1.2004, in materia di integrazioni tariffarie e corrispettivi per linee sociali improduttive (con azzeramento previsto per l'esercizio 2009):

2005	2006	2007	2008	2009
da consuntivare	3.500.000,00	2.650.000,00	1.335.000,00	zero

Gli effetti complessivi di queste misure sui rispettivi conti economici dei bilanci pluriennali 2006/2009 dipenderanno, anche, dal complesso delle incidenze che produrranno le altre voci di costo e di ricavo. In particolare si riveleranno determinanti, ai fini della stabilità del conto economico, la realizzazione dei ricavi indicati al successivo paragrafo 4.2.4.4, connessi agli impegni che il Comune ha assunto con il punto 5 dell'atto d'intesa, riassunto, nei suoi contenuti, nella premessa del presente capitolo.

4.2.4.4 Valutazione degli effetti sul bilancio pluriennale 2006/2009 connessi alla attuazione del punto n. 3 dell'atto d'intesa AMAT – Comune del 10.11.2005 .

Il punto 5 dell'atto d'intesa del 10.11.2005 contiene, come già rilevato, gli impegni a carico del Comune, capaci di generare gettito in favore dell'azienda. Gli interventi a carico del Comune, riportati al già citato punto 5, si muovono in due

ALL. 15

COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
Servizio Coordinamento Società Partecipate
Via C. Giovinnazzi n.3 Tel.099 4535038 int.20
Fax 099 4581816

Prot.n. 127...del.....16.FEB 2006

Al Sig. Presidente dell'AMAT S.p.A.

SEDE

OGGETTO: deliberazione di C.C. n. 145 del 16 -17 dicembre 2005 - Trasmissione.

Si trasmette, in allegato, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 145 del 16-17 dicembre 2005, avente ad oggetto: "Piano d'Impresa AMAT S.p.A. 2005/2009 - Atto di intesa tra il Comune di Taranto e l'AMAT S.p.A. - Approvazione".

Distinti saluti.

IL CAPO UFFICIO
(Renato GALETTA)

AMAT s.p.a.
Prot. in arrivo n. 2671
Del 17 FEB. 2006
P -Presidente ☒
VP -Vice Presidente ☐
D -Direttore Generale ☒
DA -Direttore Amministrativo ☒
DT -Direttore Tecnico ☒
UC -Contabilità/Bilancio ☐
UA - Contratti Appalti ☐
UI -Informatica ☐
UE -Esercizio Movimento ☐
UP -Personale ☐
UAG -Aff.Gen./P.R./Sinistri ☐
US -Segreteria ☒
UT -Tecnico ☐
UF-PT -Uff.Prod.Traffico ☐
UF-RG -Uff. Ragioneria ☐

ING. PASQUARI



CITTA' DI TARANTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

Piano d'Impresa AMAT S.p.A. 2005/2009 – Atto d'Intesa fra il Comune di Taranto e l'AMAT S.p.A. – Approvazione.

*L'anno duemila **cinque** il giorno **16-17** del mese di **Dicembre** alle ore **18,00**, in Taranto.*

*Il Consiglio Comunale, legalmente convocato a domicilio, in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica**, si è riunito sotto la Presidenza del Consigliere **Nicola Catania** e con l'assistenza del Segretario Generale, Dott. **Vincenzo Specchia**.*

Eseguendo l'appello nominale, sono risultati presenti:

	Assenti		Assenti
1 DI BELLO Rossana – Sindaco	1	21 BRUNO Grazia	
2 LEONE Raffaele		22 PETRELLI Fiorentino	
3 BIANCHI Maddalena		23 NACCARI Giuseppe	3
4 RICCHIUTI Cosimo		24 CASTELLANETA Pasqua G.	4
5 LONOCE Lucio	2	25 MORELLI Gennaro	
6 BITETTI Pietro		26 VICO Ludovico	
7 DE MARTINO Michele		27 LIVIANO D'ARCANGELO Giovanni	5
8 MESSINESE Arturo		28 LEMMA Anna Rita	
9 PASTORE Pietro		29 CAPRIULO Dante	
10 DI BELLO Vittorio		30 CERVELLERA Alfredo	
11 LESSA Giuseppe		31 MOSCA Domenico	
12 DI CAMPO Donato		32 D'ONGHIA Vincenzo	
13 BRISCI Salvatore		33 TODARO Vincenzo	6
14 AGLIATA Valeriano		34 CONDEMI Filippo	7
15 NEVOLI Anselmo		35 RENNA Cataldo	
16 DI CUIA Antonio		36 FABRIZIO Giovanni	
17 CATANIA Nicola		37 BRUNETTI Raffaele	
18 LOMARTIRE Ugo		38 DI GREGORIO Vincenzo	8
19 UNGARO Giovanni		39 MALAGRINO' Clemente	9
20 VITANZA Francesco		40 POMES Vincenzo Fabrizio	
		41 VOCCOLI Francesco Paolo	

*In totale N. **32** presenti su n. 40 Consiglieri assegnati al Comune, oltre al Sindaco.*

*Il Presidente, ritenuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, trattandosi di **prima** convocazione, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti ad adottare deliberazione in merito all'oggetto.*

Dato atto che risulta depositata la seguente proposta di deliberazione e che si svolge dibattito, come risulta dall'allegato processo verbale che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DELLA COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
DI RISANAMENTO FINANZIARIO**

Premesso che

- con provvedimento n. 102 del 22 dicembre 2003, il Consiglio comunale deliberava l'affidamento diretto del servizio per il trasporto pubblico locale della città all'AMAT SpA;
- con il suddetto atto, si impegnavano altresì l'AMAT SpA ad elaborare un piano d'impresa contenente gli obiettivi e le possibili opportunità di modifiche degli assetti aziendali, nonché ipotesi di riordino delle funzioni operative e gestionali;
- in data 21.09.2005, l'AMAT SpA trasmetteva il proprio "Piano d'impresa 2005/2009", che veniva restituito con nota prot. n. 14/4.10.2005 della Commissione per l'attuazione del programma di risanamento finanziario, con l'invito a riproporlo con le modifiche e le integrazioni compatibili con la Deliberazione di Consiglio comunale n. 69/2005 e n. 93/2005, e con le osservazioni formulate nel corso dei frequenti incontri intrattenuti fra la Commissione e la società;
- a seguito di detti incontri, si è proceduto, in data 10.11.2005, alla sottoscrizione di un atto di intesa tra il Comune di Taranto e l'AMAT SpA che, allegato sotto la lettera A) fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; tale atto è stato ratificato, rispettivamente, dalla Giunta comunale, con Deliberazione n. 608 del 30 novembre 2005, e con deliberazione n. 26 del 21.11.2005 dal Consiglio di amministrazione dell'AMAT SpA;
- l'AMAT SpA, con nota prot. n. 22891/P del 5.12.2005, ha ritrasmesso il proprio "Piano d'impresa 2005/2009", adeguato ai contenuti e allo spirito del su citato atto d'intesa,

Ritenuto che

il Consiglio comunale debba prendere atto ed approvare il su citato atto di intesa, nonché approvare il "Piano d'impresa 2005/2009" dell'AMAT SpA che, allegato sotto la lettera B) fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PROPONE

Al Consiglio comunale, per tutte le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di adottare il seguente provvedimento:



- 1) di prendere atto ed approvare l'Atto di intesa fra il Comune di Taranto e l'AMAT SpA che, allegato sotto la lettera A) fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare il "Piano d'impresa 2005/2009" proposto dall'AMAT SpA e che, allegato sotto la lettera B), fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di incaricare i competenti Dirigenti a porre in essere tutti gli atti consequenziali ed esecutivi del presente provvedimento;

F.to

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Rosa DE BENEDETTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta

La proposta del Dirigente Responsabile del Procedimento della Commissione per l'attuazione del programma di risanamento finanziario;

Ritenuto

Doversi provvedere in merito;

Visto

Il T.U. della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto

Il parere favorevole espresso ai sensi dell'art 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 in data 06.12.2005, dal Dirigente Responsabile della Commissione Attuazione Programma Risanamento Finanziario, Dott.ssa Rosa De Benedetto, sulla regolarità tecnica;

Visto

Il parere favorevole espresso ai sensi dell'art 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 in data 06.12.2005, dal Responsabile della Direzione Programmazione Finanziaria ed Economico-Patrimoniale, Dott. Carlo Aprile, sulla regolarità contabile;

Con n° 22 voti favorevoli e n° 10 contrari (Vico, Lemma, Capriulo, Cervellera, Mosca, D'Onghia, Fabrizio, Brunetti, Pomes e Voccoli), resi dai n° 32 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di prendere atto ed approvare l'Atto di intesa fra il Comune di Taranto e l'AMAT SpA che, allegato sotto la lettera A) fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare il "Piano d'impresa 2005/2009" proposto dall'AMAT SpA e che, allegato sotto la lettera B), fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di incaricare i competenti Dirigenti a porre in essere tutti gli atti conseguenziali ed esecutivi del presente provvedimento;

4) di dare atto che sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n° 22 voti favorevoli e n° 10 contrari (Vico, Lemma, Capriulo, Cervellera, Mosca, D'Onghia, Fabrizio, Brunetti, Pomes e Voccoli), resi dai n° 32 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.



Sig. Commissario Straordinario,

il Consiglio di Amministrazione della società sottopone all'attenzione dell'azionista, per la relativa approvazione, il progetto di bilancio 2005, redatto secondo i criteri stabiliti dal codice civile e dai principi contabili nazionali ed internazionali.

Il documento fa il punto sull'andamento della gestione aziendale, così come previsto dall'art.2428 del c.c..

I fatti e gli eventi che hanno caratterizzato l'esercizio 2005, esposti nei punti successivi, porranno in rilievo che l'esercizio scorso, per effetto di una pluralità di circostanze di natura diversa (ma tutte capaci di influenzare negativamente il risultato finale d'esercizio) ha interrotto il buon andamento economico - gestionale riferito all'ultimo quinquennio, caratterizzato un andamento virtuoso manifestatosi in modo costante in un arco temporale così esteso.

1. Il volume dei servizi erogati.

Le percorrenze di effettivo servizio 2005 relative al servizio urbano sono risultate sostanzialmente in linea con quelle previste dal contratto di servizio sottoscritto con il Comune di Taranto in data 20.1.2004. A fronte di percorrenze di servizio contrattualmente previste in 7.003.255 Km/anno, nel 2005 sono state realizzate percorrenze effettive per 7.009.077 km, con un saldo positivo di + 5.822 km, valore di per sé non significativo. Le percorrenze relative al servizio interurbano, invece, sono risultate inferiori rispetto a quelle previste dal contratto di servizio sottoscritto con il COTRAP in data 11.2.2005. A fronte di percorrenze interurbane contrattualmente previste in 1.386.757 Km/anno, nel 2005 sono state realizzate percorrenze effettive per 1.352.206 Km, con un saldo negativo pari a - 34.551 km, valore che rientra nell'intervallo del $\pm 3,00\%$ contrattualmente ammesso e, pertanto, si rivelerà senza effetti negativi sul corrispettivo contrattuale.

Le percorrenze di effettivo servizio 2005 ed il confronto con quelle da contratto sono riportate nella sottostante tabella:

	(1) Percorrenza da contratto (Vett x Km)	(2) Percorrenza effettiva (Vett x Km)	(3) Differenza (2) - (1)
Comune di Taranto	7.003.255	7.009.077	+ 5.822
Provincia di Taranto	1.386.757	1.352.206	- 34.551
TOTALI	8.390.012	8.361.283	- 28.729

Va posto in rilievo che l'esercizio 2005 è stato caratterizzato da livelli di regolarità superiori quelli degli ultimi esercizi poiché ha potuto avvantaggiarsi della immissione in servizio di 51 autobus nuovi di fabbrica, il cui acquisto è stato agevolato da un contributo in conto investimenti dell'importo di 8.227.200,00 € assegnato dalla Regione Puglia con deliberazione G. R. n. 108/2005, mentre la residua spesa di 3.894.770,00 € (che comprende il costo IVA sull'intera fornitura) è prevista a carico dell'azienda.

Va segnalato che nel corso del 2005 il Comune non ha concretizzato quella politica della mobilità realmente orientata a favore del servizio pubblico che era stata auspicata in sede di relazione di accompagnamento al bilancio 2004. Ed infatti nessun intervento meritevole di citazione è stato realizzato né in termini di ampliamento di corsie preferenziali né in direzione del controllo delle corsie esistenti. Il tentativo finalizzato a combattere la sosta selvaggia dei mezzi privati non sembra aver sortito risultati degni di nota. Con tali comportamenti il Comune nel 2005 ha confermato di non credere che misure come quelle indicate possono rivelarsi in grado di conferire al servizio pubblico minori tempi medi di spostamento in aggiunta a maggiore certezza per ciò che attiene i tempi di transito alle singole fermate lungo le vie a maggior densità di traffico.

Nel mese di settembre 2005 sono stati resi noti i risultati emersi a seguito dell'indagine di "Customer satisfaction" che l'azienda ha condotto nei mesi precedenti. Si è avuta la conferma che il parametro di maggiore insoddisfazione per i clienti AMAT si è rivelato il tempo di attesa alle fermate, conseguenza dell'inadeguata politica della mobilità cui si è fatto cenno.



2. Il rapporto con il Comune azionista unico.

Va ricordato preliminarmente che, nel corso dell'esercizio 2003, in una fase in cui erano attive le iniziative di Regione, Province e Comuni pugliesi connesse all'applicazione della L. R. 18/2002 in materia di affidamento mediante gara dei servizi di trasporto pubblico, il Comune di Taranto ha ritenuto di compiere la scelta del proprio modello di gestione optando per quello denominato "in house", dando vita, pertanto, all'affidamento diretto all'AMAT del servizio urbano. In conseguenza il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 102 del 23.12.2003, ha affidato all'azienda il servizio per la durata di 9 anni in applicazione del D.L. 269/2003, poi convertito nella legge n. 326 del 24.11.2003. L'affidamento diretto è stato reso operativo dal 1.1.2004 ed il relativo contratto di servizio è stato sottoscritto in data 20.1.2004.

L'esercizio chiusosi al 31.12.2005 è stato caratterizzato, invece, da rapporti con l'ente locale particolarmente tesi. L'origine del loro deterioramento è da ricercare nella manifestata volontà del Comune di dare seguito ad una modificazione del contratto di servizio sottoscritto l'anno precedente, volontà che l'azienda ha tentato di contrastare in considerazione del fatto che aveva pianificato il suo futuro di breve-medio termine, anche in termini di investimenti, sulla base delle condizioni previste da un contratto di servizio della durata di 9 anni. I momenti di maggiore tensione sono stati raggiunti nel mese di ottobre 2005, quando il Comune ha ritenuto di non accogliere il "Piano d'impresa 2005/2009" che l'azienda aveva predisposto ed inviato in data 21.9.2005, dando seguito alla volontà espressa dal Consiglio Comunale con l'adozione della già citata deliberazione n. 102/2003, relativa all'affidamento diretto del servizio. Le diverse posizioni hanno conosciuto un momento di sintesi con l'atto d'intesa sottoscritto dalle parti in data 10.11.2005, poi recepito nella nuova versione del Piano d'impresa, inviato al Comune in data 5.12.2005 ed approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 145 del 16/17 dicembre 2005.

3. Il rapporto con la Regione Puglia.

L'iniziativa di maggior rilievo che nel corso del 2005 ha interessato i rapporti con la Regione ha riguardato il servizio svolto mediante idrovie. Merita una citazione il successo conseguito nel corso dell'esercizio scorso dai tentativi aziendali avviati negli anni precedenti, finalizzati a conseguire il riconoscimento di "servizi minimi" per i servizi "di linea" svolti mediante idrovie, con relativa possibilità di finanziamento degli investimenti necessari per l'acquisto delle motonavi occorrenti per lo svolgimento dei servizi. Infatti in occasione della redazione della legge regionale di bilancio 2005 (n. 1/2005) la Regione Puglia ha previsto tale possibilità. A seguito di ciò l'azienda nel corso del 2005 ha redatto un progetto operativo relativo a servizi da svolgere mediante idrovie, presentato il 10.5.2005 alla Regione Puglia, in attuazione di quanto previsto dall'art. 53 della L. R. 1/2005. In concreto, però, la nuova Giunta Regionale non ha stanziato le somme necessarie ed ha chiesto di ridimensionare il progetto presentato per insufficienza di risorse finanziarie destinabili a tale modalità di servizio.



4. Il rapporto con il COTRAP.

Con la sottoscrizione del contratto di servizio AMAT - COTRAP avvenuta in data 11.2.2005 si è materializzata l'aggiudicazione in favore del Consorzio pugliese della procedura di gara indetta dalla Provincia di Taranto ai sensi della L. R. 18/2002 per l'affidamento mediante gara dei servizi interurbani. Ciò ha rappresentato la conclusione di una procedura concorsuale complessa, avviata nel corso del 2003, proseguita nel 2004, che è stata caratterizzata da una sospensione per effetto della intervenuta ordinanza del TAR Puglia n.798 del 13.11.2003, che ha dichiarato illegittima la deliberazione della Giunta regionale n. 248/2003 con la quale la Regione Puglia aveva approvato gli atti (schema di avviso di gara, capitolato di gara, schema di contratto di servizio) che gli enti concedenti avrebbero dovuto utilizzare nel dare corso alle procedure di gara. La fase di

- a rafforzare la fiducia dei cittadini nei confronti dell'azienda.

In tal senso va collocata la necessità di dare corso ad una nuova indagine di valutazione della soddisfazione dei clienti, condotta nel mese di maggio 2005, che ha poi consentito di dare corso all'aggiornamento della "Carta della mobilità".

Tra le iniziative di maggior significato che, a tal fine, sono state adottate si possono ricordare:

- la riproposizione per il quinto anno consecutivo del concorso riservato ai giovani di età inferiore a 21 anni, consistente in premi finali, oltre all'abbonamento gratuito relativo al mese di maggio 2006 ed allo sconto del 50% sul prezzo degli abbonamenti mensili relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2006. La partecipazione alla estrazione dei premi finali ed il riconoscimento delle altre agevolazioni ha richiesto l'acquisto degli abbonamenti mensili relativi al periodo ottobre 2005 - aprile 2006;
- l'efficacia, anche per il 2005, della convenzione sottoscritta nel 2004 con l'EDISU, il Politecnico di Taranto e l'Università di Bari, convenzione che ha istituito un abbonamento mensile, del costo di 6,00 €, in favore degli studenti universitari iscritti ad una delle facoltà attive in città;
- la diffusione delle principali informazioni attinenti al servizio attraverso il sito internet;
- la distribuzione periodica tra i cittadini del giornalino aziendale, contenente le informazioni più recenti di loro interesse;
- il riscontro a tutti i ricorsi fatti pervenire dalla clientela in merito a disservizi lamentati;
- il patrocinio delle manifestazioni culturali di maggior interesse per la città.

9. I ricavi derivanti dalle attività.

Si riportano nel seguito l'insieme dei ricavi derivanti dalle singole attività svolte nel corso dell'esercizio 2005 e relativa ripartizione percentuale:

Tipo di attività		Ricavi (€)	Ripartizione %
Servizi di tpl svolti mediante autobus	Escluse integrazioni tariffarie	3.971.727,40	50,09
	Integrazioni tariffarie	2.618.666,26	33,01
Servizio idrovie		193.183,90	2,43
Servizio di scuola bus.		91.494,70	1,15
Servizi speciali		62.613,72	0,78
Corrispettivo per linee sociali improduttive		982.468,20	12,38
Altre		9.123,49	0,16
TOTALE		7.929.277,67	100,00 %

I dati riportati in tabella evidenziano l'incidenza, rispetto al totale delle entrate derivanti dalle vendite e dalle prestazioni, che nel corso del 2005 hanno fatto registrare:

- gli introiti prodotti dal servizio di trasporto pubblico, al netto delle integrazioni tariffarie e del contributo per linee sociali improduttive (50,09%);
- le integrazioni tariffarie (33,01%);

- il corrispettivo per linee sociali improduttive (12,38%);
- il servizio idrovie (2,43%);
- il servizio scuola bus (1,15%).

10. I dati caratteristici della gestione operativa.

a. La differenza (Valore - Costi) della produzione: la successiva tabella riporta il dato relativo al "Valore della produzione", al "Costo della produzione" ed alla differenza "(Valore - Costi)" della produzione relativi all'esercizio chiusosi al 31.12.2005, tutti rilevati dal conto economico. Viene pure riportata la variazione percentuale che ha interessato l'esercizio 2005 rispetto all'esercizio 2004.

Questa voce, dopo due esercizi (2002 e 2003) nel corso dei quali ha evidenziato un'inversione di tendenza rispetto al valore negativo del 2001, tanto da assumere un saldo di segno positivo in entrambi gli esercizi (con un + 1.351.780,00 € nel 2003), nel 2004 ha conseguito ancora un risultato di segno positivo, ma inferiore, in valore assoluto, rispetto al dato 2003 (+ 184.736,00 € nel 2004, con una riduzione pari a - 86,33% rispetto al 2003), per poi riassumere nel 2005 un valore di segno negativo (- 1.389.320,00 €), in linea con quello relativo all'esercizio 2001.

	2001 (€)	2002 (€)	2003 (€)	2004 (€)	2005 (€)
VALORE PRODUZIONE	25.146.581	27.987.036	29.302.024	29.714.451	29.839.917
COSTI PRODUZIONE	26.613.618	27.140.406	27.950.244	29.529.715	31.229.237
(VALORE - COSTI) PRODUZIONE	-1.467.037	+ 846.630	+ 1.351.780	+ 184.736	- 1.389.320

Le ragioni a base di questo risultato negativo, che ha interrotto la serie di tre esercizi, tutti caratterizzati da saldi di segno positivo, sono da ricondurre sostanzialmente:

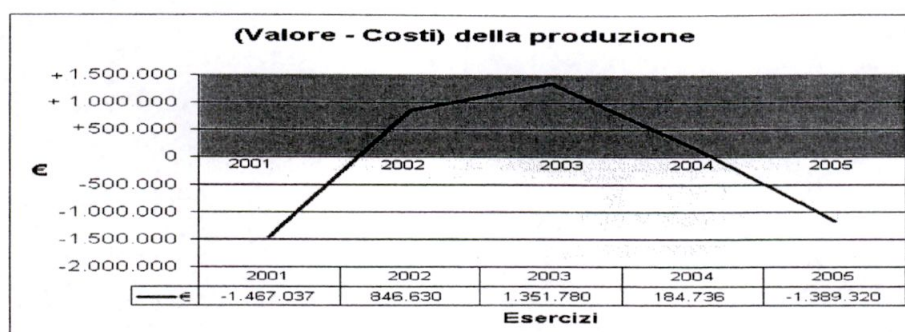
- ⇒ agli effetti connessi alla sentenza di Cassazione n. 19535/04 che, rigettando un ricorso dell'AMAT avverso una precedente sentenza della Corte di appello di Bari, ha richiesto l'imputazione al bilancio 2005 dell'importo di 1.012.708,00 €, importo pari all'80% della somma che l'azienda potrebbe essere definitivamente condannata a riconoscere alla Regione Puglia a titolo di parziale restituzione di somme incassate a titolo di interessi per ritardato pagamento dei contributi a ripiano relativi al periodo 1985/1989. Va però osservato che sono in corso iniziative aziendali finalizzate a conseguire con la Regione Puglia la sottoscrizione di un accordo transattivo che interessi tutto il contenzioso AMAT/Regione tuttora in essere, ivi compreso quello già oggetto di sentenza, il cui schema è già all'attenzione del Presidente della Giunta Regionale dal 10.6.2006, come da proposta formulata dall'azienda in data 7.3.2006 con nota n. 3735. Con questo atto è previsto che le parti si dichiarino "integralmente soddisfatte senza aver a pretendere, l'una dall'altra, alcuna somma di denaro per qualsivoglia titolo e/o ragione scaturente dai rapporti litigiosi definiti in transazione". Nel caso in cui detta sottoscrizione dovesse intervenire entro il termine ultimo di approvazione del bilancio d'esercizio 2005 da parte dell'Assemblea della società si realizzerebbe una attenuazione della perdita 2005, riportata al successivo punto b), dell'importo di 1.012.708,00 €. Nel caso in cui detta sottoscrizione dovesse intervenire dopo il predetto termine si realizzerebbe una sopravvenienza attiva di pari importo, che influenzerebbe positivamente il bilancio relativo al corrente esercizio;



⇒ agli effetti connessi al maggior costo 2005, rispetto a quello 2004, rappresentato dalla spesa per l'acquisto del "carburante", il cui costo è legato alle note tensioni esistenti sul mercato internazionale del greggio, che perdurano da tempo e che non accennano ad allentarsi. Il maggior costo 2005 rispetto a quello 2004 è risultato pari a 452.000,00 €.

Le due voci di spesa appena indicate spiegano il saldo negativo 2005 riferito alla voce "Valore - costi" della produzione.

Nel diagramma n. 1 riportato nel seguito si evidenzia la fase positiva attraversata dall'azienda nel periodo 2002 - 2003, periodo in cui la curva del parametro "Valore - Costi" ricade nella zona di colore verde relativa ai valori positivi. E' pure evidente l'inversione di tendenza che ha cominciato a manifestarsi nel 2004, poi peggiorata nel 2005 per le ragioni esposte, riassumendo un valore in linea con quello negativo riferito all'esercizio 2001.



b. Il risultato finale dell'esercizio: le cause indicate al precedente punto a), che spiegano il perché di un valore di segno negativo fatto registrare dall'esercizio 2005 dal parametro "Valore - costi" della produzione, sono alla base di un "Risultato finale di esercizio" anch'esso di segno negativo. Alla perdita d'esercizio 2005 di (- 1.911.430,00 €) oltre alle due cause esposte al precedente punto a), di gran lunga le più significative, hanno concorso ulteriori fattori, quali:

- un modesto calo dei ricavi derivanti da vendite e prestazioni;
- un maggior costo per ammortamenti connesso all'acquisto di 51 autobus nuovi di fabbrica, realizzato nel corso dell'esercizio scorso;
- una variazione delle rimanenze finali 2005 rispetto a quelle del 2004 di (-159.401,84 €).

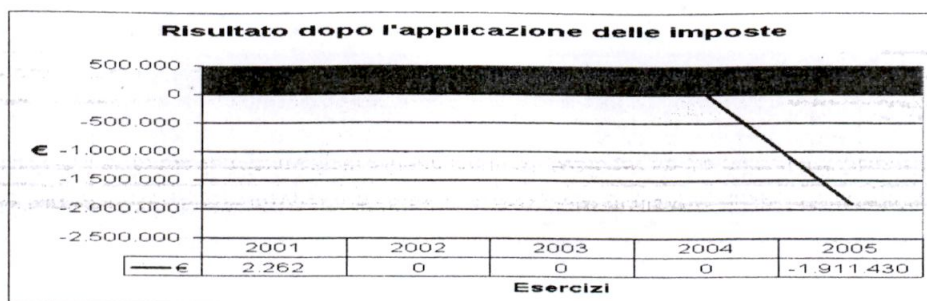
La nota integrativa che segue analizza, con dovizia di particolari, l'esame puntuale di ogni voce di costo e ricavo.

Nella tabella che segue si riportano i valori del risultato finale di esercizio a decorrere dal 2001 fino al 2005.

	2001 (€)	2002 (€)	2003 (€)	2004 (€)	2005 (€)
RISULTATO ECONOMICO FINALE	2.262	0	0	0	- 1.911.430

Per il risultato economico finale valgono le stesse considerazioni svolte al precedente punto a) relativo alla voce "Valore - costi" della produzione. Il risultato negativo dell'esercizio 2005 interrompe, per le ragioni già esposte, un lungo periodo in cui l'azienda è stata caratterizzata da equilibrio economico di bilancio.

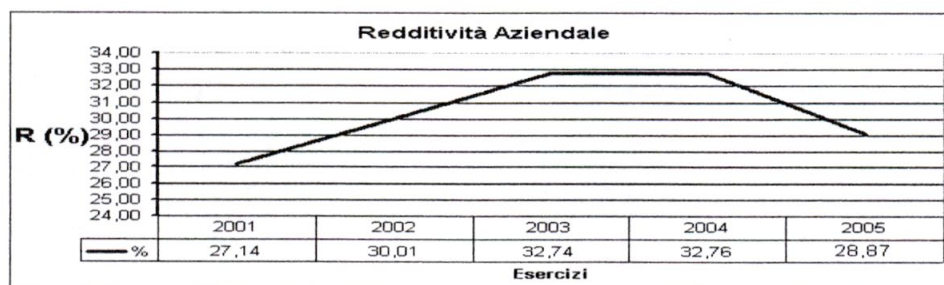
Il diagramma che segue rappresenta graficamente l'andamento predetto.



c. La redditività dell'esercizio: la redditività aziendale 2005, intesa come rapporto fra "ricavi da traffico" e "costi operativi", risente anch'essa delle cause che hanno determinato nell'esercizio scorso una inversione di tendenza del parametro "Valore - costi" della produzione e del risultato economico finale. Il valore al 31.12.2005, pari al 28,87%, si presenta in flessione rispetto al 32,76% del 2004, ed ha interrotto una fase di crescita continua iniziata con l'esercizio 2001. La successiva tabella riporta i valori di redditività raggiunti dal 2001 al 2005.

	2001	2002	2003	2004	2005
REDDITIVITA' % RICAVI DA TRAFFICO/COSTI	27.14 %	30.01 %	32,74 %	32,76 %	28,87%

Il successivo diagramma evidenzia l'andamento di tale indice. Appare evidente l'inversione del trend di crescita relativo all'esercizio 2005.



11. Informazioni ex art. 2428 c.c.

- 1) **Attività di ricerca e sviluppo**: Il totale dei costi per ricerca e sviluppo iscritti nell'attivo patrimoniale ammonta a € 0; non sono stati sostenuti, nel corso dell'esercizio 2005, ulteriori costi per attività di ricerca e sviluppo.
- 2) **Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti**: I rapporti esistenti con le società o enti consociati possono essere riassunti come segue:

CREDITI IMMOBILIZZATI:	
Verso controllate:	€ -
Verso collegate:	€ -
Verso controllanti:	€ -

CREDITI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE:	
Verso controllate:	€ -
Verso collegate:	€ -
Verso controllanti:	€ 24'009'099,07

DEBITI E FINANZIAMENTI PASSIVI:	
Verso controllate:	€ -
Verso collegate:	€ -
Verso controllanti:	€ 3'255'960,22

3) **Azioni proprie:**

Azioni proprie	Numero	Corrispettivo	Valore nominale	% Capitale sociale
Possedute inizio esercizio:	-	-	-	-
Acquistate nell'esercizio:	-	-	-	-
Alienate nell'esercizio:	-	-	-	-
Annullate nell'esercizio:	-	-	-	-
Possedute a fine esercizio:	-	-	-	-

4) **Azioni/quote della società controllante:**

Azioni / quote	Numero	Corrispettivo	Valore nominale	% Capitale sociale
Possedute inizio esercizio:	-	-	-	-
Acquistate nell'esercizio:	-	-	-	-
Alienate nell'esercizio:	-	-	-	-
Annullate nell'esercizio:	-	-	-	-
Possedute a fine esercizio:	-	-	-	-

5) **Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio:**

Va rilevato che, a decorrere dal 17.3.2006, l'Ente proprietario è rappresentato da un Commissario Straordinario, nominato dal Ministro degli interni a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale.

6) **Evoluzione prevedibile della gestione:** Si rinvia a quanto già analiticamente illustrato precedentemente e a quanto precisato nel punto 13. (Conclusioni).

6-bis) **Uso di strumenti finanziari:** La Società non ha utilizzato nel corso del 2005 strumenti finanziari di particolare rilevanza per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Si rinvia, ad ogni buon conto, al rendiconto finanziario e alle tabelle di dettaglio dei crediti e dei debiti aziendali esposti in seno alla Nota integrativa.

7) **Elenco delle sedi secondarie:** La Società non ha al momento sedi secondarie, fatta eccezione per l'Ufficio Vendite (Prodotti del traffico), ubicato in Taranto alla Via D'Aquino n° 21.

12. Adempimenti in materia di tutela della privacy.

Con deliberazione n° 10 del 30 marzo 2006 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Documento Pro-

grammatico della Sicurezza previsto dal D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003, predisposto dagli uffici aziendali, delegando il Presidente del C.d.A. ad approvare le eventuali modifiche che si rendessero in futuro necessarie per adeguare il D.P.S. a nuove e/o mutate esigenze, ovvero a modificazione della struttura aziendale.

13. Conclusioni.

Dagli elementi finora esposti risulta evidente che l'esercizio 2005 si caratterizza come l'esercizio più difficile dell'ultimo quinquennio e, probabilmente, della storia più recente dell'azienda. Nel corso dell'esercizio si sono verificati fatti ed eventi destinati ad incidere sulla futura gestione operativa della società. L'approvazione da parte del Consiglio Comunale del "Piano d'impresa 2005/2009", che recepisce al suo interno l'atto d'intesa sottoscritto tra AMAT e Comune in data 10.11.2005, avvenuta nel dicembre 2005, è certamente l'evento di maggiore importanza in quanto muta i rapporti contrattuali tra società ed ente locale. Sul piano gestionale hanno inciso in modo negativo fatti straordinari quali la sentenza della Cassazione n. 19535/04, che ha comportato l'accantonamento dell'importo di 1.012.780,00 € da riconoscere alla Regione Puglia, sebbene, come detto al precedente punto 10.a, siano in atto azioni congiunte con la Regione medesima finalizzate all'azzeramento dell'intero contenzioso attraverso la sottoscrizione di un accordo transattivo. Alla formazione della perdita 2005 hanno poi contribuito l'abnorme crescita del costo del carburante, che ha condizionato i bilanci di tutte le aziende che esplicano attività di trasporto, anche di quelle che adottano modalità diverse dalla gomma, gli ammortamenti connessi all'acquisto dei 51 autobus nuovi, una variazione delle rimanenze finali 2005 rispetto a quelle del 2004 di (-159.401,84 €).

La perdita al 31.12.2005 di 1.911.430,00 €, dovuta alle ragioni esposte ai precedenti punti, ha interrotto una lunga fase nel corso della quale la società è stata caratterizzata da equilibrio di bilancio, oltre che da parametri caratteristici in crescita fin dal 2001. Ad ogni buon conto questo risultato richiede necessariamente che l'azienda fin dall'esercizio in corso recuperi la condizione di equilibrio economico, ed adotti iniziative finalizzate ad assicurare il rientro degli effetti connessi alla perdita 2005 quanto più rapidamente possibile. A tal fine entro la fine del corrente mese il Consiglio di Amministrazione delibererà un progetto relativo alla gestione operativa 2006-2007 che si prefigge il raggiungimento del predetto obiettivo e che sarà trasmesso all'Ente proprietario. Ultimata la relazione a corredo del bilancio chiusosi al 31/12/2005 si rimanda alla nota integrativa.

Confermiamo che il progetto di Bilancio sottoposto all'approvazione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale della Società ed il risultato economico dell'esercizio. Si invita, pertanto, alla sua approvazione.

Taranto, lì 14.6.2006

Il Consiglio di Amministrazione

A.M.A.T. S.P.A.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO CONSUNTIVO 2005

Il bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2005 redatto in conformità al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, trasmesso al Collegio Sindacale, si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota Integrativa ed è corredata dalla Relazione sulla gestione, dal prospetto di calcolo dell'indice di redditività (rapporto "r"), dagli indici di produttività e di bilancio e dal rendiconto finanziario.

Esso si può riassumere nei seguenti dati:

<u>Stato patrimoniale</u>	2005	2004
Crediti v/soci per versamenti		
ancora dovuti	€ -	€ -
Immobilizzazioni	€ 19.810.515	€ 11.579.690
Attivo circolante	€ 45.616.752	€ 31.141.061
Ratei e risconti attivi	€ 984.653	€ 106.973
TOTALE ATTIVO	€ 66.411.920	€ 42.827.724
Patrimonio netto	€ 7.310.917	€ 9.477.741
Fondo Rischi	€ 1.764.323	€ 520.459
TFR	€ 12.656.789	€ 12.718.738
Debiti	€ 33.603.178	€ 16.057.280
Ratei e risconti passivi	€ 11.076.713	€ 4.053.506
TOTALE PASSIVO	€ 66.411.920	€ 42.827.724

<u>Conto economico</u>	2005	2004
Valore della produzione	€ 29.839.917	€ 29.714.451
Costi della produzione	€ 31.229.237	€ 29.529.715
Differenza	€ -1.389.320	€ 184.736
Proventi e oneri finanziari	€ 137.556	€ 113.156

Perli

Proventi e oneri straordinari	€ 220.222 €	1.167.201
Risultato prima delle imposte	€ -1.031.542 €	1.465.093
Imposte sul reddito dell'esercizio	€ 879.888 €	1.465.093
Utile perdita di esercizio	€ -1.911.430 €	0

L'esame sul bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dai ragionieri e dottori commercialisti e, in conformità a tali principi, si è fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio di esercizio interpretate ed integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei ragionieri e dei Dottori Commercialisti.

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti si rileva che detto Bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione, corrisponde alle risultanze della contabilità aziendale e che, per quanto riguarda la forma e il contenuto, esso è stato redatto in conformità al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile e con l'applicazione dei criteri esposti nella nota integrativa.

Non sono state apportate variazioni rispetto all'anno precedente.

In merito ai criteri di valutazione delle voci che compongono la situazione patrimoniale si osserva quanto segue:

- ❑ Le immobilizzazioni sono state iscritte al costo di acquisto nell'ambito del quale sono stati computati i costi accessori. Il costo storico è decurtato delle quote di ammortamento calcolate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
- ❑ Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto.
- ❑ Le rimanenze di magazzino sono state valutate al minore tra il costo medio ponderato e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
- ❑ I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.
- ❑ Le disponibilità liquide e i debiti sono iscritti al valore nominale.
- ❑ Il fondo Trattamento di Fine Rapporto è stato determinato in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti.

Per la 
4

- I ratei e i risconti sono stati iscritti in bilancio in base al principio della competenza temporale.

I criteri di valutazione sopra evidenziati, a parere di questo Collegio, appaiono tecnicamente corretti e conformi alla legge.

Per le necessarie valutazioni delle problematiche aziendali si rinvia alla Relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione che risulta abbastanza analitica ed esaustiva.

Si rileva che l'esercizio si è chiuso con una perdita pari a € 1.911.430. Tale risultato, risulta comunque, influenzato negativamente da alcuni aspetti non governabili dall'azienda ed in particolare:

- L'accantonamento tra i fondi rischi dell'importo di € 1.012.708,00, pari all'80% della somma che l'azienda dovrebbe corrispondere alla Regione Puglia in virtù della sentenza della Cassazione n. 19535/04, notificata all'AMAT il 09/02/2005, che ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Lecce che aveva rideterminato gli interessi per ritardato pagamento dei contributi a ripiano perdite per il periodo 1985-1989 condannando, quindi, l'AMAT alla restituzione della maggiore somma percepita, maggiorata degli interessi sino all'effettivo pagamento.

Riguardo al trattamento contabile utilizzato, il Consiglio di amministrazione, ha ritenuto di appostare tale voce tra i fondi rischi e non tra i debiti, perché sono in corso trattative con la Regione Puglia per definire transattivamente la questione, nonché altre pendenze di cui è stato riferito nella relazione sulla gestione del 2004.

La vicenda nel complesso, a parere del Consiglio di amministrazione, dovrebbe chiudersi, a breve, con un esborso molto minore rispetto all'importo accantonato nel 2005. La chiusura dell'operazione, se si dovesse verificare tale evento, comporterà, quindi, l'iscrizione nel 2006 di una sopravvenienza attiva;

- Il maggior costo (€ 452.000) rispetto agli esercizi precedenti della spesa per l'acquisto di carburante, legato all'aumento a livello internazionale del prezzo del petrolio.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Anche il rapporto "r" tra ricavi del traffico e costi operativi dei servizi è peggiorato nel 2005; è sceso, infatti, al 28,87% contro il 32,76% del 2004 ed il 32,74% del 2003. Si rammenta che la normativa di settore (L.R. 18/2002) prescrive che i contratti di servizio devono prevedere che tale rapporto sia almeno pari al 35%.

In proposito il Collegio ritiene necessario che il Consiglio di Amministrazione ponga in essere azioni finalizzate all'aumento dei ricavi di esercizio nonché al contenimento dei costi operativi che permetta all'Azienda di ottenere un risultato, ante imposte, positivo.

Rispetto al 2004, inoltre, si registra una notevole variazione delle sopravvenienze attive, poiché nel 2004 era stata registrata una sopravvenienza attiva pari a € 821.149,54 relativa al rimborso dell'IRAP di competenza 1999.

Nella Relazione sulla Gestione il Consiglio di Amministrazione riferisce che entro la fine del mese di giugno sarà deliberato un progetto relativo alla gestione 2006-2007, al fine di raggiungere il più rapidamente possibile l'obiettivo dell'equilibrio economico.

Il Collegio, nel prenderne atto, invita espressamente il CdA a fattivamente adoperarsi per il raggiungimento, in tempi brevi, dell'auspicato equilibrio economico.

In considerazione di tutto quanto sopra il Collegio

ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo del 2005

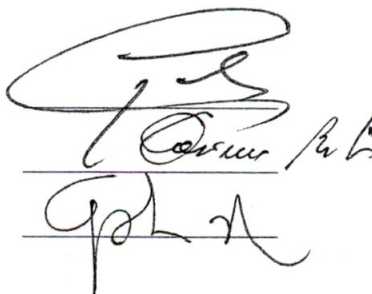
Taranto, lì 15/06/2006

Il Collegio Sindacale

Dott. Benedetto Ceglie

Dott. Cosimo Bisestile

Dott. Daniela Gaita



N° 39 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 39 del 14.07.2006

OGGETTO

**LINEE GUIDA RELATIVE ALLA GESTIONE OPERATIVA 2006 – 2007:
APPROVAZIONE.**

L'anno duemilasei, il giorno 14 (quattordici) del mese di Luglio, alle ore 9.15, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1) Enzo	MANCO	Presidente	(ass.)
2) Saverio	CREAZZO	Vice Presidente	
3) Giuseppe	BIANCO	Componente	
4) Antonio	CITREA	Componente	
5) Antonio	RANUCCI	Componente	
6) Marina	RIBERTI	Componente	
7) Ugo	TRONCONE	Componente	

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il Vice Presidente, assunta la Presidenza della riunione e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- a. con atto n. 15 del 14.6.2006 è stato deliberato il bilancio d'esercizio 2005, il cui risultato economico finale ha fatto registrare una perdita di esercizio pari a (- 1.911.430,00 €), le cui ragioni sono state elencate sia nella relazione sulla gestione che nella nota integrativa allegata al bilancio deliberato;
- b. la predetta relazione sulla gestione prevede che il C.d.A. deliberi e trasmetta al Comune uno strumento di gestione, riferito al periodo luglio 2006 - dicembre 2007, che contenga un insieme di misure e di iniziative gestionali in grado di poter raggiungere i seguenti due obiettivi:
 - il pronto recupero dell'equilibrio di bilancio per il corrente esercizio;
 - il rientro della perdita 2005, da realizzare possibilmente entro il 31.12.2007;
- c. con nota n. 10931 del 11.7.2006 il Direttore Generale ha trasmesso al C.d.A. ed al Collegio Sindacale uno schema di *Piano Operativo* riferito alla gestione del periodo "luglio 2006 - dicembre 2007", costituito da 14 capitoli, corredato da 3 diagrammi e 19 tabelle, contenente un insieme di misure che delineano un percorso finalizzato al raggiungimento dei predetti obiettivi;
- d. sia la nota di trasmissione che l'elaborato allegato prevedono che il Piano venga aggiornato nel corso del corrente esercizio in 2 occasioni successive, per tener conto:
 - 1° del reale andamento dei valori economico - finanziari riferiti al corrente esercizio, al fine di verificare in corso d'anno la possibilità di conseguire il relativo equilibrio di bilancio ipotizzato nel Piano;
 - 2° dei positivi effetti connessi alla sottoscrizione dell'atto di transazione AMAT/Regione, trasmesso lo scorso mese di giugno al Presidente della Giunta regionale, relativo all'intero reciproco contenzioso (il realizzarsi di quest'obiettivo determinerebbe l'insorgenza di una sopravvenienza attiva dell'importo di 1.012.780,00 €, che richiederebbe la riscrittura del Piano allegato);
 - 3° del grado di attuazione delle misure previste dal "Piano d'impresa 2005/2009" a carico del Comune per il 2007 (il Piano approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 145 del 16/17 dicembre prevede che nel corso del prossimo esercizio il Comune realizzi corsie preferenziali per 2,784 Km, pari al 40% del totale di 7,185 Km previsto, misura cui il "Piano d'impresa" assegna un maggior gettito di 673.814,30 € derivante da un incremento dei viaggiatori trasportati, quale conseguenza dell'accresciuta competitività del servizio);
- e. dall'esame dell'elaborato trasmesso si osserva che i risultati "reali" che potranno essere raggiunti dalla sua attuazione nel corso del 2006 e 2007 dipenderanno:
 - dall'andamento "reale" dei costi a maggiore "variabilità", quali carburante, rischio RC autobus e simili, per i quali si è ipotizzato per il 2006 ed il 2007 un andamento in linea con quello manifestatosi nel 1° trimestre 2006;
 - dai rimborsi relativi ai maggiori oneri contrattuali relativi al rinnovo della parte economica dei contratti nazionali (bienni 2002/2003, 2004/2005 e 2006/2007);
 - dai rimborsi relativi all'applicazione dell'A. N. 19.9.2005, il cui costo annuo a carico dell'azienda è fortemente legato alle giornate di assenza per malattia che il personale farà registrare periodicamente (anche questo è un costo variabile, seppur entro certi limiti). Per il periodo 1.4.2006 - 31.12.2006, e per l'intero 2007, si è ipotizzata una tendenza in linea con quella emersa nel corso del 1° trimestre 2006;
 - dal numero (e dalle caratteristiche) delle giornate di assenza per malattia che il personale farà registrare nel corso del 2006 e del 2007;
 - dall'andamento delle altre voci di "costo" e "ricavo" non esaminate oltre che dalla presenza di eventuali "partite straordinarie", siano esse di segno positivo o negativo;
 - dall'andamento del complesso della spesa, che dovrà essere finalizzato a contenere al massimo i costi totali;
- f. in tali ipotesi ed in presenza della completa applicazione delle misure proposte per gli esercizi 2006 e 2007 il Piano allegato indica come possibile il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - ◇ **esercizio 2006:** un saldo positivo di 391.000,00 € circa rispetto alla stima dei costi al 31.12.2006 effettuata sulla base dei dati 2006 riferiti al 1° trimestre, nell'ipotesi di forza media costante di 500 addetti; questo valore contribuirà in misura significativa al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio del corrente esercizio. Elementi di maggiore attendibilità rispetto al risultato economico 2006 (ed al raggiungimento del relativo equilibrio economico di bilancio) si potranno avere in coincidenza della redazione dei prossimi reports infrannuali;
 - ◇ **esercizio 2007:** assorbimento della perdita 2005 in misura pari al 58% circa (la perdita 2005 non assorbita, da rimandare ad esercizi successivi al 2007, si attesta sul valore di 800.000,00 € circa).

Inoltre:

- esaminato nella sua globalità l'allegato elaborato, riferito alle "Linee guida relative alla gestione operativa 2006 - 2007";
- visto l'impegno assunto nei confronti del Comune di Taranto per ciò che attiene le misure gestionali da adottare per il raggiungimento dei due obiettivi indicati in premessa;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

A. Di approvare l'allegato strumento di pianificazione, denominato "*Linee guida relative alla gestione operativa 2006 - 2007*", le cui misure principali sono sintetizzate di seguito:

• **Azioni da attuare in direzione dell'incremento delle entrate:**

1. intensificazione delle iniziative in direzione della lotta all'evasione. Occorrerà individuare un Superiore dell'esercizio che, d'intesa con i Responsabili dell'area e con la Direzione Tecnica, attui settimanalmente un programma di controllo dell'utenza soprattutto nelle fasce orarie di maggiore utilizzo di tutte le linee e lungo le direttrici a più lunga percorrenza (servizi diretti al Rione Tamburi, Statte, quartiere Paolo VI, località S. Vito, Lama, Tramontone e Talsano);

• **Azioni da attuare in direzione del contenimento dei costi operativi:**

1. iniziativa di carattere generale: i costi operativi per il periodo luglio 2006 - dicembre 2007 andranno limitati esclusivamente alle spese indispensabili per assicurare il regolare svolgimento dei servizi di "trasporto pubblico locale" svolto mediante autobus (per il servizio idrovie limitatamente al 30.9.2006) - Ogni altra ipotesi di spesa, non correlata a questa necessità, qualunque sia la sua natura, dovrà essere rimandata a dopo il 31.12.2007;
2. cessazione del servizio idrovie con il 30.9.2006;
3. riduzione dei costi per acquisto di ricambi (meccanici, elettrici, accumulatori, carrozzeria). Limiti massimi di spesa:
 - esercizio 2006: 600.000,00;
 - esercizio 2007: 550.000,00.

Riduzione del 5% per il 2006 e del 10% per il 2007 rispetto al valore stimato al 31.12.2006 per le voci minori relative al raggruppamento "Acquisti per materie prime" (escluso carburante e vestiario del personale relativo al biennio 2006/2007);

4. riduzione dei costi rispetto ai valori attesi al 31.12.2006 per ciò che attiene le spese per "lavori e manutenzioni", "inserzioni e pubblicità", "consulenze legali e varie". Limiti massimi di spesa:
 - "Spese per lavori e manutenzioni": 150.000,00 € (2006) e 130.000,00 € (2007);
 - "Inserzioni e pubblicità": 60.000,00 € (2006) e 35.000,00 € (2007);
 - "Consulenze legali, spese legali, ecc..": 270.000,00 € (2006) e 240.000,00 € (2007);
 - Altri costi minori del raggruppamento di spese "Forniture di beni e servizi": riduzione in misura pari all'8% nel 2006 ed al 10% nel 2007 (rispetto alla stima al 31.12.2006);
5. riduzione del costo per prestazioni straordinarie del personale rispetto al valore atteso al 31.12.2006 (893.952,00 €): in misura pari al 20% per il 2006 ed al 30% per il 2007. Limiti massimi di spesa da raggiungere per singola area:
 - area amministrazione: 78.000,00 € (2006) e 53.000,00 € (2007);
 - area esercizio: 500.000,00 € (2006) e 310.000,00 € (2007);
 - area tecnica: 148.000,00 € (2006) e 104.000,00 € (2007);
6. forza media del personale 2006 non superiore a 498 unità, limite previsto dal "Piano d'impresa 2005/2009" approvato dal Consiglio Comunale in data 16/17 dicembre 2005 (valori di forza media 2006 inferiori a tale limite consentiranno di raggiungere in modo più agevole il più ambizioso obiettivo di una forza media riferita all'esercizio 2007 pari a 480 addetti);
7. forza media del personale nel corso del 2007 ridotta a 480 addetti da realizzare attraverso:
 - l'utilizzo dei flussi di uscita di fine 2006 che si determinano annualmente a seguito di richiesta di collocamento in pensione di anzianità del personale;
 - incentivo all'esodo del personale che, pur avendo maturato il diritto a pensione di anzianità, ha optato per la permanenza in servizio chiedendo di usufruire del "bonus" introdotto dal precedente Governo, la cui scadenza è prevista per il 31.12.2007;
8. ulteriori iniziative la cui attuazione può contribuire a migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione:
 - definizione delle posizioni relative al personale inidoneo secondo la proposta aziendale presentata alle OO. SS. in data 8.6.2006, approvata dal CdA in data 19.6.2006 con deliberazione n. 20;

- eventuali futuri accordi in materia di "Premio di risultato" ex art. 6 dell'A.N. 23.7.1997 da ricondurre a singoli progetti, capaci di autofinanziarsi.

- B.** Di impegnare la Direzione Generale, la Direzione Amministrativa, la Direzione Tecnica ed i Responsabili di Area, ognuno per quanto di propria competenza, all'attuazione delle misure previste dalle Linee Guida approvate, sinteticamente riportate al precedente punto A).
- C.** Di impegnare la Direzione Generale, la Direzione Amministrativa e la Direzione Tecnica per l'aggiornamento delle Linee Guida in coincidenza della redazione dei report economici al 30.9.2006 e 31.12.2006, aggiornamenti da sottoporre all'approvazione del C.d.A.-.
- D.** Di trasmettere al Comune di Taranto l'allegato documento: "Linee Guida relative alla gestione operativa 2006 - 2007", unitamente alla presente deliberazione.

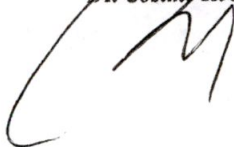
l.c.s.

firmato: **IL SEGRETARIO**
Dott. Cosimo Rochira

firmato: **IL VICE PRESIDENTE**
Dott. Saverio Creazzo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario del C.d.A.
Dr. Cosimo Rochira



Prot. n° 11115/US

Taranto li 14 Luglio 2006

Preg.mo

Dott. Onofrio Padovano

Sub-Commissario Prefettizio del
Comune di Taranto
PALAZZO DI CITTA'

Preg.mo

Dott. Michele Raimondo

Direzione Programmazione-Controllo
PALAZZO DI CITTA'

Oggetto: LINEE GUIDA RELATIVE ALLA GESTIONE OPERATIVA 2006/2007.

In ossequio a quanto previsto nella relazione gestionale che accompagna il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2005, trasmesso a codesta amministrazione con note n° 9481 del 15/06/2006 e n° 9626 del 19/06/2006, in data odierna con deliberazione n° 39 il Consiglio di Amministrazione ha approvato le "Linee guida relative alla gestione operativa 2006/2007".

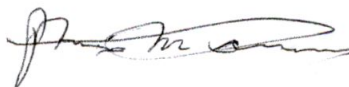
Le finalità di tale documento sono quelle riportate nella relazione gestionale a corredo del bilancio 2005.

E' previsto l'aggiornamento delle predette linee guida in coincidenza con i report economici che saranno redatti al 30/09/2006 ed al 31/12/2006. Tali aggiornamenti Vi saranno notificati non appena deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Distinti saluti.

MR


IL PRESIDENTE
Enzo Manco



ALLEGATI:

- Linee guida relative alla gestione operativa 2006-2007;
- Deliberazione C.d.A. n° 39 del 14/07/2006.

1115 US 9R
Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

12796557535 9
Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario DOTT. RAIMONDO - DIREZIONE COMUNE DI TARANTO

Via PALAZZO DI CITTA' - P.zza CASTELLO

C.A.P. 74100 Località TARANTO

Ed. 02/04 - L3

Mellone 24 LUG. 2006

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione



☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invii multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

1115 US 9R
Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

12796557534 8
Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario DOTT. PADOVANO - COMUNE DI TARANTO

Via PALAZZO DI CITTA' - P.zza CASTELLO

C.A.P. 74100 Località TARANTO

Ed. 02/04 - L3

Mellone 24 LUG. 2006

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione



☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invii multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

LIBRO DEI VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE

Verbale n. 07/06

Oggi 5 settembre 2006 presso lo Studio del Dott. Benedetto Ceglie, alle ore 16,00, si è riunito il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dott. Benedetto Ceglie e dei Componenti effettivi Dott. Cosimo Bisestile e Dott.ssa Daniela Gaita, allo scopo di verbalizzare le operazioni effettuate dal 27 giugno 2006 ad oggi, tenuto anche conto delle informazioni ottenute dal Direttore Generale e dal Dirigente Amministrativo.

Nell'ambito dei doveri previsti dall'art. 2403 del C.C. ed a seguito dell'attività svolta nel su citato periodo, si rileva quanto segue.

Nel corso del periodo si sono svolte le seguenti adunanze del C.d.A. :

27 giugno , 6 luglio, 14 luglio, 24 luglio, 21 agosto, 30 agosto, e 5 settembre.

Riunioni, la cui partecipazione del Collegio Sindacale è documentata dai relativi verbali, che si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e delle quali il Collegio ha constatato la regolarità degli adempimenti successivi (verbalizzazione).

In particolare si evidenzia che:

- nella riunione del C.d.A. del 6 luglio 2006 il Consiglio, tra l'altro, constatato che l'assemblea ordinaria convocata per i giorni 28 e 29 giugno 2006, con all'o.d.g. l'approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2005, non si è tenuta per l'assenza del Socio Unico – Comune di Taranto, ha provveduto a convocare una nuova assemblea per il giorno 19 luglio 2006 in prima convocazione, e per il giorno 20 luglio 2006 in seconda convocazione;
- che nella stessa riunione di Consiglio è stata esaminata una "Informativa della Direzione sulla situazione finanziaria aziendale" e, vista la particolare criticità della situazione finanziaria, aderendo alla proposta del Collegio Sindacale, il Consiglio ha deliberato di inserire all'o.d.g. , della convocanda assemblea per l'approvazione del Bilancio, il punto " situazione finanziaria";
- che nel corso della riunione del C.d.A. del 14 luglio 2006, tra l'altro, sono state approvate le " Linee guida relative alla gestione operativa 2006 – 2007";
- che nella riunione del C.d.A. del 24 luglio 2006, fra l'altro, il Consiglio, constatato che l'Assemblea Ordinaria, convocata per i giorni 19 e 20 luglio

*C
R 1 G*

LIBRO DEI VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE

- 2006 con all'o.d.g. l'approvazione del Bilancio al 31.12.2005 e la situazione finanziaria dell'azienda, non si è tenuta per l'assenza del Socio Unico – Comune di Taranto, ha deliberato di convocare una nuova assemblea con lo stesso o.d.g. per il giorno 4, settembre in prima convocazione e per il 5 settembre in seconda convocazione;
- che nel corso della riunione del C.d.A. del 21 agosto 2006, fra l'altro, il Consiglio, a seguito del decesso, avvenuto il 13 agosto, del Presidente Enzo Manco, stante l'urgenza di porre l'azienda in condizioni di assumere gli atti amministrativi necessari alla gestione, ha deliberato di nominare il Dott. Saverio Creazzo Presidente del C.d.A.,
 - che nella stessa riunione di Consiglio si è provveduto a riscontrare una nota del Comune di Taranto avente ad oggetto una richiesta di canoni di locazione per gli immobili urbani per la sede dell'AMAT, di proprietà comunale;
 - che nel corso della riunione del C.d.A. del 30 agosto 2006 si è proceduto, fra l'altro, a riscontrare, puntualmente, una nota del Commissario Straordinario del Comune di Taranto, con la quale lo stesso ipotizzava "serie perplessità" sulla legittimità della nomina del Presidente del C.d.A.;
 - che nel corso della riunione di Consiglio odierna, ed a seguito di una nota della segreteria particolare del Commissario Straordinario, con la quale si comunicava che "a seguito di sopraggiunti impegni il Commissario Straordinario del Comune di Taranto, non avrebbe potuto partecipare all'assemblea dei soci convocata per il 4 e 5 settembre" e pertanto si richiedeva di rinviare l'assemblea e di convocarla nella settimana compresa fra il 18 e il 22 settembre p.v., si provvedeva a deliberare la convocazione di una nuova assemblea per l'approvazione del Bilancio al 31.12.2005 e per l'esame della situazione finanziaria, per i giorni 21 e 22 settembre p.v..

Il Collegio a seguito di tutto quanto sopra:

- evidenzia che, ad oggi, sono andate deserte ben tre assemblee convocate per l'approvazione del Bilancio al 31.12.2005, di cui due con all'o.d.g. anche l'esame della situazione finanziaria;
- prende atto della richiesta di rinvio ulteriore pervenuta dal Socio Unico e della nuova convocazione per il prossimo 21 e 22 settembre;
- rileva, analizzando la "relazione prevista dall'atto di intesa AMAT – Comune del 10.11.2005, riferita al periodo 01.01.2006 – 30.06.2006",

LIBRO DEI VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE

notificata al Socio Unico- Comune di Taranto per mezzo del Dott. Raimondo, il 07.07.2006 u.s., che la situazione finanziaria dell'Azienda risulta ulteriormente appesantita;

- constatata che a seguito delle notizie ed elementi ricevuti nel corso dell'incontro avuto in data odierna con il Responsabile Amministrativo dott. Carallo, la situazione finanziaria dell'Azienda si è ulteriormente aggravata;
- alla luce delle mutate condizioni delle forme tecniche di concessione degli affidamenti da parte del Monte dei Paschi di Siena ;
- visto che sono risultati vani tutti i tentativi sino ad oggi fatti dalla Società per addivenire allo smobilizzo, sia pure parziale, dei crediti vantati nei confronti del Comune di Taranto;

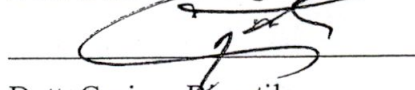
invita

l'Organo Amministrativo ad attivarsi ulteriormente ed in maniera più incisiva, individuando ed adottando tutte le azioni che possano portare, a breve , allo smobilizzo dei crediti vantati nei confronti del Comune di Taranto al fine di alleggerire la pesante situazione finanziaria che investe l'Azienda.

Alle ore 19,30 l'attività del Collegio si è conclusa con la stesura e sottoscrizione del presente verbale.

IL COLLEGIO SINDACALE

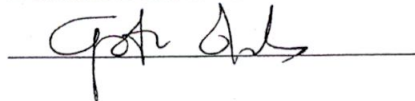
Dott. Benedetto Ceglie



Dott. Cosimo Bisestile



Dott.ssa Daniela Gaita



LIBRO DEI VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE

Roma, 23 febbraio 2005

Ai Sigg. Presidenti e
Ai Sigg. Direttori
delle Aziende e degli Enti Associati

Loro Sedi

OGGETTO: Segnalazione di giurisprudenza

Si segnala all'attenzione delle Aziende associate la sentenza della Corte di Giustizia CE, Sezione I del 11 gennaio 2005 n. C-26/03, **relativa alle procedure di evidenza pubblica per l'aggiudicazione degli appalti e ai c.d. "affidamenti in house"**.

Con la sentenza in esame la Corte di Giustizia si pronuncia su due importanti questioni ribadendo da un lato che le amministrazioni devono sempre porre in essere, ove sono tenute a farlo, procedure ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione degli appalti e consentire altresì in ogni stato della procedura la proposizione di ricorsi contro le loro decisioni e, dall'altro, circoscrivendo con precisione le condizioni necessarie affinché si possa procedere all'affidamento diretto di un servizio.

In particolare la Corte afferma che qualora un'amministrazione aggiudicatrice intenda concludere un contratto oneroso (appalto) relativo all'acquisizione di servizi che ricade nell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della direttiva comunitaria 92/50, come modificata dalla direttiva 97/52, la stessa amministrazione è tenuta al rispetto delle norme contenute nella direttiva stessa, in forza delle quali l'affidamento deve avvenire, di regola, previo esperimento di una pubblica gara e deve costituire, altresì, l'oggetto di una pubblicità adeguata.

Afferma la Corte, sul punto, che qualsiasi decisione di un'amministrazione aggiudicatrice che ricada sotto le norme comunitarie in materia di appalti pubblici e sia idonea di per sé a violarla, deve, ai sensi della direttiva 89/665, poter essere oggetto di ricorsi efficaci e quanto più possibili rapidi che devono poter essere accessibili a chiunque abbia interesse ad ottenere l'aggiudicazione di un

appalto pubblico e che sia stato, o rischi di essere, leso da tale comportamento dell'amministrazione.

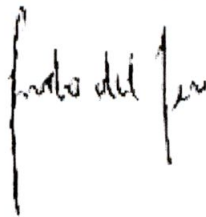
In tale ottica di interpretazione anche la decisione di un'amministrazione aggiudicatrice di non avviare una procedura di aggiudicazione deve poter essere suscettibile di ricorso giurisdizionale.

Nell'esaminare la seconda rilevante questione la Corte, come già accennato, torna ad occuparsi della legittimità dei c.d. "**affidamenti in house**".

Richiamando la sua precedente giurisprudenza (in particolare, sentenza 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal) la Corte nel ribadire che, in via di eccezione, **le norme comunitarie**, nella specie in materia di appalti di servizi, **non sono applicabili nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto cui affida il servizio un controllo analogo a quello che essa stessa esercita sui propri servizi e che lo stesso soggetto gestore realizzi la parte più importante della propria attività con l'autorità pubblica che lo controlla**, afferma, per contro, che **la partecipazione anche minoritaria di un'impresa privata** al capitale di una società cui partecipi anche l'amministrazione aggiudicatrice (c.d. società mista pubblico - privata) esclude, ipso iure, che l'amministrazione possa esercitare sulla società stessa un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, ragion per cui **l'eventuale affidamento diretto di un servizio**, in tali casi deve intendersi in **contrasto con le norme comunitarie** in tema di tutela della libera concorrenza e della parità di trattamento tra le imprese interessate all'aggiudicazione del contratto.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Avv. Guido del Mese



All./1

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
11 gennaio 2005 (1)

«Direttiva 92/50/CEE – Appalti pubblici di servizi – Affidamento senza pubblica gara d'appalto – Affidamento dell'appalto ad una società mista pubblico-privata – Tutela giurisdizionale – Direttiva 89/665/CEE»

Nel procedimento C-26/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Oberlandesgericht Naumburg (Germania) con ordinanza in data 8 gennaio 2003, pervenuta in cancelleria il 23 gennaio 2003, nella causa tra:

**Stadt Halle,
RPL Recyclingpark Lochau GmbH,**

e

**Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA
Leuna,**

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, e dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, E. Juhász (relatore), M. Ilešič e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl,
cancelliere: sig. R. Grass,
vista la fase scritta del procedimento,
preso atto delle osservazioni presentate:

– per la Stadt Halle, dalla sig.ra U. Jasper, Rechtsanwältin;

– per la Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, dal sig. K. Heuvels, Rechtsanwalt;

– per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e D. Petrausch, in qualità di agenti;

– per il governo austriaco, dal sig. M. Fruhmann, in qualità di agente;

– per il governo finlandese, dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente;

– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. K. Wiedner, in qualità di agente,

sentite le conclusioni presentate dall'avvocato generale all'udienza del 23 settembre 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l'interpretazione dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata

dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), a sua volta modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE (GU L 328, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 89/665»). La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda altresì l'interpretazione degli artt. 1, punto 2, e 13, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/4/CE (GU L 101, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 93/38»).

Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone la Stadt Halle (Città di Halle) (Germania) e la società RPL Recyclingpark Lochau GmbH (in prosieguo: la «RPL Lochau») alla società Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna (in prosieguo: la «TREA Leuna»), in merito alla regolarità, rispetto alle norme comunitarie, dell'affidamento senza pubblica gara di un appalto di servizi relativo al trattamento dei rifiuti, effettuato dalla Stadt Halle a favore della RPL Lochau, società questa il cui capitale è detenuto dalla Stadt Halle, socio di maggioranza, e da una società privata, titolare di una quota minoritaria.

Contesto giuridico-normativo

Normativa comunitaria

Ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 92/50, come modificata dalla direttiva 97/52 (in prosieguo: la «direttiva 92/50»), gli «appalti pubblici di servizi» sono «contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un'amministrazione aggiudicatrice». A norma dell'art. 1, lett. b), di tale direttiva, per «amministrazioni aggiudicatrici» si intendono «lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da detti enti od organismi di diritto pubblico». Infine, l'art. 1, lett. c), della medesima direttiva definisce i «prestatori di servizi» come «le persone fisiche o giuridiche, inclusi gli enti pubblici[,] che forniscono servizi».

A mente dell'art. 8 della direttiva 92/50, «[g]li appalti aventi per oggetto servizi elencati nell'allegato I A vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli da III a VI». Tali disposizioni contengono in sostanza regole in materia di messa in concorrenza e di pubblicità. L'art. 11, n. 1, della medesima direttiva dispone che nell'attribuire gli appalti pubblici di servizi «le amministrazioni applicano le procedure definite nell'articolo 1, lettere d), e) e f), adatte ai fini della presente direttiva». Le procedure alle quali fa riferimento tale disposizione sono, rispettivamente, le «procedure aperte», le «procedure ristrette» e le «procedure negoziate».

La categoria n. 16 dell'allegato I A della detta direttiva menziona i servizi consistenti in «[e]liminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfezione e servizi analoghi».

L'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 92/50 prevede che questa si applichi agli appalti pubblici di servizi il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto «sia pari o superiore a 200 000 ECU».

Dal secondo e dal terzo 'considerando' della direttiva 89/665 risulta che la finalità di quest'ultima è di garantire l'applicazione delle regole comunitarie in materia di appalti pubblici attraverso mezzi di ricorso efficaci e rapidi, in particolare in una fase in cui le violazioni possono ancora essere corrette, tenuto conto del fatto che l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza comunitaria rende necessario un aumento notevole delle garanzie di trasparenza e di non discriminazione.

A tal fine, l'art. 1, nn. 1 e 3, della direttiva 89/665 dispone quanto segue:

«1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinati dalle direttive (...), le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di ricorsi efficaci e, in particolare, quanto più rapidi possibile, secondo le condizioni previste negli articoli seguenti, in particolare nell'articolo 2, paragrafo 7, qualora violino il diritto comunitario in materia di appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono.
(...)»

3. Gli Stati membri garantiscono che le procedure di ricorso siano accessibili, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, per lo meno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto pubblico (...) e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione denunciata. In particolare gli Stati membri possono

esigere che la persona che desideri avvalersi di tale procedura abbia preventivamente informato l'autorità aggiudicatrice della pretesa violazione e della propria intenzione di presentare un ricorso».

9

L'art. 2, n. 1, della direttiva 89/665 dispone quanto segue:

«1. Gli Stati membri fanno sì che i provvedimenti presi ai fini dei ricorsi di cui all'articolo 1 prevedano i poteri che permettano di:

a)

prendere con la massima sollecitudine e con procedura d'urgenza provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione o impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione pubblica di un appalto o l'esecuzione di qualsiasi decisione presa dalle autorità aggiudicatrici;

b)

annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specificazioni tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nei documenti di gara, nei capitolati d'oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell'appalto in questione;

c)

accordare un risarcimento danni alle persone lese dalla violazione.

(...)»

10

L'art. 1 della direttiva 93/38 è così formulato:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

2)

“Imprese pubbliche”: le imprese su cui le autorità pubbliche possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne hanno la proprietà, o hanno in esse una partecipazione finanziaria, oppure in conseguenza delle norme che disciplinano le imprese in questione. L'influenza dominante è presunta quando le autorità pubbliche, direttamente o indirettamente, riguardo ad un'impresa:

-

detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa, oppure

-

controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le parti emesse dall'impresa, oppure

-

hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, del consiglio direttivo o del consiglio di vigilanza.

3)

“Impresa collegata”: (...) qualsiasi impresa sulla quale l'ente aggiudicatore eserciti, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo (...).

(...)»

11

L'art. 13 della direttiva 93/38 prevede quanto segue:

«1. La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi:

a) assegnati da un ente aggiudicatore ad un'impresa collegata;

(...)

sempreché almeno l'80% della cifra d'affari media realizzata nella Comunità dall'impresa in questione negli ultimi tre anni in materia di servizi derivi dalla fornitura di detti servizi alle imprese alle quali è collegata.

(...)»

Normativa nazionale

12

Dalla decisione di rinvio risulta che nell'ordinamento tedesco i ricorsi in materia di appalti pubblici sono disciplinati dal Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (legge contro le restrizioni della concorrenza). In conformità dell'art. 102 di tale legge, «gli affidamenti di appalti pubblici» possono costituire l'oggetto di un ricorso. L'offerente o candidato ha un diritto soggettivo a che vengano rispettate «le disposizioni che disciplinano le procedure di affidamento degli appalti», il quale gli consente di azionare nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice le pretese giuridicamente riconosciute dall'art. 97, n. 7, della legge suddetta «intese ad ottenere che venga compiuto od omissso un determinato atto nell'ambito di una procedura di affidamento di appalto (...)».

13

La decisione di rinvio precisa che, in base alle dette disposizioni, secondo un'opinione seguita da una parte della giurisprudenza e della dottrina in Germania, la proposizione di un ricorso in materia di affidamento di appalto è possibile soltanto se il ricorrente mira a costringere l'amministrazione aggiudicatrice a comportarsi in un certo modo nell'ambito di una formale procedura di affidamento in corso di svolgimento, ciò che significa che la proposizione di un ricorso è impossibile qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia deciso di non indire una pubblica gara d'appalto e di non avviare formalmente una procedura di affidamento. Tuttavia, tale opinione viene contrastata da un'altra parte della giurisprudenza e della dottrina.

Causa principale e questioni pregiudiziali

14

Dalla decisione di rinvio risulta che la Stadt Halle, con delibera del consiglio comunale in data 12 dicembre 2001, ha affidato alla RPL Lochau l'elaborazione di un progetto per il trattamento preliminare, il recupero e lo smaltimento dei propri rifiuti, senza avviare una formale procedura di affidamento di appalto. Allo stesso tempo, la Stadt Halle ha deciso, anche in tal caso senza fare appello alla concorrenza, di avviare negoziati con la RPL Lochau, al fine di concludere con quest'ultima un contratto relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani residuali a partire dal 1° giugno 2005. La detta società si sarebbe assunta gli oneri di investimento relativi alla costruzione dell'impianto termico di smaltimento e recupero dei rifiuti.

15

La RPL Lochau è una società a responsabilità limitata creata nel 1996. Il suo capitale è detenuto, da un lato, per una quota del 75,1%, dalla Stadtwerke Halle GmbH, società il cui socio unico è la Verwaltungsgesellschaft für Versorgungs- und Verkehrsbetriebe der Stadt Halle mbH, a sua volta appartenente al 100 % alla Stadt Halle, e, dall'altro, per una quota del 24,9 %, da una società privata a responsabilità limitata. Il giudice del rinvio designa la RPL Lochau come «società mista a prevalente capitale pubblico» e rileva come la ripartizione del capitale di quest'ultima sia stata concordata nell'ambito di un contratto di società soltanto alla fine del 2001, quando è stato previsto l'affidamento della realizzazione del progetto in questione.

16

Il giudice del rinvio fa altresì osservare come l'attività della RPL Lochau abbia ad oggetto la gestione di impianti di riciclaggio e di smaltimento dei rifiuti. Secondo il detto giudice, le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci vengono adottate a maggioranza semplice ovvero con una maggioranza del 75 % dei voti. Attualmente la direzione commerciale e tecnica di tale società sarebbe attribuita ad un'impresa terza, mentre alla Stadt Halle spetterebbe in particolare il potere di procedere alla verifica dei conti.

17

Avendo avuto notizia dell'affidamento dell'appalto al di fuori della procedura prevista dalle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, la TREA Leuna, anch'essa interessata a fornire i detti servizi, si è opposta alla decisione della Stadt Halle ed ha presentato dinanzi alla Sezione camerale per gli appalti pubblici del Regierungspräsidium Halle un ricorso volto ad obbligare la detta amministrazione ad indire una pubblica gara d'appalto.

18

La Stadt Halle si è difesa sostenendo che, ai sensi delle norme nazionali menzionate ai punti 12 e 13 della presente sentenza, il ricorso era inammissibile, a motivo del fatto che essa, quale amministrazione aggiudicatrice, non aveva formalmente avviato una procedura di affidamento di appalto. Inoltre, la RPL Lochau sarebbe piuttosto un'emanazione della Stadt Halle, essendo controllata da quest'ultima. Si tratterebbe dunque di un'«operazione di "in house providing"», alla quale non si applicherebbero le norme comunitarie in materia di appalti pubblici.

19

L'organo adito ha accolto la domanda della TREA Leuna, ritenendo che, anche in assenza di procedura di affidamento, le decisioni dell'amministrazione aggiudicatrice dovessero poter essere oggetto di un ricorso. Esso ha altresì giudicato che, nel caso di specie, non poteva parlarsi di «operazione di "in house providing"», per il fatto che la partecipazione minoritaria del socio privato superava la soglia del 10% a partire dalla quale, ai sensi della normativa tedesca sulle società a responsabilità limitata, si è in presenza di una minoranza che gode di taluni diritti particolari. Il detto organo ha inoltre affermato che era lecito attendersi con ragionevole certezza che le attività svolte dalla RPL Lochau per la Stadt Halle avrebbero comportato uno sfruttamento pari soltanto al 61,25% della capacità del previsto impianto di trattamento dei rifiuti, sicché, per l'utilizzazione della capacità residua, l'impresa sarebbe stata obbligata a reperire incarichi sul suo mercato di azione.

20

L'Oberlandesgericht Naumburg, a seguito dell'appello dinanzi ad esso proposto dalla Stadt Halle, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) a) Se l'art. 1, n. 1, della direttiva [89/665] imponga agli Stati membri di garantire

mezzi di ricorso efficaci e quanto più rapidi possibile avverso la decisione dell'autorità aggiudicatrice di non affidare un appalto pubblico mediante un procedimento adattato alle disposizioni delle direttive in materia di affidamento di appalti pubblici.

- b) Se l'art. 1, n. 1, della direttiva [89/665] imponga altresì agli Stati membri di garantire mezzi di ricorso efficaci e quanto più rapidi possibile avverso le decisioni prese dalle autorità aggiudicatrici preliminarmente alla formale indizione di una gara d'appalto, in particolare avverso la decisione sulle questioni, di carattere preliminare, se un determinato procedimento di acquisizione di beni o servizi rientri o meno nell'ambito d'applicazione *ratione personae* o *ratione materiae* delle direttive in materia di affidamento di appalti pubblici, ovvero se eccezionalmente resti esclusa l'applicazione della normativa sugli appalti.
- c) In caso di risposta affermativa alla questione [1], sub a), e di risposta negativa alla questione [1], sub b)]:
se uno Stato membro adempia all'obbligo di garantire mezzi di ricorso efficaci e quanto più rapidi possibile avverso la decisione dell'autorità aggiudicatrice di non affidare un appalto pubblico nell'ambito di un procedimento adattato alle disposizioni delle direttive in materia di affidamento di appalti pubblici, nel caso in cui l'accesso alla procedura di ricorso sia subordinato al raggiungimento di una determinata fase formale del procedimento di acquisizione di beni o servizi, quale ad esempio l'avvio di trattative contrattuali verbali o scritte con un terzo.
- 2) a) Presupponendo che un'amministrazione aggiudicatrice, quale un ente territoriale, intenda stipulare con un organismo formalmente distinto da essa (in prosieguo: l'"organismo controparte") un contratto scritto a titolo oneroso relativo alla fornitura di servizi, il quale rientrerebbe nell'ambito d'applicazione della direttiva [92/50], e ipotizzando inoltre che tale contratto eccezionalmente non costituisca un appalto pubblico di servizi ai sensi dell'art. 1, lett. a), della detta direttiva qualora l'organismo controparte debba considerarsi come facente parte della pubblica amministrazione ovvero come un organismo di gestione economica dell'amministrazione aggiudicatrice (in prosieguo: l'"affidamento diretto a servizi od organismi propri non soggetto alla normativa sugli appalti"), se debba sempre escludersi la possibilità di qualificare un tale contratto come affidamento diretto a servizi od organismi propri non soggetto alla normativa sugli appalti, nel caso in cui un'impresa privata detenga una semplice partecipazione societaria nel detto organismo controparte.
- b) In caso di risposta negativa alla questione [2], sub a)]:
in presenza di quali condizioni un organismo controparte in cui vi sia la partecipazione societaria di privati (in prosieguo: la "società mista a prevalente capitale pubblico") debba considerarsi come facente parte della pubblica amministrazione ovvero come organismo di gestione economica dell'amministrazione aggiudicatrice.
Più precisamente:
- se, per poter qualificare una società mista a prevalente capitale pubblico come organismo di gestione economica dell'amministrazione aggiudicatrice con riferimento alle modalità e all'intensità del controllo, sia sufficiente che l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sulla detta società un'"influenza dominante", ad esempio ai sensi degli artt. 1, punto 2, e 13, n. 1, della direttiva 93/38 (...), modificata dall'Atto [relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1)]; nonché dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio [16 febbraio 1998,] 98/4/CE [che modifica la direttiva 93/38 (GU L 101, pag. 1)];
 - se la possibilità, giuridicamente riconosciuta al socio privato della società mista a prevalente capitale pubblico, di influire in qualche modo sull'individuazione degli obiettivi strategici dell'organismo controparte e/o sulle singole decisioni relative alla conduzione dell'impresa, impedisca di considerare tale entità come organismo di gestione economica dell'amministrazione aggiudicatrice;
 - se, per poter qualificare una società mista a prevalente capitale pubblico come organismo di gestione economica dell'amministrazione aggiudicatrice, sotto il profilo delle modalità e dell'intensità del controllo, sia sufficiente un ampio potere direttivo unicamente in ordine alle decisioni relative alla conclusione del contratto e alla fornitura dei servizi, con riferimento ad una specifica procedura di acquisizione;
 - se, per poter qualificare una società mista a prevalente capitale pubblico come organismo di gestione economica dell'amministrazione aggiudicatrice, con riferimento al criterio dello svolgimento della parte più importante della sua attività

in favore di tale amministrazione, sia sufficiente che almeno l'80% del fatturato medio realizzato nella Comunità dall'impresa in questione negli ultimi tre anni nel settore dei servizi derivi dalla fornitura di detti servizi all'autorità aggiudicatrice ovvero alle imprese a questa collegate o a questa riconducibili, ovvero, qualora la società mista pubblico-privata non abbia ancora maturato un'attività triennale, sia sufficiente che possa prevedersi il rispetto della citata "regola dell'80%"».

Sulle questioni pregiudiziali

21

Al fine di poter fornire una risposta utile e coerente al giudice del rinvio, occorre suddividere ed esaminare le questioni sollevate in due gruppi, secondo il loro contenuto e la loro finalità.

Quanto alla prima questione, sub a), b) e c)

22

Con questa prima serie di questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 1, n. 1, della direttiva 89/665 debba essere interpretato nel senso che l'obbligo degli Stati membri di garantire la possibilità di ricorsi efficaci e rapidi contro le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici si estende anche alle decisioni adottate al di fuori di una formale procedura di affidamento di appalto e prima di un atto di formale messa in concorrenza, ed in particolare alla decisione sulla questione se un determinato appalto rientri nell'ambito di applicazione *ratione personae* o *ratione materiae* della direttiva 92/50, nonché a partire da quale momento nell'ambito di un'operazione di acquisizione di beni o servizi gli Stati membri siano tenuti a consentire ad un offerente, ad un candidato o ad un interessato l'accesso ad una procedura di ricorso.

23

Al riguardo, occorre anzitutto rilevare che la direttiva 92/50 è stata adottata, a mente del suo primo e secondo 'considerando', nell'ambito delle misure necessarie per la realizzazione del mercato interno, ossia di uno spazio senza frontiere interne nel quale è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Risulta dal quarto e dal quinto 'considerando' della medesima direttiva che, essendo l'obiettivo di quest'ultima la realizzazione dell'apertura dei mercati degli appalti pubblici nel settore dei servizi, a condizioni di parità di trattamento e di trasparenza, essa deve essere applicata da tutte le amministrazioni aggiudicatrici.

24

Occorre poi sottolineare che le disposizioni della direttiva 92/50 indicano chiaramente i presupposti che rendono obbligatoria l'applicazione delle norme dei titoli III-VI della medesima da parte di tutte le amministrazioni aggiudicatrici, laddove le eccezioni all'applicazione di tali norme vengono tassativamente elencate nella direttiva stessa.

25

Di conseguenza, qualora risultino soddisfatti tali presupposti, ossia, in altri termini, qualora un'operazione ricada nell'ambito di applicazione *ratione personae* e *ratione materiae* della direttiva 92/50, gli appalti pubblici in questione debbono essere attribuiti - a norma dell'art. 8 di tale direttiva, letto in combinato disposto con il successivo art. 11, n. 1 - nel rispetto delle disposizioni di cui ai titoli III-VI della direttiva stessa, e precisamente debbono essere affidati previo esperimento di una pubblica gara e costituire l'oggetto di una pubblicità adeguata.

26

Tale obbligo vincola le amministrazioni aggiudicatrici senza che vi siano distinzioni tra gli appalti pubblici da queste attribuiti per adempiere il loro compito di soddisfare bisogni di interesse generale e quelli che non hanno alcun rapporto con tale compito (v., in tal senso, sentenza 15 gennaio 1998, causa C-44/96, Mannesmann Anlagenbau Austria e a., Racc. pag. I-73, punto 32).

27

Al fine di rispondere al giudice di rinvio, occorre esaminare la nozione di «decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici» di cui all'art. 1, n. 1, della direttiva 89/665. Posto che la detta nozione non viene espressamente definita in tale direttiva, occorre delimitarne la portata sulla base del tenore letterale delle pertinenti disposizioni della direttiva stessa e in rapporto alla finalità di una tutela giurisdizionale efficace e rapida da questa perseguita.

28

Il tenore letterale dell'art. 1, n. 1, della direttiva 89/665 presuppone, visto l'impiego dell'espressione «per quanto riguarda le procedure», che qualsiasi decisione di un'amministrazione aggiudicatrice che ricada sotto le norme comunitarie in materia di appalti pubblici e sia idonea a violarle sia assoggettata al controllo giurisdizionale previsto dall'art. 2, n. 1, lett. a) e b), della detta direttiva (v., in tal senso, sentenze 18 giugno 2002, causa C-92/00, HI, Racc. pag. I-5553, punto 37, e 23 gennaio 2003, causa C-57/01, Makedoniko Metro e Michaniki, Racc. pag. I-1091, punto 68). La detta disposizione si riferisce dunque in maniera generale alle decisioni di un'amministrazione aggiudicatrice, senza operare all'interno di queste ultime alcuna distinzione a seconda del loro contenuto o del momento della loro adozione.

29

L'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 89/665 prevede inoltre la possibilità di annullare le decisioni illegittime delle amministrazioni aggiudicatrici in rapporto alle specifiche tecniche e ad altre figuranti non soltanto nei documenti di gara, ma anche in qualsiasi altro documento connesso con la procedura di affidamento dell'appalto in questione. Pertanto, la detta disposizione può ricomprendere anche documenti recanti decisioni adottate in una fase situata a monte dell'appello alla concorrenza.

30

Tale estesa accezione della nozione di decisione di un'amministrazione aggiudicatrice è confermata dalla giurisprudenza della Corte. Quest'ultima ha già statuito che la disposizione di cui all'art. 1, n. 1, della direttiva 89/665 non prevede alcuna limitazione quanto alla natura e al contenuto delle decisioni da essa contemplate (sentenza 28 ottobre 1999, causa C-81/98, Alcatel Austria e a., Racc. pag. I-7671, punto 35). Una limitazione siffatta non può desumersi neppure dal tenore letterale dell'art. 2, n. 1, lett. b), della detta direttiva (v., in tal senso, sentenza Alcatel Austria e a., cit., punto 32). Peraltro, un'interpretazione restrittiva della nozione di decisione impugnabile con un ricorso sarebbe incompatibile con il disposto dell'art. 2, n. 1, lett. a), della medesima direttiva, che impone agli Stati membri di prevedere procedure d'urgenza per l'adozione di provvedimenti provvisori in relazione a qualsiasi decisione adottata dalle autorità aggiudicatrici (sentenza HI, cit., punto 49).

31

In tale ottica di interpretazione in senso ampio della nozione di decisione impugnabile con un ricorso, la Corte ha statuito che la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice, precedente la conclusione del contratto, con la quale la detta autorità sceglie l'offerente al quale sarà attribuito l'appalto, deve in ogni caso poter essere impugnata con un ricorso, indipendentemente dalla possibilità di ottenere un risarcimento dei danni qualora il contratto sia stato concluso (sentenza Alcatel Austria e a., cit., punto 43).

32

Riferendosi all'obiettivo della soppressione degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi perseguito dalla direttiva 92/50, nonché alle finalità, alla formulazione letterale ed alla ratio sistematica della direttiva 89/665, la Corte ha del pari statuito che la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice di revocare il bando di appalto relativo ad un appalto pubblico di servizi deve poter costituire oggetto di ricorso, in conformità dell'art. 1, n. 1, della direttiva 89/665 (v., in tal senso, sentenza HI, cit., punto 55).

33

A questo proposito, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 23 delle sue conclusioni, la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice di non avviare una procedura di aggiudicazione può considerarsi il simmetrico corrispondente della decisione della detta autorità di porre fine ad una tale procedura. Qualora un'amministrazione aggiudicatrice decida di non avviare una procedura di aggiudicazione per il fatto che, a suo avviso, l'appalto in questione non ricade nell'ambito di applicazione delle norme comunitarie pertinenti, una decisione siffatta costituisce in assoluto la prima decisione suscettibile di controllo giurisdizionale.

34

Alla luce di tale giurisprudenza, nonché degli obiettivi, della ratio sistematica e della formulazione letterale della direttiva 89/665, ed al fine di preservare l'effetto utile di quest'ultima, occorre concludere che costituisce una decisione impugnabile con un ricorso, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della detta direttiva, qualsiasi atto di un'amministrazione aggiudicatrice, adottato in relazione ad un appalto pubblico di servizi rientrante nell'ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 92/50 ed idoneo a produrre effetti giuridici, indipendentemente dal fatto che esso sia stato adottato al di fuori di una formale procedura di affidamento di appalto oppure nell'ambito di una procedura siffatta.

35

Non sono impugnabili con un ricorso i comportamenti che costituiscano un semplice studio preliminare di mercato o che abbiano carattere meramente preparatorio e si inseriscano nella fase di riflessione interna dell'amministrazione aggiudicatrice in vista dell'affidamento di un appalto pubblico.

36

Sulla scorta di tali considerazioni, occorre disattendere la tesi sostenuta dalla Stadt Halle, secondo cui la direttiva 89/665 non imporrebbe alcuna tutela giurisdizionale al di fuori di una formale procedura di affidamento di appalto e la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice di non avviare una tale procedura non potrebbe essere impugnata con un ricorso, come del resto neppure la decisione sulla questione se un appalto pubblico rientri nell'ambito di applicazione delle pertinenti norme comunitarie.

37

Tale tesi avrebbe infatti come risultato di rendere facoltativa, a discrezione di ciascuna amministrazione aggiudicatrice, l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie, quando invece tale applicazione è vincolata ove sussistano i presupposti da esse previsti. Una facoltà di questo

tipo potrebbe portare alla più grave violazione della normativa comunitaria sugli appalti pubblici da parte di un'amministrazione aggiudicatrice. Essa diminuirebbe sensibilmente la tutela giurisdizionale efficace e rapida voluta dalla direttiva 89/665 e pregiudicherebbe gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 92/50, vale a dire quelli della libera circolazione dei servizi e di una concorrenza aperta e non falsata in tale settore in tutti gli Stati membri.

38

Quanto al momento a partire dal quale è possibile proporre un ricorso, occorre rilevare come esso non sia formalmente previsto dalla direttiva 89/665. Tuttavia, tenuto conto dell'obiettivo perseguito da tale direttiva di una tutela giurisdizionale efficace e rapida, da ottenersi segnatamente attraverso provvedimenti provvisori, bisogna concludere che l'art. 1, n. 1, della direttiva stessa non autorizza gli Stati membri a subordinare la possibilità di ricorso al fatto che la procedura di affidamento di appalto pubblico di cui trattasi abbia formalmente raggiunto una fase determinata.

39

Sulla scorta della considerazione secondo cui, in conformità del secondo 'considerando' della detta direttiva, il rispetto delle norme comunitarie deve essere garantito in particolare in una fase in cui le violazioni possono ancora essere corrette, occorre concludere che può essere impugnata con un ricorso la manifestazione della volontà dell'amministrazione aggiudicatrice in ordine ad un determinato appalto, la quale giunga in qualsiasi modo a conoscenza dei soggetti interessati, qualora essa abbia superato la fase indicata al punto 35 della presente sentenza e sia idonea a produrre effetti giuridici. L'avvio di concrete trattative contrattuali con un interessato costituisce una manifestazione di volontà di questo tipo. Al riguardo va evidenziato l'obbligo di trasparenza che incombe all'amministrazione aggiudicatrice al fine di consentire di accertare il rispetto delle norme comunitarie (sentenza HI, cit., punto 45).

40

Quanto ai soggetti ai quali è consentito proporre ricorso, è sufficiente constatare come, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della direttiva 89/665, gli Stati membri debbano garantire l'accesso alle procedure di ricorso per lo meno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'affidamento di un determinato appalto pubblico e che sia stato o rischi di essere lesa a causa di una violazione denunciata (v., in tal senso, sentenza 24 giugno 2004, causa C-212/02, Commissione/Austria, non pubblicata nella Raccolta, punto 24). Pertanto, la formale qualità di offerente o candidato non è necessaria.

41

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione, sub a), b) e c), dichiarando che l'art. 1, n. 1, della direttiva 89/665 deve essere interpretato nel senso che l'obbligo degli Stati membri di garantire la possibilità di mezzi di ricorso efficaci e rapidi contro le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici si estende anche alle decisioni adottate al di fuori di una formale procedura di affidamento di appalto e prima di un atto di formale messa in concorrenza, ed in particolare alla decisione sulla questione se un determinato appalto rientri nell'ambito di applicazione *ratione personae* e *ratione materiae* della direttiva 92/50. Tale possibilità di ricorso è concessa a qualsiasi soggetto che abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'appalto di cui trattasi e che sia stato o rischi di essere lesa a causa di una violazione denunciata, a partire dal momento in cui viene manifestata la volontà dell'amministrazione aggiudicatrice idonea a produrre effetti giuridici. Pertanto, gli Stati membri non sono autorizzati a subordinare la possibilità di ricorso al fatto che la procedura di affidamento di appalto pubblico in questione abbia formalmente raggiunto una fase determinata.

Quanto alla seconda questione, sub a) e b)

42

Con questa seconda serie di questioni, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, qualora un'amministrazione aggiudicatrice intenda concludere con una società di diritto privato da essa giuridicamente distinta, nella quale detiene una partecipazione maggioritaria e sulla quale esercita un certo controllo, un contratto a titolo oneroso relativo a servizi rientranti nell'ambito di applicazione *ratione materiae* della direttiva 92/50, la detta amministrazione sia sempre tenuta ad applicare le procedure ad evidenza pubblica previste da tale direttiva per il semplice fatto che un'impresa privata detiene una partecipazione, anche minoritaria, nel capitale della detta società controparte. In caso di soluzione negativa di tale questione, il giudice del rinvio chiede sulla base di quali criteri debba ritenersi che l'amministrazione aggiudicatrice non sia assoggettata ad un obbligo siffatto.

43

Tale questione fa riferimento alla situazione particolare di una società cosiddetta «mista pubblico-privata», costituita e funzionante in base alle norme privatistiche, alla luce dell'obbligo incombente all'amministrazione aggiudicatrice di applicare le norme comunitarie in materia di appalti pubblici qualora sussistano i presupposti da esse contemplati.

44

Al riguardo, va ricordato in primo luogo l'obiettivo principale delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, quale evidenziato nell'ambito della risposta alla prima questione, vale a dire la libera circolazione dei servizi e l'apertura ad una concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri. Ciò implica l'obbligo di qualsiasi amministrazione aggiudicatrice di applicare le norme comunitarie pertinenti qualora sussistano i presupposti da queste contemplati.

45

L'obbligo di applicare in tal caso le norme comunitarie risulta confermato dal fatto che, all'art. 1, lett. c), della direttiva 92/50, la nozione di prestatore di servizi, ossia di offerente ai fini dell'applicazione di tale direttiva, include anche «gli enti pubblici che forniscono servizi» (v. sentenza 7 dicembre 2000, causa C-94/99, ARGE, Racc. pag. I-11037, punto 28).

46

Qualsiasi deroga all'applicazione di tale obbligo va dunque interpretata restrittivamente. Pronunciandosi sulla scelta di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di appalto, la Corte ha così statuito che l'art. 11, n. 3, della direttiva 92/50, che contempla questo tipo di procedura, deve – in quanto disposizione derogatoria alle norme intese a garantire l'effettività dei diritti conferiti dal Trattato CE nel settore degli appalti pubblici di servizi – essere interpretato restrittivamente, e che l'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza delle circostanze eccezionali che giustificano la deroga grava su colui che intenda avvalersene (sentenza 10 aprile 2003, cause riunite C-20/01 e C-28/01, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3609, punto 58).

47

Nell'ottica di un'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile, quale voluta dalle norme comunitarie, la Corte ha statuito, in riferimento alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), che tale direttiva è applicabile qualora un'amministrazione aggiudicatrice intenda concludere, con un'entità giuridicamente distinta, un contratto a titolo oneroso, indipendentemente dal fatto che tale entità sia a sua volta un'amministrazione aggiudicatrice o meno (sentenza 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal, Racc. pag. I-8121, punti 50 e 51). È opportuno constatare che la controparte contrattuale in quel caso era un consorzio costituito da più amministrazioni aggiudicatrici, al quale partecipava anche l'amministrazione aggiudicatrice in questione.

48

Un'autorità pubblica, che sia un'amministrazione aggiudicatrice, ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi. In tal caso, non si può parlare di contratto a titolo oneroso concluso con un'entità giuridicamente distinta dall'amministrazione aggiudicatrice. Non sussistono dunque i presupposti per applicare le norme comunitarie in materia di appalti pubblici.

49

In conformità della giurisprudenza della Corte, non è escluso che possano esistere altre circostanze nelle quali l'appello alla concorrenza non è obbligatorio ancorché la controparte contrattuale sia un'entità giuridicamente distinta dall'amministrazione aggiudicatrice. Ciò si verifica nel caso in cui l'autorità pubblica, che sia un'amministrazione aggiudicatrice, eserciti sull'entità distinta in questione un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi e tale entità realizzi la parte più importante della propria attività con l'autorità o le autorità pubbliche che la controllano (v., in tal senso, sentenza Teckal, cit., punto 50). Occorre ricordare che, nel caso sopra menzionato, l'entità distinta era interamente detenuta da autorità pubbliche. Per contro, la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società alla quale partecipi anche l'amministrazione aggiudicatrice in questione, esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare sulla detta società un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi.

50

Al riguardo, occorre anzitutto rilevare che il rapporto tra un'autorità pubblica, che sia un'amministrazione aggiudicatrice, ed i suoi servizi sottostà a considerazioni e ad esigenze proprie del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico. Per contro, qualunque investimento di capitale privato in un'impresa obbedisce a considerazioni proprie degli interessi privati e persegue obiettivi di natura differente.

51

In secondo luogo, l'attribuzione di un appalto pubblico ad una società mista pubblico-privata senza far appello alla concorrenza pregiudicherebbe l'obiettivo di una concorrenza libera e non falsata ed il principio della parità di trattamento degli interessati contemplato dalla direttiva 92/50, in particolare nella misura in cui una procedura siffatta offrirebbe ad un'impresa privata presente nel capitale della detta società un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti.

52

Pertanto, occorre risolvere la seconda questione, sub a) e b), dichiarando che, nell'ipotesi in cui un'amministrazione aggiudicatrice intenda concludere un contratto a titolo oneroso relativo a

servizi rientranti nell'ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 92/50 con una società da essa giuridicamente distinta, nella quale la detta amministrazione detiene una partecipazione insieme con una o più imprese private, le procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dalla citata direttiva debbono sempre essere applicate.

53

In considerazione di tale risposta, non occorre risolvere le altre questioni sollevate dal giudice nazionale.

Sulle spese

54

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)

L'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, a sua volta modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, deve essere interpretato nel senso che l'obbligo degli Stati membri di garantire la possibilità di mezzi di ricorso efficaci e rapidi contro le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici si estende anche alle decisioni adottate al di fuori di una formale procedura di affidamento di appalto e prima di un atto di formale messa in concorrenza, ed in particolare alla decisione sulla questione se un determinato appalto rientri nell'ambito di applicazione ratione personae e ratione materiae della direttiva 92/50, come modificata. Tale possibilità di ricorso è concessa a qualsiasi soggetto che abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'appalto di cui trattasi e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione denunciata, a partire dal momento in cui viene manifestata la volontà dell'amministrazione aggiudicatrice idonea a produrre effetti giuridici. Pertanto, gli Stati membri non sono autorizzati a subordinare la possibilità di ricorso al fatto che la procedura di affidamento di appalto pubblico in questione abbia formalmente raggiunto una fase determinata.

2)

Nell'ipotesi in cui un'amministrazione aggiudicatrice intenda concludere un contratto a titolo oneroso relativo a servizi rientranti nell'ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 92/50, come modificata dalla direttiva 97/52, con una società da essa giuridicamente distinta, nella quale la detta amministrazione detiene una partecipazione insieme con una o più imprese private, le procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dalla citata direttiva debbono sempre essere applicate.